



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

GIUSTIZIA E MEDIAZIONE

DATI E RIFLESSIONI

A MARGINE DI UN PROGETTO PILOTA

a cura di

SILVANA DALLA BONTÀ

ELENA MATTEVI

2022



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

58

2022

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

*Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni Scientifiche
dell'Università degli Studi di Trento*

© Copyright 2022
*by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-8443-975-8
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea, grazie al contributo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Eccellenza finanziato dal MIUR - CUP E66C18000370005 per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli con ISBN 979-12-5976-276-4

Marzo 2022

GIUSTIZIA E MEDIAZIONE

DATI E RIFLESSIONI

A MARGINE DI UN PROGETTO PILOTA

a cura di
Silvana Dalla Bontà
Elena Mattevi

Università degli Studi di Trento 2022

INDICE

	Pag.
Silvana Dalla Bontà, Elena Mattevi <i>Introduzione</i>	1

CAPITOLO I
BUONE PRASSI DI MEDIAZIONE *IUSSU IUDICIS*
NEL QUADRO DEL PROGETTO
“GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”
Arianna Martini

<i>Introduzione</i>	5
---------------------------	---

SEZIONE I
AFFIANCAMENTO DEL PRIMO GIUDICE
(Dott.ssa Alessandra Tolettini)

<i>1. Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso pendente</i>	9
<i>2. (segue) Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso sopravveniente al 22.03.2021</i>	15
<i>3. Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione</i>	19
<i>4. (segue) Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione: contenzioso sopravvenuto dal 22.03.2021</i>	26
<i>5. Fase 3. Analisi giudiziale</i>	27
<i>6. (segue) Fase 3. Invii giudiziali in mediazione: ordinanze del giudice, Dott.ssa Alessandra Tolettini</i>	29

INDICE

	Pag.
<i>7. Fase 4. Esiti rilevati alla c.d. udienza di ritorno</i>	31
<i>8. (segue) Fase 4. Esiti alle udienze di ritorno con riguardo agli invii giudiziari in mediazione proposti dall'assistente del giudice, Dott.ssa Arianna Martini.....</i>	32
<i>9. Fase 4. Esiti alle udienze di ritorno con riguardo agli invii giudiziari in mediazione ordinati dal giudice, Dott.ssa Alessandra Tolettini</i>	33

SEZIONE II

AFFIANCAMENTO DEL SECONDO MAGISTRATO

(Dott.ssa Renata Fermanelli)

<i>1. Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso pendente</i>	36
<i>2. Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione...</i>	40
<i>3. Fase 3. Analisi giudiziale.....</i>	45
<i>4. Fase 4. Esiti rilevati all'udienza di ritorno</i>	46

SEZIONE III

BILANCIO FINALE DELL'ATTUAZIONE

DEL PROGETTO PILOTA

“GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”

47

INDICE

Pag.

CAPITOLO II
IL GIUDICE QUALE PROMOTORE
DI UNA GIUSTIZIA CONSENSUALE
RIFLESSIONI A MARGINE DEL PROGETTO PILOTA
“GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”
Silvana Dalla Bontà

<i>1. “Giustizia e Mediazione”: origini, finalità e riscontri di un Progetto pilota nato dalla collaborazione tra università, regione e tribunale sulla scia di prassi virtuose maturate nel panorama nazionale.....</i>	51
<i>2. Una lettura organica e di contesto dei dati raccolti in attuazione del Progetto.....</i>	56
<i>3. La mediazione disposta dal giudice... ..</i>	59
<i>3.1. (segue) ...nel quadro di un sapiente impiego degli strumenti giudiziali lato sensu conciliativi. Tra differenze, potenzialità e criticità di conciliazione giudiziale, proposta conciliativa o transattiva del giudice, mediazione iussu iudicis... ..</i>	61
<i>3.2. (segue) ...e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi....</i>	72
<i>4. Le promesse dell’incipiente riforma del processo civile nei principi della legge delega n. 206 del 2021</i>	78
<i>5. La formazione dei magistrati e la sinergia tra uffici giudiziari e università nel quadro dell’Ufficio per il Processo quale chiave di volta per la promozione di una giustizia consensuale.....</i>	79

INDICE

	Pag.
<p>CAPITOLO III <i>PROBATION</i> DELL'IMPUTATO MAGGIORENNE E PROFILI RIPARATIVI CONSIDERAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO PILOTA "GIUSTIZIA E MEDIAZIONE" <i>Sara Tarantino</i></p>	
<i>1. Brevi cenni sulla componente riparativa della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti.....</i>	86
<i>2. Descrizione del Progetto pilota "Giustizia e mediazione"</i>	93
<i>2.1. L'operatività dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e del Centro di giustizia riparativa</i>	94
<i>2.2. I colloqui di gruppo con gli imputati</i>	98
<i>2.3. I programmi di trattamento redatti e le ordinanze emesse.....</i>	102
<i>3. Considerazioni di sintesi e prospettive</i>	105
<p>CAPITOLO IV LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PROGETTO PILOTA "GIUSTIZIA E MEDIAZIONE" BREVI NOTE <i>Elena Mattevi</i></p>	
	113

INTRODUZIONE

Silvana Dalla Bontà e Elena Mattevi***

Il presente volume raccoglie dati e riflessioni a margine del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”, frutto della sinergica collaborazione di diverse istituzioni – l’Università di Trento-Facoltà di Giurisprudenza, la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e il Tribunale di Trento – al fine di promuovere sul territorio buone prassi indirizzate a favorire emersione e diffusione di un possibile, felice connubio tra ‘giustizia’ e ‘mediazione’.

Sullo sfondo di considerazioni più ampie e di sistema che con sempre maggior forza segnano il nostro tempo – quelle su bontà e opportunità di incoraggiare una giustizia consensuale e riparativa – il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” si è mosso, per così dire, ‘dal basso’. Inserendosi nel contesto pratico, e financo operativo, degli Uffici giudiziari e dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, esso ha inteso nello specifico verificare se e come sia possibile immaginare e costruire una giustizia capace di promuovere forme di mediazione e riparazione che completino l’orizzonte essenziale e ineludibile della giustizia giurisdizionale.

Con una declinazione tanto processualcivilistica che penalistica, il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” ha così unito in sé due anime, distinte per premesse, modalità di attuazione ed esiti, ma entrambe accomunate dal duplice obiettivo, per un verso, di sensibilizzare la macchina giudiziaria *lato sensu* intesa, e la collettività tutta, a una giustizia ‘altra’ rispetto a quella squisitamente giurisdizionale e processuale; per l’altro, di affiancare alle istituzioni ‘assistenti’ che possano, grazie a specifica formazione e competenza, allontanare le prime da quella che taluno a

* Professoressa Associata di Diritto Processuale civile nell’Università di Trento, Referente scientifica, per la parte processualcivilistica, del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”.

** Ricercatrice RtdA di diritto penale nell’Università di Trento, Referente scientifica, per la parte penalistica, del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”.

indicato come una pericolosa “solitudine” che esse si trovano ad affrontare allorché, “alle soglie del caso concreto”, vogliono “raccordare tutti i fattori” capaci di portare alla soluzione più appropriata¹.

In particolare, per la parte processualcivilista, il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” si è sviluppato sulla scia della felice esperienza maturata dal c.d. modello fiorentino, ideato, realizzato e attuato presso il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze su impulso dell’Università di Firenze e del Laboratorio Un Altro Modo, sotto la direzione della Professoressa Paola Lucarelli². Prendendo a riferimento ispirativo quel Progetto, da ultimo denominato “Giustizia Semplice”, il Progetto “Mediazione e Giustizia” ha previsto l’affiancamento di due magistrati civili del Tribunale di Trento da parte di persona (c.d. assistente del giudice) chiamata a svolgere un’analisi su negoziabilità e mediabilità della lite, mediante la raccolta e l’analisi di dati relativi alle prassi esistenti (e promosse) in materia di mediazione *iussu iudicis* ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche. Questi dati sono raccolti ed esaminati dal c.d. assistente del giudice nel primo capitolo del volume, ove vengono corredati di trasposizioni grafiche che aiutino il lettore in un’immediata percezione degli esiti del percorso svolto.

Segue a tale restituzione ‘numerica’ un capitolo dedicato a talune riflessioni a margine del Progetto, svolte dalla Referente scientifica per la sua articolazione processualcivilistica. Si tratta di considerazioni che, partendo dai dati raccolti, e forti del loro significato, allargano lo sguardo a un orizzonte più ampio che i tempi attuali impongono: quello che affaccia l’idea di un giudice pronto a farsi (anche) promotore, grazie a un sapiente impiego dei suoi strumenti *lato sensu* conciliativi, di una giustizia consensuale. Se le promesse della futura implementazione dell’Ufficio per il Processo fanno sperare in un’intensificazione di tale (arricchito)

¹ Sono queste le illuminanti parole di L. BREGGIA, *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 715 ss.

² Da ultimo, restituisce finalità, struttura, concreta attuazione ed esiti del Progetto di cui nel testo il volume P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Milano, 2019, e *ivi* in particolare la Parte II, in cui, specificamente, per la puntuale descrizione della modulazione del Progetto e dei suoi concreti risultati, si segnala E. GUAZZESI, *I dati di Giustizia Semplice*, *ivi*, 173 ss.

ruolo del giudice, l'esperienza maturata in seno al Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" auspica di porsi a fonte di ispirazione per la sua concreta realizzazione nella realtà del Tribunale di Trento.

Con riguardo alla declinazione penalistica, invece, la scelta è stata quella di concentrare l'attenzione sull'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, allo scopo di poter comprendere come la prassi ne definisca i contenuti riparativi e di sensibilizzare utenti e istituzioni all'impiego degli strumenti che più caratterizzano la giustizia riparativa. Un'assistente è stata attivamente impegnata presso l'U.E.P.E. di Trento, per conoscere le procedure seguite nella fase di elaborazione del programma di messa alla prova riflettendo con gli operatori sulle possibili implementazioni della *restorative justice*, e, in alcune giornate, presso il Centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, dove ha condotto insieme alle mediatrici degli incontri informativi e responsabilizzanti rivolti a indagati e imputati interessati alla sospensione del procedimento. Da ultimo, ha analizzato i programmi elaborati dall'Ufficio e le ordinanze sospensive.

Le fasi del progetto e suoi esiti sono analizzati nel dettaglio nel terzo capitolo del volume, che si conclude con alcune interessanti osservazioni di sintesi e prospettive, al quale fa seguito un breve intervento della Referente scientifica rivolto alla riforma in corso per l'introduzione anche nel nostro ordinamento di una disciplina organica della giustizia riparativa.

Da questa duplice angolatura, processualcivilista e penale, i dati e le considerazioni a margine del Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" si offrono quindi quale spunto di riflessione nel contesto locale in vista dell'incipiente riforma della giustizia civile e penale e dell'attuazione, più incisiva di quanto sinora avvenuto, del c.d. Ufficio per il Processo, nella speranza di disegnare, diffondere e radicare buone pratiche che conducano all'affermarsi (anche) di una giustizia consensuale e riparativa.

CAPITOLO I

BUONE PRASSI DI MEDIAZIONE *IUSSU IUDICIS* NEL QUADRO DEL PROGETTO “GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”

*Arianna Martini**

Introduzione

Il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”, frutto del Protocollo d’intesa stipulato all’inizio del 2021 tra l’Università di Trento-Facoltà di Giurisprudenza, il Tribunale di Trento e la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/*Südtirol*, è diretto, nella sua declinazione processualcivile, allo studio e alla promozione delle prassi giudiziali di invio in mediazione delle parti di contenziosi civili, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza.

A tal fine il Protocollo d’intesa prevede l’affiancamento di un magistrato da parte di persona chiamata a svolgere un’analisi su negoziabilità e mediabilità della lite (qui di seguito, assistente del giudice), mediante la raccolta e l’analisi di dati relativi alle prassi esistenti in materia di mediazione *iussu iudicis* ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche. Referente del Progetto è il Prof. Gabriele Fornasari, docente di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, mentre referente scientifico per l’attuazione di un tale affiancamento è, da Protocollo, la Prof.ssa Silvana Dalla Bontà, docente di Diritto Processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento.

* *Alumna* della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento; praticante Avvocato iscritta al Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento; assistente del giudice, per la parte processualcivile, del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”.

Nella cornice descritta, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, Prof. Fulvio Cortese, ha conferito alla sottoscritta, Dott.ssa Arianna Martini, l'incarico di affiancare il magistrato designato nel Protocollo d'intesa – la Dott.ssa Alessandra Tolettini – al fine di raccogliere i dati summenzionati in merito alla prassi in materia di mediazione delegata dal giudice presso il Tribunale di Trento, nelle modalità e nei tempi di seguito riportati.

In ambito processualcivilistico, il Progetto pilota “Mediazione e Giustizia” si è mosso sulla scia della felice esperienza sviluppata dal c.d. modello fiorentino, ideato, realizzato e attuato presso il Tribunale e la Corte d'appello di Firenze, su impulso dell'Università di Firenze e del Laboratorio Un Altro Modo, sotto la direzione della Professoressa Paola Lucarelli¹. Prendendo a riferimento ispirativo quel Progetto, da ultimo denominato “Giustizia Semplice” e dai confermati esiti di indubbio rilievo, il Progetto “Mediazione e Giustizia” si è così articolato in quattro fasi. In particolare, esso contempla un *iter* che (1) principia con l'individuazione da parte del c.d. assistente del giudice del campione di analisi e la fotografia del contenzioso civile pendente e sopravveniente presso il magistrato affiancato; (2) prosegue con lo studio nel merito dei fascicoli selezionati da parte dell'assistente del giudice, e (3) la successiva analisi da parte del magistrato affiancato delle proposte di invio in mediazione formulate dall'assistente del giudice; (4) si conclude con la verifica degli esiti dell'invio *iussu iudicis* delle parti in mediazione (v. fig. 1).

¹ Da ultimo, restituisce finalità, struttura, concreta attuazione ed esiti del Progetto di cui nel testo il volume P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Milano, 2019, e *ivi* in particolare la Parte II, in cui, specificamente, per la puntuale descrizione della modulazione del Progetto e dei suoi concreti risultati, si segnala E. GUAZZESI, *I dati di Giustizia Semplice*, *ivi*, 173 ss.



FIGURA 1

Per ogni fase è stata prevista la raccolta di dati necessari alla rappresentazione, anche statistica, della pratica giudiziale dell'invio in mediazione delle parti.

Detta raccolta-dati è stata effettuata mediante la compilazione di una tabella appositamente predisposta dalla sottoscritta in file Excel. Per ogni fase del Progetto, quindi, sono stati individuati, in accordo con il magistrato affiancato, gli elementi che, nei fascicoli analizzati, consentissero di fotografare e al contempo promuovere la prassi in materia di mediazione su ordine del giudice presso il Tribunale di Trento.

A partire da marzo 2021, come previsto dal Protocollo d'intesa, la sottoscritta ha affiancato la Dott.ssa Alessandra Tolettini, recandosi presso il Tribunale di Trento una mattina a settimana, previo accordo con il magistrato affiancato. Tale collaborazione si è protratta sino alla fine del mese di luglio 2021, con una breve interruzione durante il mese di agosto 2021, in ragione del periodo di sospensione feriale e di congedo del magistrato affiancato per maternità.

In ragione di detto congedo, il Ruolo Generale della Dott.ssa Alessandra Tolettini è stato affidato al magistrato distrettuale, Dott.ssa Maria Giovanna Salsi, la quale è entrata in servizio a settembre 2021. All'esito di colloquio con quest'ultima e il Referente scientifico Prof.ssa Silvana Dalla Bontà, la Dott.ssa Salsi – nonostante si sia resa disponibile a proseguire in prima persona il Progetto – ha comunicato di doversi assentare

per più settimane per motivi di lavoro durante i restanti mesi di attuazione del Progetto.

A seguito di ponderata valutazione circa l'opportunità di proseguire in ogni caso con fotografia e analisi delle cause nel Ruolo Generale della Dott.ssa Salsi, già della Dott.ssa Tolettini, si è deciso di chiedere ad altro magistrato del Tribunale di Trento, la Dott.ssa Renata Fermanelli, di essere affiancato dalla sottoscritta per finalizzare il Progetto. La Dott.ssa Fermanelli ha accordato la sua disponibilità, riconoscendo la sicura bontà e utilità del Progetto.

La sottoscritta ha quindi affiancato la Dott.ssa Fermanelli sino al termine del Progetto, ossia il 21 novembre 2021 (*rectius* giovedì 18 novembre 2021) recandosi in Tribunale, in accordo con il magistrato, un pomeriggio a settimana. Tale affiancamento ha permesso di raccogliere dati relativi a liti per la più parte vertenti su materie non soggette a condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010, e cioè soggette a c.d. mediazione obbligatoria.

Si precisa, infatti, che per effetto dell'applicazione dei criteri di attribuzione del contenzioso civile ordinario delineati dal Tribunale di Trento, a una parte dei giudici togati vengono assegnate le cause vertenti in materia di famiglia, successioni, divisione, diritti reali e diritti delle persone, mentre a un secondo gruppo di magistrati vengono affidate le liti in materia di obbligazioni e contratti, responsabilità extracontrattuale e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

La Dott.ssa Alessandra Tolettini rientra nel primo gruppo di giudici, mentre la Dott.ssa Fermanelli nel secondo. La netta diversificazione delle controversie oggetto di analisi ha quindi permesso un inquadramento più completo della prassi in materia di mediazione delegata dal giudice presso il Tribunale di Trento.

SEZIONE I

AFFIANCAMENTO DEL PRIMO GIUDICE

(Dott.ssa Alessandra Tolettini)

SOMMARIO: 1. Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso pendente. 2. (segue) Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso sopravveniente al 22.03.2021. 3. Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione. 4. (segue) Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione: contenzioso sopravvenuto dal 22.03.2021. 5. Fase 3. Analisi giudiziale. 6. (segue) Fase 3. Invii giudiziali in mediazione: ordinanze del giudice, Dott.ssa Alessandra Tolettini. 7. Fase 4. Esiti rilevati alla c.d. udienza di ritorno. 8. (segue) Fase 4. Esiti alle udienze di ritorno con riguardo agli invii giudiziali in mediazione proposti dall'assistente del giudice, Dott.ssa Arianna Martini. 9. Fase 4. Esiti alle udienze di ritorno con riguardo agli invii giudiziali in mediazione ordinati dal giudice, Dott.ssa Alessandra Tolettini.

1. Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso pendente

La prima fase del Progetto è stata dedicata all'individuazione del campione di fascicoli da analizzare nelle fasi successive e alla fotografia del contenzioso pendente in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa Tolettini. A tal fine la Cancelleria Civile ha fornito l'elencazione completa delle cause pendenti al 22.03.2021 (data di inizio dell'attuazione del Progetto), dalla quale, per ogni numero di Ruolo Generale del contenzioso ordinario, ho ricavato le informazioni necessarie al monitoraggio della prassi giudiziale dell'invio in mediazione delle parti.

Ho effettuato la selezione del campione statistico facendo applicazione dei c.d. motivi di eliminazione (ricavati alla luce dell'ambito applicativo della mediazione finalizzata alla conciliazione ai sensi del citato

d.lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche)², mediante i quali ho escluso le cause vertenti su:

- lavoro;
- fallimentare;
- diritti indisponibili-personalissimi;
- procedure esecutive mobiliari e immobiliari;
- procedimenti d’urgenza.




FIGURA 2

Come si evince dal grafico (v. fig. 2), applicando i motivi di eliminazione è rientrato nel c.d. campione di analisi solo il 46,62% del

² I c.d. motivi di eliminazione sono stati mutuati dai citati progetti fiorentini (su cui v. introduzione al presente capitolo), previo loro adeguamento alle caratteristiche del campione di fascicoli oggetto di analisi nel Progetto pilota qui in esame. A titolo esemplificativo, i procedimenti di volontaria giurisdizione non sono stati inclusi nell’elencazione dei motivi di eliminazione, in quanto l’indagine è stata eseguita, nel Progetto “Giustizia e Mediazione”, sul solo contenzioso ordinario pendente e sopravveniente. Sugli esiti dell’ultimo sviluppo del c.d. modello fiorentino nella sua declinazione di Progetto “Giustizia Semplice” v. P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Milano, 2019, in particolare E. GUAZZESI, *I dati di Giustizia Semplice*, *ivi*, 173 ss.

contenzioso pendente in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa Toletti. Da 296 fascicoli iniziali, infatti, il campo di indagine si è ridotto a 138 fascicoli.

Successivamente, ho inquadrato il campione di studio in base ai seguenti criteri:

- materia: macrocategorie e sub-categorie;
- natura delle parti;
- stato del processo.




FIGURA 3

In applicazione dei criteri di attribuzione del contenzioso civile è risultato che un numero particolarmente significativo di cause del Ruolo Generale della Dott.ssa Toletti riguardava materie soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 cit. (v. figg. 3 e 4).




FIGURA 4




FIGURA 5

Si è rilevato, inoltre, che dei 67 fascicoli vertenti in materia di diritti reali, ben il 56,72% del contenzioso ha ad oggetto controversie di usucapione (v. fig. 5).

Le cause in materia contrattuale, invece, ancorché non costituissero un'ampia porzione del campione di analisi, afferivano a contratti di diversa natura (v. fig. 6).




FIGURA 6

Ad ogni modo, si precisa che la qualificazione della categoria della controversia nella prima fase di studio è stata registrata così come individuata dalla parte che ha iscritto a ruolo la causa.

Avendo riguardo alla natura delle parti, inoltre, si rileva che nella maggior parte delle cause esaminate parte attrice e parte convenuta erano persone fisiche (v. figg. 7 e 8).




FIGURA 7




FIGURA 8

Il grafico che segue rappresenta invece lo stato del procedimento in cui pendevano le cause oggetto del campione di analisi nel momento in cui è stata data attuazione a questa prima fase del Progetto. Tale informazione è stata raccolta anche nelle fasi successive, come di seguito verrà evidenziato (v. fig. 9).




FIGURA 9

2. (segue) *Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso sopravveniente al 22.03.2021*

Come anticipato, ho effettuato l'attività di selezione e fotografia anche con riferimento al contenzioso sopravvenuto del Ruolo Generale della Dott.ssa Tolettini. Per sopravvenienze si intendono le cause iscritte a ruolo e affidate alla Dott.ssa Tolettini dal 22.03.2021 al 13.10.2021.

In applicazione dei motivi di eliminazione, il campione di analisi delle cause sopravvenute, inizialmente costituito da 61 fascicoli, si è ridotto a 25 fascicoli. Solo il 40,98% del contenzioso sopravvenuto in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa Tolettini è stato quindi inquadrato secondo i criteri di materia (macrocategoria e microcategoria), stato del procedimento e natura delle parti (v. fig. 10).




FIGURA 10

Come si evince dal seguente grafico, tutte le cause costituenti il campione di analisi delle sopravvenienze si riferiscono a materie soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 cit. (v. fig. 11).




FIGURA 11

Anche per quanto riguarda le cause sopravvenute, il contenzioso avente ad oggetto la categoria dei diritti reali risulta essere prevalente.

Per questo campione di analisi, tuttavia, si rileva una percentuale maggiore di fascicoli relativi al diritto di servitù (v. fig. 12).




FIGURA 12

Trattandosi di cause iscritte a ruolo nel 2021, necessariamente lo stato del procedimento rilevato per la totalità dei fascicoli catalogati è l'udienza di comparizione e trattazione (v. fig. 13).



FIGURA 13

Si rileva, infine, che avendo riguardo alla natura delle parti, anche per il campione di analisi del contenzioso sopravvenuto nella maggior parte

delle cause esaminate parte attrice e parte convenuta sono persone fisiche (v. figg. 14 e 15).




FIGURA 14




FIGURA 15

3. Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione

Alla seconda fase del Progetto ho dato attuazione progressivamente. Di settimana in settimana, infatti, ho analizzato i fascicoli delle udienze che si sarebbero celebrate in quella successiva.

Al giorno 21.07.2021 ho analizzato 66 fascicoli relativi al contenzioso pendente al 22.03.2021, così come fotografato nella prima fase.

Per ogni fascicolo analizzato ho raccolto dati in merito alla materia oggetto di controversia e allo stato del procedimento.

Nell'espletamento di questa fase ho effettuato un'ulteriore scrematura del campione di analisi mediante l'applicazione dei c.d. motivi di scarto, che sono stati individuati nei seguenti (v. fig. 16)³:

- materia di usucapione: l'orientamento consolidatosi presso il Tribunale di Trento ritiene, infatti, che la mediazione non possa costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale avente ad oggetto controversie in materia di usucapione. Questo orientamento trova giustificazione nell'applicazione nel territorio del sistema tavolare. Non è possibile per le parti addivenire all'intavolazione di un diritto reale usucapito per effetto di un accordo raggiunto al tavolo di mediazione⁴;
- constatazione del già esperito tentativo di mediazione obbligatoria, demandata, volontaria;
- constatazione della già esperita negoziazione assistita obbligatoria;
- parte contumace;
- parte priva di procuratore;
- udienza fissata per la precisazione delle conclusioni;

³ L'individuazione dei c.d. motivi di scarto è stata effettuata prendendo a modello essenzialmente quelli enucleati in seno ai progetti sviluppati e implementati presso il Tribunale di Firenze, includendo altresì la materia dell'usucapione per le ragioni di cui nel testo: per il riferimento al c.d. modello fiorentino v. *supra* nt. 3.

⁴ A riguardo si veda, per tutte, Trib. Trento sez. I, 26.03.2019, n. 291 – est. R. Fermanelli, che testualmente sancisce “[...] in ordine alla necessità di procedere a mediazione obbligatoria; infatti l'eventuale accordo raggiunto tra le parti in tale sede non potrebbe essere oggetto di intavolazione, sicché imporre l'espletamento di tale procedura determina a carico delle parti un onere sia in termini economici che di speditezza del procedimento del tutto inutile”.

- udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio;
- art. 309, co. 2, c.p.c.




FIGURA 16

Come già anticipato, un'ampia porzione del Ruolo Generale della Dott.ssa Tolettini è costituita da cause aventi ad oggetto materie ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28 cit.

Nella quasi totalità dei casi analizzati relativi alla menzionata categoria, ho positivamente riscontrato come le parti avessero già esperito il tentativo di mediazione obbligatoria prima dell'instaurazione della causa.

A tal riguardo, rileva sottolineare come, in accordo con la Dott.ssa Tolettini, ho ritenuto assolta la condizione di procedibilità in tutti i casi in cui, a seguito della comunicazione alla controparte dell'invito a comparire al primo incontro di mediazione, non è seguita la di costei adesione ovvero le parti, al primo incontro di mediazione, hanno dichiarato di non

essere intenzionate ad andare oltre al primo incontro, avente natura meramente informativa⁵.

In un caso, invece, ho ritenuto utile vagliare gli indici di mediabilità nonostante parte attrice avesse già esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto dal verbale di mediazione emergeva che la parte aderente si era presentata all'incontro priva dell'assistenza di un legale⁶.

Per quanto concerne, invece, altre due cause, l'una causa in materia di divisione di beni caduti in comunione ereditaria, l'altra in materia di servitù, ho ritenuto necessario valutare i fascicoli unitamente al magistrato, per le seguenti ragioni:

- nella prima causa, pur avendo parte attrice depositato verbale di mediazione attestante l'esito negativo del tentativo esperito, il convenuto, costituendosi, spiegava domanda riconvenzionale, ampliando l'oggetto della domanda di divisione⁷;

⁵ In giurisprudenza si rilevano due orientamenti in merito all'integrazione della condizione di procedibilità con particolare riferimento all'espletamento del primo incontro di mediazione. Per un verso, si ricordano le recenti pronunce della Corte di Cassazione che accordano a detto incontro *de facto* funzione meramente informativa, con la conseguenza che, in esso, all'esito dell'esposizione da parte del mediatore delle necessarie informazioni circa la funzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione, le parti avranno la facoltà o di interrompere il confronto, determinando così l'esito negativo del tentativo di mediazione, o di procedere oltre, e discutere dell'oggetto del conflitto: in questi termini, Cass., sez. III, 27.03.2019, n. 8473, confermata da Id., 09.05.2019, n. 18089.

Per altro verso, taluna giurisprudenza di merito ha abbracciato, anche dopo le succitate pronunce del giudice di legittimità, un diverso orientamento, volto a dare attuazione al c.d. principio di effettività della mediazione. Secondo questo orientamento, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può ritenersi integrata solo nei casi in cui le parti abbiano effettivamente aperto nel primo incontro una discussione in merito al conflitto che le coinvolge, andando oltre la fase introduttiva avente carattere informativo. Cfr. a riguardo, tra le altre, Trib. Roma, sez. XIII, 26.05.2016; Trib. Firenze, sez. III, 08.05.2019; Trib. Bologna, sez. IV, 28.07.2021, n. 1833 – est. S. Smurro.

⁶ La giurisprudenza ritiene che, laddove la parte invitata si presenti sprovvista di assistenza tecnica e si rifiuti di nominare un legale, si integra il presupposto per irrogare la sanzione di cui all'art. 8, co. 4-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010, oltre che un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c. Cfr. Trib. Vasto, ord., 09.04.2018 – est. F. Pasquale.

⁷ La giurisprudenza di merito ritiene che il convenuto non sia onerato di tentare autonomo procedimento di mediazione per le domande riconvenzionali che sono state og-

- nella seconda, invece, ho rilevato che il tentativo di mediazione era stato esperito nei confronti di soggetti diversi dagli odierni convenuto e terzo chiamato. In particolare, la domanda di mediazione era stata promossa nei confronti del precedente proprietario dell'immobile asseritamente servente, peculiarità eccepita, peraltro, tanto dal convenuto, quanto dal terzo chiamato⁸.

Alla luce delle summenzionate considerazioni e in applicazione dei motivi di scarto, i fascicoli analizzati nel merito sono stati 18, pari al 27,69 % del campione di analisi (v. fig. 16).

In tutti i casi in cui le controversie concernevano materie non soggette a mediazione obbligatoria, nonché con riferimento ai predetti tre fascicoli, ho scrupolosamente letto gli atti di causa al fine di rilevare la presenza dei c.d. indici di mediabilità.

Tali indici, invero, sono individuati genericamente dalla norma di riferimento (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 cit.) nella natura della causa, nel comportamento delle parti, nello stato dell'istruttoria. A titolo esemplificativo di una loro concretizzazione si possono indicare: esiguità dell'importo conteso; constatazione dell'esistenza di una parte disposta alla risoluzione della lite in via bonaria; constatazione della formulazione di proposte transattive anche per evitare un contenzioso dispendioso, ecc.

getto di contraddittorio tra le parti al tavolo di mediazione avviato dall'attore. L'improcedibilità della domanda giudiziale, infatti, potrà essere eccepita solo con riferimento alle c.d. riconvenzionali inedite. Cfr. Trib. Palermo, sez. III, ord., 27.02.2016 – est. G. Nozzetti; Trib. Roma, sez. V, 18.01.2017, n. 828 – est. P. D'Avino; Corte App. Catanzaro, sez. I, 25.02.2021, n. 247.

⁸ Con riferimento all'eccezione sollevata dal terzo v. Trib. Mantova, sez. I, ord., 14.06.2016 – est. M. Bernardi, secondo cui “[...] la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi in quanto a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione; c) l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione”. In senso conforme, Trib. Roma, sez. V, 18.01.2017, n. 828 – est. P. D'Avino.

Per quanto riguarda, invece, le cause vertenti su materie soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 cit., ove questa non fosse stata assolta, ho verificato l'eventuale formulazione di eccezioni da parte del convenuto in merito al mancato esperimento del tentativo obbligatorio.

Nonostante sia emerso che nella maggior parte dei casi la condizione di procedibilità della domanda fosse stata effettivamente integrata, in quattro fascicoli ho rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione e in due il mancato invito alla negoziazione assistita.

In tre ipotesi, tutte concernenti materie di cui all'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 cit., il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda (v. fig. 17).




FIGURA 17

Laddove sono emersi indici di mediabilità ovvero ho rilevato il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, ho redatto una c.d. scheda del processo contenente tutti gli elementi utili alla valutazione circa la inviabilità in mediazione della causa, successivamente valutati dalla Dott.ssa Tolettini.

In particolare, nella scheda ho indicato i dati generali della causa; la materia; la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della controversia, distinguendoli in base alla posizione delle parti; la descrizione degli indici di mediabilità rapportati al caso concreto; le eccezioni di improcedibilità sollevate dalle parti.

Con riferimento ai 18 fascicoli studiati ho formulato proposte di invio delle parti in mediazione con riguardo alle cause di tre fascicoli, due dei quali concernenti ipotesi in cui non era stata integrata la condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n. 28 cit. e uno in quanto sussistenti gli indici di mediabilità (v. fig. 18).




FIGURA 18

Le ragioni di mancato invio delle parti in mediazione nei residui fascicoli aventi ad oggetto materie soggette a condizione obbligatoria sono state di due tipi:

- pendenza di trattative tra le parti e contestuale istanza di rinvio dell'udienza, formulata dalle parti;
- pendenza del procedimento di mediazione avviato dalle parti dopo l'iscrizione a ruolo del procedimento giudiziale.

Le tre cause oggetto di proposta di rinvio in mediazione hanno ad oggetto liti in materia di diritti reali di servitù, divisione, successione (v. fig. 19).




FIGURA 19

Avendo riguardo allo stato del procedimento, ho rilevato che la celebranda udienza di dette vertenze era stata fissata per la comparizione delle parti e trattazione della causa (v. fig. 20).



FIGURA 20

Tutto ciò premesso, preme evidenziare che, in ragione del periodo emergenziale che ha interessato e sta interessando il Paese, l'espletamento della seconda fase è stato adeguato alle modalità di celebrazione delle udienze, ossia la trattazione scritta.

In particolare, in accordo con la Dott.ssa Tolettini, ho analizzato alcuni dei fascicoli tanto prima quanto successivamente al deposito delle

note di trattazione scritta. Questo, infatti, mi ha consentito di valutare con la dovuta attenzione tanto il contegno assunto dalle parti, quanto la presenza dei c.d. motivi di scarto (es. per l'operare dell'art. 309 c.p.c.).

In accordo con la Dott.ssa Tolettini, si è ritenuto opportuno, in particolare, effettuare una doppia analisi dei fascicoli in cui le parti avevano già dato atto, anche più volte, nelle precedenti udienze, della pendenza di trattative ovvero, per tale ragione, avevano depositato istanze di richiesta di rinvio dell'udienza. Quindi, ho analizzato il fascicolo prima del deposito delle note di trattazione al fine di individuare eventuali indici di mediabilità, e l'ho ristudiato successivamente al deposito delle note d'udienza scritte.

All'esito di tale seconda analisi, nell'ipotesi in cui fosse stato comunicato il protrarsi delle trattative, ho scartato il fascicolo per una rivalutazione prima della fissanda udienza. Nel caso in cui, invece, le parti avessero dato atto dell'esito negativo delle trattative stragiudiziali, ho valutato unitamente alla Dott.ssa Tolettini l'ipotesi di invio in mediazione ovvero di ritenere esaurite le *chances* per le parti di comporre bonariamente la lite al tavolo di mediazione.

4. (segue) Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione: contenzioso sopravvenuto dal 22.03.2021

Per quanto concerne il contenzioso sopravvenuto dal 23.03.2021, preciso che, nonostante il campione di analisi fosse costituito da 25 fascicoli, di fatto sono state oggetto di analisi in questa seconda fase solo due cause.

Applicando poi a queste due cause i c.d. motivi di scarto, ho escluso che esse potessero essere analizzate nel merito, in quanto con riguardo a una delle liti ho riscontrato la mancata costituzione del convenuto; l'altra verteva in materia di usucapione (v. fig. 21).

I fascicoli relativi al campione di analisi del contenzioso sopravvenuto non sono stati oggetto di analisi ulteriori.




FIGURA 21

5. Fase 3. Analisi giudiziale

La Dott.ssa Tolettini, all'esito dell'analisi della scheda del processo, da me redatta, è stata tenuta a decidere se:

- inviare le parti in mediazione, in quanto rilevata e/o eccepita l'improcedibilità della domanda giudiziale, pure alla luce della rilevazione di taluni indici di mediabilità;
- non inviare le parti in mediazione, poiché non sussistevano sufficienti elementi per esprimere una valutazione positiva di mediabilità della controversia (c.d. non invio nel merito);
- non inviare le parti in mediazione per ragioni procedurali ovvero per comportamenti delle parti (c.d. non invio tecnico)⁹, e cioè per:
 - applicabilità dell'art. 309 c.p.c.;
 - contumacia di una delle parti;
 - mediazione pendente;
 - proposta conciliativa;

⁹ Si è ritenuto opportuno riprendere dall'esperienza fiorentina, su cui v. *supra* nt. 3, anche le tipologie di esiti cui la fase della c.d. analisi giudiziale può giungere.

- trattative pendenti;
- altri rinvii per medesimi incumbenti;
- altro.

A fronte delle mie tre proposte di invio delle parti in mediazione, la Dott.ssa Tolettini ha emesso due ordinanze di rinvio, rilevando l'improcedibilità della domanda giudiziale e concedendo quindi il termine di 15 giorni alle parti per provvedere a dare impulso al tentativo di mediazione mediante deposito della domanda di mediazione presso un organismo di mediazione competente (v. fig. 22).



FIGURA 22

Le cause per cui è stato disposto il rinvio in mediazione per decisione giudiziale, ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 cit., erano tutte allo stato del procedimento consistente nella celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa (v. fig. 23) e vertevano su materia di diritti reali di servitù e successione (v. fig. 24).



FIGURA 23




FIGURA 24

Per quanto concerne invece la terza lite per cui avevo proposto l'invio delle parti in mediazione, la Dott.ssa Tolettini ha deciso di non ordinare *iussu iudicis* alle parti di tentare la mediazione, in quanto ha escluso sussistessero i presupposti per definire bonariamente la controversia al tavolo di mediazione (c.d. non invio nel merito). Le parti, infatti, nel caso di specie, pur avendo precedentemente rappresentato alla Dott.ssa Tolettini la pendenza di trattative serie che avrebbero potuto portare al perfezionamento di un accordo, hanno dato successivamente atto che stragiudizialmente non erano riuscite a giungere a una composizione amichevole della controversia. Il magistrato ha quindi ritenuto di prendere atto di tale tentativo già compiuto dalle parti e del suo fallimento¹⁰.

6. (segue) *Fase 3. Invii giudiziali in mediazione: ordinanze del giudice, Dott.ssa Alessandra Tolettini*

Al fine di acquisire tutti i dati utili a fotografare la prassi del Tribunale di Trento in materia di mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 cit. e successive modifiche, ho altresì raccolto i dati relativi alle cause pendenti in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa

¹⁰ Trattasi della causa in cui la parte aderente si era presentata al tavolo di mediazione rifiutando l'assistenza tecnica di un legale.

Tolettini per cui quest'ultima ha emesso ordinanza di invio giudiziale delle parti in mediazione tanto in epoca antecedente al periodo di affiancamento, quanto durante l'espletamento del presente Progetto.

In particolare, la Dott.ssa Tolettini ha demandato in mediazione quattro liti, in merito alle quali ho provveduto a rilevare i dati relativi alla materia (macrocategoria e microcategoria) e stato del procedimento.

Come si evince dal grafico, anche in questo caso tutti i fascicoli riguardavano materie soggette a mediazione obbligatoria (v. fig. 25). Di questi quattro, inoltre, ben tre riguardano la categoria dei diritti reali (v. fig. 26).




FIGURA 25




FIGURA 26

La causa vertente in materia di successione e proprietà è stata rinviata in mediazione prima dell'inizio del Progetto pilota "Giustizia e

Mediazione”, mentre quelle aventi ad oggetto l’acquisto a titolo originario della proprietà durante l’espletamento del medesimo.

Per quanto concerne lo stato del procedimento, rilevo che, per tutti e quattro i fascicoli oggetto di analisi, l’ordinanza è stata emessa all’esito dell’udienza di comparizione e trattazione (v. fig. 27).




FIGURA 27

Preciso che ho altresì rilevato che in tre dei succitati fascicoli il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda, non avendo l’attore precedentemente incardinato il procedimento obbligatorio di mediazione *ex art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28 cit.* In particolare, le cause in cui l’eccezione è stata sollevata inerivano la materia di:

- successioni (divisione di beni caduti in successione);
- diritti reali (usucapione);
- diritti reali (proprietà).

7. Fase 4. Esiti rilevati alla c.d. udienza di ritorno

L’ultima fase del Progetto coincide con la c.d. udienza di ritorno, ossia l’udienza fissata allo scadere dei tre mesi di durata massima della mediazione ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 6, d.lgs. n. 28 cit. In tale udienza si sono verificati gli effetti conseguenti al rinvio giudiziale in mediazione.

A tale fase è stato possibile dare attuazione in modo parziale, in quanto non tutte le udienze di ritorno delle cause inviate in mediazione sono state celebrate durante lo svolgimento del Progetto.

Inoltre, come anticipato, in ragione del periodo di congedo della Dott.ssa Tolettini, decorrente dal mese di agosto 2021, detta fase è stata posta in essere mediante consultazione dei fascicoli nella cancelleria del Tribunale di Trento su indicazione della Dott.ssa Maria Giovanna Salsi, alla quale è stato affidato il Ruolo Generale della Dott.ssa Tolettini.

Alle udienze di ritorno ho in primo luogo provveduto a verificare:

- la mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- la richiesta di rinvio per la pendenza di trattative;
- l'estinzione del procedimento;
- la prosecuzione del procedimento;
- la richiesta di rinvio per pendenza della mediazione.

Nell'ipotesi in cui le parti sono comparse, tanto nelle udienze celebrate in presenza, quanto in quelle svolte in trattazione scritta mediante il deposito di note d'udienza, ho rilevato se la mediazione:

- fosse stata svolta;
- non fosse stata svolta;
- fosse pendente.

Nei casi in cui la mediazione era stata svolta, ho altresì verificato l'esito della stessa:

- accordo;
- mancato accordo;
- esito negativo al primo incontro;
- mancata adesione;
- mancato deposito dell'istanza di mediazione.

8. (segue) Fase 4. Esiti alle udienze di ritorno con riguardo agli invii giudiziari in mediazione proposti dall'assistente del giudice, Dott.ssa Arianna Martini

Per quanto concerne gli invii giudiziari in mediazione ordinati all'esito della proposta di invio da me formulata, al 21.11.2021, è stato

possibile verificare gli esiti di uno solo dei due ordini giudiziari pronunciati dalla Dott.ssa Tolettini.

All'udienza di ritorno del fascicolo avente ad oggetto la controversia in materia di diritto di servitù ho potuto verificare che le parti, in udienza, hanno dato atto al giudice della pendenza del procedimento di mediazione, chiedendo quindi il rinvio della causa a nuova udienza.

9. Fase 4. Esiti alle udienze di ritorno con riguardo agli invii giudiziari in mediazione ordinati dal giudice, Dott.ssa Alessandra Tolettini

Con riferimento agli invii in mediazione ordinati dalla Dott.ssa Tolettini, al 21.11.2021, l'udienza di ritorno è stata svolta solo con riguardo a tre dei quattro fascicoli per cui era stata emessa ordinanza di invio in mediazione *iussu iudicis*.

Come si evince dal grafico (v. fig. 28), relativamente a due vertenze le parti hanno partecipato all'udienza di ritorno chiedendo la prosecuzione del processo, non avendo le stesse raggiunto un accordo al tavolo di mediazione.

Peculiare risulta essere il caso relativo a una delle controversie in materia di usucapione, ove le parti, dato atto al giudice che il procedimento di mediazione aveva avuto esito positivo, hanno chiesto alla Dott.ssa Tolettini di tradurre il contenuto dell'accordo raggiunto in sede stragiudiziale nel processo verbale di cui all'art. 185 c.p.c.



FIGURA 28

In ogni caso, in nessuna delle cause inviate in mediazione dalla Dott.ssa Tolettini è stato rilevato il mancato deposito dell'istanza di mediazione ovvero la mancata adesione di una delle parti (v. fig. 29).



FIGURA 29

Per quanto concerne il dato relativo all'esito del procedimento di mediazione incardinato per ordine del giudice, come anticipato, con riferimento a una delle due vertenze in materia di usucapione, le parti hanno riferito al giudice di aver raggiunto l'accordo al tavolo di mediazione, preferendo tuttavia procedere con la trasfusione dello stesso nel processo verbale di cui all'art. 185 c.p.c. Le parti, infatti, hanno deciso di utilizzare detto titolo per l'intavolazione dei diritti reali acquisiti.

Si rileva, invece, che per quanto concerne la lite in materia di successioni, e in particolare su divisione di beni caduti in successione, il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo al primo incontro. Anche la controversia in materia di diritti reali-proprietà non è stata composta al tavolo di mediazione, non avendo ivi le parti raggiunto un accordo (v. fig. 30).




FIGURA 30

SEZIONE II

AFFIANCAMENTO DEL SECONDO MAGISTRATO
(Dott.ssa Renata Fermanelli)

SOMMARIO: *1. Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso pendente. 2. Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione. 3. Fase 3. Analisi giudiziale. 4. Fase 4. Esiti rilevati all'udienza di ritorno.*

1. Fase 1. Individuazione del campione di analisi e fotografia del contenzioso pendente

In ragione del ridotto numero di incontri con la Dott.ssa Renata Fermanelli, al fine di dare attuazione al Progetto, è stata effettuata una scelta di metodo. In particolare, si è deciso di selezionare un campione circoscritto di cause pendenti, in seno al Ruolo Generale del magistrato affiancato, da sottoporre alle quattro fasi di analisi.

Il campione è stato inizialmente individuato selezionando il contenzioso ordinario vertente in materia di contratti, responsabilità professionale e responsabilità extracontrattuale. Per quanto concerne la materia contrattuale, sono stati privilegiati i contratti di appalto, compravendita di cose mobili, somministrazione, contratti d'opera intellettuale e contratti atipici.

Il campione da cui ho ricavato le informazioni necessarie al monitoraggio della prassi giudiziale dell'invio in mediazione delle parti è stato quindi integrato, di settimana in settimana, per effetto dell'analisi dei fascicoli delle udienze che si sarebbero celebrate in quella successiva, e dunque durante l'attuazione della seconda fase.

Ebbene, facendo applicazione dei motivi di eliminazione, il campione di analisi individuato in questa prima fase, costituito da 125 fascicoli, non è stato ridotto.

Ho quindi proceduto alla fotografia del campione di studio in base ai seguenti criteri:

- materia: macrocategorie e microcategorie;
- natura delle parti;
- stato del processo.

Come anticipato, necessariamente le macrocategorie rilevate sono state contratti, responsabilità extracontrattuale e responsabilità professionale (v. fig. 31).




FIGURA 31

Con riferimento alla materia contrattuale, si evince dal grafico (v. fig. 32) che la più parte delle liti di cui al campione di studio riguarda contratti di appalto (38,27 %), seguiti dai contratti d'opera intellettuale (17,28%) e dai contatti di compravendita di cose mobili e contratti atipici (14,81%).




FIGURA 32

Con riferimento al circoscritto numero di pendenze in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa Fermanelli, ho rilevato che sei liti, di cui cinque relative alla categoria della responsabilità professionale, e in particolare responsabilità medica, e una in materia di locazione, risultavano soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche. Si ricorda che la qualificazione della categoria della controversia nella prima fase di studio è stata registrata secondo l'individuazione effettuata dalla parte che ha iscritto a ruolo la causa.

Per quanto concerne invece lo stato del procedimento, ho potuto rilevare che il 37,90% del contenzioso pendeva in fase di assunzione dei mezzi di prova, mentre per il 34,68% la celebranda udienza era quella per la comparizione delle parti e la trattazione della causa (v. fig. 33).




FIGURA 33

Avendo riguardo alla natura delle parti, invece, ho rilevato che oltre il 50% degli attori era persona fisica, mentre nel caso dei convenuti per il 44,88 % trattavasi di società di capitali (v. figg. 34 e 35).




FIGURA 34




FIGURA 35

2. Fase 2. Studio del fascicolo e proposta di invio in mediazione

Ho dato attuazione alla seconda fase del Progetto, anche nell'affiancamento della Dott.ssa Fermanelli, in modo progressivo, ovvero analizzando, di settimana in settimana, i fascicoli delle udienze che si sarebbero celebrate in quella successiva.

Al giorno 18.11.2021 ho analizzato 30 dei fascicoli fotografati nella prima fase, provvedendo a raccogliere i dati riguardanti la materia oggetto della lite e lo stato del procedimento.

Essendo stata disposta per la quasi totalità delle cause pendenti la trattazione scritta della celebranda udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ho provveduto a vagliare il fascicolo più volte. La lettura degli atti e delle note d'udienza mi ha consentito di cogliere, anche in questo caso, elementi utili per l'indagine degli indici di mediabilità come pure la presenza dei motivi di scarto (in particolare con riguardo all'operare dell'art. 309 c.p.c.).

Come anticipato, parte delle cause di cui al campione di studio sono soggette a condizione di procedibilità *ex art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28 cit.* Potendo in questa fase analizzare in modo maggiormente approfondito il campione di studio individuato, ho rilevato che in due vertenze la parte

aveva incardinato prima dell'instaurazione del processo il procedimento di mediazione obbligatorio, ancorché questo avesse avuto esito negativo. Solo in un caso, invece, qualificato da parte attrice come vertente in materia di locazione di beni mobili, il convenuto ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

In quattro cause pendenti in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa Fermanelli, inoltre, l'attore aveva provveduto a invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014. Trattavasi di liti in materia di responsabilità extracontrattuale, contratto di compravendita di cose mobili e contratto atipico.

Ciò premesso, ho ritenuto opportuno vagliare nel merito la sussistenza di indici di mediabilità di tre liti per cui le parti avevano già integrato la condizione di procedibilità. In particolare, due liti erano soggette al tentativo di negoziazione assistita: una in materia di responsabilità extracontrattuale e una in materia di contratto di compravendita di cose mobili. Soggetta al tentativo di mediazione era, invece, la vertenza in materia di responsabilità professionale medica.

Alla luce delle predette considerazioni e in applicazione dei c.d. motivi di scarto, i fascicoli studiati nel merito sono stati 12, pari al 37,50% del campione di studio (v. fig. 36).




FIGURA 36

Come si evince dal grafico (v. fig. 37), ho rilevato indici di mediabilità in due fascicoli, provvedendo quindi alla redazione della c.d. scheda del processo, contenente tutti gli elementi utili alla successiva valutazione della Dott.ssa Fermanelli circa la inviabilità in mediazione della causa.

Nella scheda del processo ho indicato i dati generali della causa, la materia, la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della controversia, distinguendoli in base alla posizione delle parti, la descrizione degli indici di mediabilità parametrati sul caso concreto, le eccezioni di improcedibilità eventualmente sollevate dalle parti.




FIGURA 37

Come si evince dal grafico di seguito riportato (v. fig. 38), la formulazione della proposta di rinvio in mediazione *iussu iudicis* riguardava cause in materia contrattualistica, l'una relativa a un contratto di agenzia¹¹, l'altra relativa a un contratto di locazione di beni mobili, soggetta quindi alla condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n. 28 cit.

¹¹ A seguito della lettura del fascicolo, la qualificazione della categoria della controversia è stata rivista rispetto a come registrata nella prima fase di studio. Parte attrice aveva individuato la causa come vertente in materia di contratto d'appalto.



FIGURA 38

Avendo riguardo allo stato del procedimento (v. fig. 39), diversamente dai dati raccolti in merito alle cause in seno al Ruolo Generale della Dott.ssa Alessandra Tolettini, per quanto concerne le ipotesi di proposta di rinvio di liti nel Ruolo Generale della Dott.ssa Renata Fermanelli ho rilevato che la celebranda udienza di dette vertenze era stata fissata l'una per la assunzione mezzi di prova e l'altra per la comparizione delle parti e trattazione della causa.




FIGURA 39

Nonostante per la più parte delle pendenze analizzate in questo affiancamento della Dott.ssa Fermanelli non abbia individuato indici di mediabilità utili a emettere un'ordinanza di rinvio *iussu iudicis* in mediazione, ho provveduto in ogni caso a raccogliere dati in merito a materia e stato del procedimento.

Con riguardo, invece, alla materia della causa, ho rilevato come il 50% delle cause vertesse in materia contrattualistica, il 30% del contenzioso avesse ad oggetto la responsabilità extracontrattuale e, infine, il

20% riguardasse liti relative alla categoria della responsabilità professionale (v. fig. 40).



FIGURA 40

Avendo riguardo in particolare alla materia contrattualistica ho altresì rilevato che un'ampia fetta delle cause oggetto di analisi atteneva a contratti di appalto (v. fig. 41).




FIGURA 41



FIGURA 42

Da ultimo si evidenzia come anche in questo caso lo stato del procedimento rilevato si presenta particolarmente diversificato, pendendo le cause per il 50 % in fase di comparizione e trattazione, per il 40% in fase di assunzione di mezzi di prova e per il 10 % in fase di ammissione dei mezzi di prova (v. fig. 42).

3. Fase 3. Analisi giudiziale

La Dott.ssa Fermanelli ha emesso una solo ordinanza di rinvio, avendo rilevato l'effettiva presenza di indici di mediabilità, già evidenziati nella c.d. scheda del processo. La giudice, con il predetto provvedimento, ha concesso alle parti termine di 15 giorni per dare impulso al tentativo di mediazione mediante deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo di mediazione competente.

La causa per cui è stata disposta la mediazione *iussu iudicis* ha riguardato la controversia in materia di contratto di agenzia, pendente in fase di assunzione dei mezzi di prova.

Per quanto concerne la seconda proposta di invio da me formulata, invece, la Dott.ssa Fermanelli ha deciso di non inviare le parti in mediazione (c.d. non rinvio nel merito). Oltre a non ravvisare sufficienti elementi per esprimere una valutazione positiva di mediabilità della lite, il magistrato ha ritenuto che la controversia non avesse ad oggetto un contratto di locazione, come eccepito dal convenuto e qualificato da parte

attrice. La causa infatti riguardava l'adempimento di un ulteriore accordo stipulato dalle parti, da qualificare come differente e autonomo rispetto all'originario contratto di locazione.

4. Fase 4. Esiti rilevati all'udienza di ritorno

All'ultima fase del Progetto, coincidente con la c.d. udienza di ritorno, non è stato possibile dare attuazione, in quanto l'udienza di ritorno della causa inviata *iussu iudicis* in mediazione è stata fissata in periodo successivo alla data di conclusione del Progetto.

SEZIONE III

BILANCIO FINALE DELL'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO PILOTA
“GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”

L'ambito di indagine del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” di cui nelle pagine a precedere si è dato conto è stata la prassi della mediazione presso il Tribunale di Trento, in particolare nella sua declinazione di mediazione *iussu iudicis* ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche.

Più nello specifico lo scopo dell'affiancamento dei due magistrati coinvolti nell'attuazione del Progetto è stato duplice. Per un verso, si è trattato di verificare se le parti della causa resa pendente avanti al Tribunale di Trento avessero integrato la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie per le quali il tentativo di mediazione è previsto *ex art. 5, co. 1-bis*, d.lgs. n. 28 cit. Per l'altro, in caso di controversia non soggetta a c.d. tentativo obbligatorio di mediazione, si è trattato di esaminare il fascicolo di causa al fine di rilevare la presenza di c.d. indici di mediabilità che consentissero di formulare una proposta al giudice affiancato di ordinare alle parti di tentare la mediazione, ai sensi del summenzionato art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 cit.

Per poter dare compiuta attuazione al Progetto, anche mediante proiezione grafica delle sue risultanze, è stato necessario procedere con un *iter* di analisi strutturato su quattro fasi, che consentisse (1) di selezionare il campione di studio; (2) fotografare il contenzioso pendente e sopravveniente nelle varie fasi di indagine e, successivamente, (3) valutare la mediabilità della causa; infine (4) verificare, ove la proposta di invio delle parti in mediazione, fatta al giudice affiancato, fosse stata da costui accolta, quale esito la mediazione abbia avuto e, quindi, se essa si sia conclusa con un accordo tra le parti compositivo della lite.

L'articolazione dell'*iter* di analisi dei fascicoli è stata inizialmente tracciata prendendo a modello i Progetti sulla mediazione disposta dal

giudice pensati e attuati presso il Tribunale di Firenze, sotto la guida della Prof.ssa Paola Lucarelli, a partire del Progetto Nausicaa sino ad oggi, progetti che si sono distinti a livello nazionale nella promozione e diffusione della cultura della gestione stragiudiziale dei conflitti.

Pur avendo a modello gli ambiziosi progetti, l'esecuzione del Progetto "Giustizia e Mediazione" presso il Tribunale di Trento le fasi di indagine e l'individuazione dei dati oggetto di registrazione ha necessitato taluni adattamenti rispetto al paradigma fiorentino di riferimento, in ragione delle peculiarità del contenzioso pendente avanti al Tribunale trentino (si pensi, oltre al resto la singolarità del contesto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in cui trova applicazione nel regime della pubblicità immobiliare il sistema tavolare, profilo, questo, che incide non poco in materia di trasferimento dei diritti reali), nonché del momento storico in cui il Progetto è stato attuato (e il riferimento è qui alla disciplina emergenziale applicata al processo civile dovuta alla situazione pandemica che ha comportato l'introduzione della c.d. trattazione scritta della causa).

Per quanto concerne il campione di analisi oggetto di studio in seno al Progetto, le proiezioni grafiche dei dati raccolti, e pubblicate nelle pagine a precedere, offrono uno spaccato concreto della pratica giudiziale dell'invio delle parti in mediazione presso il Tribunale di Trento. Sotto questo profilo, il Progetto "Giustizia e Mediazione" ha senza dubbio raggiunto il suo scopo.

In una prospettiva futura, gli esiti del Progetto possono gettare luce sulla tipologia di liti, pendenti presso il Tribunale di Trento, che appaiono potenzialmente mediabili. Non solo.

Lo schema di indagine adottato per la sua attuazione si è rivelato utile anche per la rilevazione, applicazione e promozione di altri strumenti volti alla composizione autonoma del contenzioso civili, quali la negoziazione assistita dagli avvocati (l. n. 162 del 2014) e i procedimenti sommari anche a fine conciliativo, quali la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (696-*bis* c.p.c.). In questa direzione si sono espressi i magistrati affiancati.

Il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" si è rivelato, infatti, quale modello operativo, per così dire, 'di base' per fotografare le cause in cui

le parti possano trovare una soluzione condivisa alla controversia e favorire una tale composizione.

In tale prospettiva, chiaro è come il coinvolgimento di altri Dipartimenti dell'Università di Trento (quali, ad esempio, quelli di Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni) potrebbe essere di grande utilità agli sviluppi futuri del Progetto. Essi, infatti, potrebbero predisporre strumenti e sistemi informatici che consentano una più agile selezione del campione di analisi relativo a cause potenzialmente componibili in sede stragiudiziale, adottando i criteri già individuati quali i c.d. motivi di scarto e le cause di eliminazione, nonché in base a materia della controversia, natura delle parti e stato del procedimento.

In conclusione, il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione", pur nel suo circoscritto campo applicativo, ha avuto esito positivo, costituendo un primo passo non solo, e non tanto, verso la deflazione del carico giudiziario, ma una soluzione del conflitto ispirata ai principi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità grazie alla valorizzazione dell'autonomia delle parti nella composizione della loro lite. Esso si colloca nel solco tracciato, e di recente rinvigorito, dal legislatore, il quale ha inteso potenziare gli strumenti ADR.

Si auspica quindi che il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" possa rappresentare il primo di una serie di progetti diretti allo studio e alla promozione delle prassi in tema, auspicabilmente, non solo di mediazione disposta dal giudice, ma anche di impiego di tutti gli strumenti giudiziali che favoriscano la composizione amichevole della controversia. Progetti che, per questo, si spera possano estendere il proprio campo applicativo a tutto il contenzioso civile e mirino all'affiancamento di tutti i giudici cui esso è assegnato da parte di c.d. assistenti del giudice preparati e attenti agli indici di conciliabilità della lite.

CAPITOLO II

IL GIUDICE QUALE PROMOTORE DI UNA GIUSTIZIA CONSENSUALE

RIFLESSIONI A MARGINE DEL PROGETTO PILOTA “GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”

*Silvana Dalla Bontà**

SOMMARIO: 1. *“Giustizia e Mediazione”*: origini, finalità e riscontri di un Progetto pilota nato dalla collaborazione tra università, regione e tribunale sulla scia di prassi virtuose maturate nel panorama nazionale. 2. Una lettura organica e di contesto dei dati raccolti in attuazione del Progetto. 3. La mediazione disposta dal giudice... 3.1. (segue) ...nel quadro di un sapiente impiego degli strumenti giudiziali lato sensu conciliativi. Tra differenze, potenzialità e criticità di conciliazione giudiziale, proposta conciliativa o transattiva del giudice, mediazione iussu iudicis... 3.2. (segue) ...e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. 4. Le promesse dell'incipiente riforma del processo civile nei principi della legge delega n. 206 del 2021. 5. La formazione dei magistrati e la sinergia tra uffici giudiziari e università nel quadro dell'Ufficio per il Processo quale chiave di volta per la promozione di una giustizia consensuale.

1. “Giustizia e Mediazione”: origini, finalità e riscontri di un Progetto pilota nato dalla collaborazione tra università, regione e tribunale sulla scia di prassi virtuose maturate nel panorama nazionale

Il Progetto “Giustizia e Mediazione”, promosso dall'Università di Trento-Facoltà di Giurisprudenza, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e il Tribunale di Trento, nasce quale progetto pilota, a

* Professoressa Associata di Diritto Processuale civile nell'Università di Trento, Referente scientifica, per la parte processualcivile, del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”.

durata limitata (otto mesi), quale esperimento volto a tradurre nella realtà locale pratiche virtuose maturate nel contesto nazionale¹, dirette a favorire una gestione efficace, efficiente – e attenta alle specificità del caso concreto – del contenzioso civile, pendente e sopravvenuto, sì da favorirne, in presenza delle condizioni di legge, la soluzione conciliativa ove questa risulti appropriata². In particolare, il Progetto “Giustizia e Mediazione” si è mosso sulla scia della felice esperienza sviluppata dal c.d. modello fiorentino, ideato, realizzato e attuato presso il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze, su impulso dell’Università di Firenze e del Laboratorio Un Altro Modo, sotto la direzione della Professoressa Paola Lucarelli³. Modello che mirava e mira a implementare e applica-

¹ Piace qui ricordare come la promozione e diffusione di ‘buone prassi’ risuonasse già cruciale per la ‘buona amministrazione della giustizia’ nelle parole di Piero Calamandrei, in ID., *Processo e democrazia*, Padova, 1954, 35 ss., 38, dove l’illustre Studioso incisivamente rileva come “in realtà ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipica non è la legge processuale, ma è il costume di chi la mette in pratica. Il diritto scritto non è che un contorno esterno, entro il quale il rilievo, coi colori ed i chiaroscuri, è dato dal costume. [...] Ogni ‘procedimento’ ha questa caratteristica: che, per quanto siano minuziose le norme che disciplinano il suo svolgimento, le attività che lo compongono non possono mai essere previste in maniera così rigorosa da non lasciare un certo margine all’iniziativa e alla discrezione personale di chi è chiamato a compierle”.

² Su tale decisivo quanto delicato obiettivo, da un’angolatura non solo teorica, ma anche pratico-applicativa, si rinvia alle interessanti riflessioni svolte da P. LUCARELLI, N. AMIR, D. ROSEN, H. COHEN, M. ALBERSTEIN, *Fitting the Forum to the Fuss while Seeking the Truth: Lessons from Judicial Reforms in Italy*, in *36 Ohio State J. Disp. Resol.* (2020), 1.

³ Il riferimento è qui a quel ‘modello fiorentino’, che, in attuazione della c.d. Terza Missione dell’università – intesa quale valorizzazione e condivisione della ricerca scientifica con *partner* istituzionali e privati, in ogni campo sociale ed economico interessati all’innovazione e al cambiamento – ha visto il suo esordio, alla fine del 2009 (ben prima, quindi, dell’adozione del d.lgs. n. 28 del 2010), con il Progetto ‘Nausicaa’, dedicato alla conciliazione delegata dal giudice, e a firma del Tribunale di Firenze, dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Firenze, della Regione Toscana, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze (con il suo Laboratorio congiunto tra studiosi ed enti esterni, Un Altro Modo), della Camera di Commercio di Firenze e dell’Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF). Seguiva a tale primo Progetto, detto poi anche Progetto ‘Penelope’ – per i continui ‘tessuti fatti e disfatti’ alla luce dell’intervento della Corte costituzionale con la nota sentenza 6 dicembre 2012,

re, in maniera effettiva e sapiente, la mediazione c.d. suggerita, poi, a fronte dei mutamenti normativi, ordinata, dal giudice ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche⁴.

Nel declinare quella positiva esperienza alla realtà locale trentina – più piccola, per dimensioni di tribunale e numeri di contenzioso, rispetto a quella del modello d'origine – il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” ha adattato quest'ultimo alle peculiarità del territorio, come invero l'adozione di buone prassi sviluppatesi altrove sempre dovrebbe implicare. Il successo di virtuose pratiche altrui in una realtà diversa passa sempre, infatti, per un loro imprescindibile e scrupoloso adeguamento allo specifico contesto ‘di importazione’, nonché per un costante monitoraggio cammin facendo, che porti, ove necessario, a tempestivi adeguamenti.

Con queste premesse, il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” si è posto i seguenti obiettivi, pragmatici e al tempo stesso di ampio respi-

n. 272 e successive reazioni legislative – quello denominato ‘Nausicaa2’, avviato a partire nel 2013 e successivamente rinnovato. Su questi Progetti v. dettagliatamente L. BREGGIA, *La mediazione presa sul serio. Note sulla sperimentazione del Progetto Nausicaa*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione su ordine del giudice a Firenze. Prassi, problemi e linee guida di un modello*, Torino, 2015, 21 ss., nonché i documenti reperibili presso i seguenti indirizzi: www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/Content/Index/42489 (17.01.2022), e www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-274.html (17.01.2022).

A tali Progetti ha fatto seguito il Progetto ‘Giustizia Semplice’, avviato nel 2017, nell'ambito del Patto per la Giustizia per l'attuazione del Piano strategico della Città Metropolitana di Firenze, fra la Città Metropolitana di Firenze, il Tribunale di Firenze, l'Università degli Studi di Firenze (con i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Ingegneria dell'Informazione (DISITlab)), la Camera di Commercio di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio. Tale Progetto vinse il premio ‘PA Sostenibile 2019’, categoria ‘Giustizia, trasparenza, partenariati’, promosso nella sua seconda edizione da FPA in collaborazione con ASviS, all'interno della Manifestazione Forum PA 2019. La dettagliata illustrazione di fasi e dati di questo Progetto è raccolta da E. GUAZZESI, *I dati di Giustizia Semplice*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Milano, 2019, 173 ss.; nonché meditata da un punto di vista sociologico da A. TONARELLI, *L'impatto sociale del Progetto. Una ricerca sulle trasformazioni all'interno del “campo giuridico”*, *ivi*, 223 ss.

⁴ Sulle linee guida gemmate nel Tribunale di Firenze sulla mediazione *iussu iudicis* nel quadro del citato ‘modello fiorentino’, v. A. GHELARDINI, *Le linee guida della mediazione demandata dal giudice nel Tribunale di Firenze*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione dei conflitti*, cit., 261 ss.

ro, volti a incidere su percezione e modo d'essere del sistema 'giustizia'.

In primo luogo, il Progetto ha inteso fotografare il flusso del contenzioso civile assegnato a un magistrato del Tribunale di Trento (in corso d'opera, anche di quello attribuito a un secondo magistrato), nella consapevolezza di come tale 'inventario' rappresenti un dato prezioso (e indispensabile) per qualsiasi considerazione – e quindi intervento – in merito alla gestione efficace ed efficiente del flusso.

In secondo luogo, il Progetto si è assegnato come fine quello di valorizzare il ruolo del giudice quale promotore, *lato sensu* inteso, di una soluzione conciliativa della lite (e possibilmente del conflitto), muovendo dalla constatazione, non solo pratica ma anche teorica, per cui non tutte le controversie portate innanzi al giudice statale trovano la loro migliore soluzione nella via giurisdizionale mediante la pronuncia del giudice⁵. Al contrario, la soluzione più appropriata al caso di specie si rinviene in talune fattispecie nella composizione consensuale della lite, *melius* del conflitto⁶, dal momento che questa, in quei casi, si mo-

⁵ Per tutti, a questo riguardo, F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. V. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, ed. XI, Milano, 2021, 15 ss., 20 ss., osservazioni che richiamano, per un verso, quelle di F.E.A. SANDER, *Varieties of Dispute Processing*, in 70 *F.R.D.* 111 (1976), svolte in seno alla nota *Pound Conference* del 1976, dove egli utilizzò la famosa espressione di "fitting the forum to the fass"; per l'altro, motivazioni ed esiti della c.d. terza ondata dell'*Access-to-Justice Movement*, nell'alveo del c.d. *Florence Project*, promosso, coordinato e sospinto, con forza 'visionaria', dal 1978 al 1979, da Mauro Cappelletti, di cui egli stesso, unitamente ai suoi illustri Allievi, dà conto, *inter alia*, in M. CAPPELLETTI, B. GARTH, *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective. A General Report*, in *Access to Justice*, I, 1, 1 ss., 49 ss., 54 ss.; EID., *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, in 27 *Buffalo. L. Review* (1978), 181 ss., prec. 209 ss.; nonché M. CAPPELLETTI, B. GARTH, N. TROCKER, *Access to Justice – Variations and Continuity of a World-Wide Movement*, in *Rabels Zeitschrift*, 1982, 664 ss.; e, con uno sguardo per così dire retrospettivo, M. CAPPELLETTI, *Alternative Dispute Resolution Process within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement*, in 56 *Modern L. Review* (1993), 282 ss.

⁶ Così M. CAPPELLETTI, *Alternative Dispute Resolution Process within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement*, cit., 287 e 288 e *ivi* nt. 19, il quale evidenzia come ritenere che il processo tradizionale costituisca l'unica via possibile per offrire giustizia si rivelerebbe una posizione non tanto radicale quanto conservativa,

stra il ‘servizio’ più adeguato per il soggetto che pur si rivolge alla giurisdizione nella (non sempre fondata) convinzione che questa, con le sue sentenze, possa dargli ‘giustizia’⁷.

Nella consapevolezza che per centrare tale obiettivo l’ufficio del giudice deve essere efficacemente organizzato, il Progetto ha mirato ad affiancare a un magistrato un c.d. assistente del giudice, chiamato a fotografare il flusso di contenzioso e adiuvarlo il giudice nello studio delle cause pendenti e sopravvenute al fine di evidenziare se e come fosse ipotizzabile una soluzione conciliativa della lite, in particolare attraverso lo strumento della mediazione *iussu iudicis* ai sensi del menzionato art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 cit.

L’idea di fondo che ha animato il Progetto è stata quella di dimostrare come una buona organizzazione dell’ufficio del giudice (e quindi, più in generale, del c.d. Ufficio per il Processo); la predisposizione di modelli organizzativi ‘declinati’ sulla realtà di una specifica ‘macchina giudiziaria’; la presenza e qualificazione del c.d. assistente del giudice e la formazione del magistrato agli strumenti conciliativi, siano dirimenti nel consentire una gestione del contenzioso efficace – intendendosi per tale non solo e non tanto quella in grado di deflazionarne i numeri di cause pendenti e ridurne la durata di definizione, ma anche e soprattutto una gestione capace di indirizzare il contenzioso alla via di soluzione

essendo irrealistico e irragionevole ritenere che il processo, come tradizionalmente configurato, possa rispondere con efficacia alle nuove configurazioni del conflitto, con la conseguenza che “whereas – in the last two centuries or so – Western civilizations have glorified the ideal of fighting for one’s rights (Jehring’s famous Kampf um’s Recht), we should recognise that in certain areas a different approach (...) might be preferable and better able to assure access to justice”.

⁷ Sul rapporto tra ‘servizio-giustizia’ e urgenza di allargare l’attenzione dal funzionamento in perfezione della macchina giudiziaria ai beneficiari della giustizia, valorizzandone l’autonomia privata onde giungere a soluzioni condivise dei conflitti in vista di una maggiore coesione sociale, v., da ultimo, le penetranti considerazioni di P. LUCARELLI, *Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento*, in *Giustizia consensuale*, 2021, 15 ss., prec. 19 ss. e *ivi* il richiamo alla teorizzazione della coesione sociale di E. DURKHEIM, *De la division du travail social*, Paris, 1893.

più adeguata alle sue peculiarità, che in taluni casi può rivelarsi quella consensuale⁸.

Se questi sono stati gli obiettivi del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”, si deve riscontare, a sua conclusione, come esso abbia dato luogo a buoni esiti, confermati dalla valutazione positiva che del suo svolgimento e delle sue risultanze hanno dato i magistrati coinvolti, come l’assistente del giudice che li ha affiancati⁹.

2. Una lettura organica e di contesto dei dati raccolti in attuazione del Progetto

Il Progetto, i cui esiti sono stati (anche) graficamente riprodotti dall’assistente del giudice in altra parte di questo volume, ha, per un verso, (i) consegnato agli operatori del diritto una messe di dati di estrema utilità, per l’altro, (ii) promosso quell’auspicato studio dei fascicoli di causa in fase di trattazione – e in particolar modo prima dell’udienza *ex art. 183 c.p.c.*, come in momento a questa successivo, in caso di trattazione scritta, introdotta dalla normativa emergenziale in risposta alla pandemia; studio dei fascicoli che rappresenta premessa indispensabile

⁸ Sovvengono qui, per tutti, le limpide quanto lucide osservazioni in merito al rapporto tra tutela giurisdizionale e forme alternative di soluzione del conflitto, di A. CHIZZINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2018, 297 ss., che con acutezza rammenta come la mediazione meriti pregio e risulti compatibile con il nostro dettato costituzionale soltanto laddove essa non miri a conseguire una pura riduzione delle liti, ma piuttosto a consentire alle parti di definire un assetto dei loro interessi che assicuri un risultato diverso da quello della tutela giurisdizionale e non ne comporti una mera *deminutio*. In piena assonanza con tale pensiero chi scrive giungeva a sostenere, nelle pagine introduttive di *Giustizia consensuale*, 2021, 4 ss., che se, per un verso, non può che constatarsi come il conflitto non è sempre destinato a ricevere nella pronuncia del giudice adeguata e soddisfacente risposta, per l’altro, è da riconoscersi come l’impiego ‘generalizzato’ e ‘generalista’ (anche per imposizione legislativa) di strumenti consensuali di soluzione del conflitto rischi di minare, piuttosto che arricchire, la tutela dei diritti e restituire un orizzonte di giustizia, anziché pluralista, tristemente impoverito.

⁹ A riguardo si rinvia al Capitolo I del presente volume.

affinché il giudice possa svolgere un effettivo ruolo di promozione della composizione consensuale della lite.

Ebbene, sotto il primo profilo, non v'è dubbio che la dettagliata fotografia del contenzioso civile, pendente e sopravvenuto, assegnato a un magistrato, consenta di guadagnare uno sguardo d'insieme sul suo Ruolo Generale, e si riveli pertanto preziosa nella progettazione di modelli organizzativi dell'Ufficio per il Processo capaci di rendere più efficiente la trattazione e decisione delle cause¹⁰.

Sotto il secondo profilo, l'affiancamento al magistrato di un 'assistente', formato su elementi teorici e pratici degli strumenti giudiziali *lato sensu* conciliativi, e chiamato a studiare i fascicoli di causa, redigerne una scheda dettagliata (c.d. scheda del processo) e proporre il tentativo di una soluzione consensuale della lite, rappresenta un sostegno decisivo a considerazione e valutazione da parte del giudice della possibilità di suggerire alle parti una via conciliativa o di ordinare loro di ricorrere allo strumento della mediazione. Il lavoro preparatorio svolto dall'assistente del magistrato, la sua valutazione preliminare e 'istruttoria' circa la conciliabilità/mediabilità della lite e il confronto sul punto tra assistente e magistrato, in vista della determinazione, ultima e decisiva, di quest'ultimo, possono costituire, infatti, elementi preziosi per il giudice nell'esercitare un potere – quello di tentare la conciliazione o di rimettere le parti in mediazione – che, altrimenti, in ragione del carico giudiziario che su di lui grava, non avrebbe tempo e modo di spiegare¹¹. Non solo. Studio autonomo e preliminare del fascicolo da parte dell'assistente del giudice, sua redazione della c.d. scheda del processo ed eventuale segnalazione di indici di mediabilità/conciliabilità della

¹⁰ Sul punto si veda, per tutti, M. DELIA, *Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella programmazione del PNRR*, in *Questione Giustizia*, 2021, 152 ss., prec. 153, secondo cui nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “non è più rimandabile la costruzione di modelli organizzativi con cui sfruttare al meglio le nuove e generose risorse, le infrastrutture promesse e tutte quelle ulteriori disponibilità che raggiungeranno gli uffici giudiziari”, “attraverso una prioritaria attenzione alla rigenerazione dei metodi di lavoro nelle aule giudiziarie”.

¹¹ In questo senso si esprimeva chi scrive in *Funzione conciliativa del giudice di pace e mediazione ex d.lgs. n. 28/2010. Osservazioni su un binomio possibile (e virtuoso)*, in *Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in memoria di F. Cipriani*, I, 2020, 413 ss., prec. 431 ss.

lite, anche ove non portino all'invio delle parti in mediazione, possono costituire base utile per una gestione più efficiente del contenzioso in vista di una sua più celere trattazione e decisione¹².

Nel quadro del Progetto pilota "Giustizia e Mediazione", il giudice ha aderito al 60% delle valutazioni preliminari svolte dall'assistente del magistrato circa la mediabilità della controversia e, di conseguenza, inviato le parti in mediazione. Ove si è disposta la mediazione *issu iudicis* e si è svolta l'udienza di c.d. ritorno, il 50% dei casi non ha dato prosecuzione al processo, o perché le parti hanno conciliato la lite o perché hanno richiesto un ulteriore rinvio per la prosecuzione delle trattative.

In ogni caso, il momento di confronto tra assistente del magistrato e giudice è stato bilateralmente percepito come benefico e fruttifero, profilo, questo, che evoca ciò che taluno ha definito "la necessità dell'*équipe* del processo" per "mitigare la solitudine del giudice"¹³. Se per l'assistente del magistrato quel confronto si è mostrato importante occasione educativo-formativa su modalità di analisi, trattazione e argomentazione giuridica (e non) del magistrato; per quest'ultimo il dialogo

¹² Lo evidenziano, in un affresco del fenomeno della mediazione disposta dal giudice, I. PAGNI, P. LUCARELLI, *Introduzione*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione su ordine del giudice a Firenze*, cit., XI ss., che vedono nell'appropriato esercizio del potere di invio giudiziale delle parti in mediazione un'ulteriore manifestazione del più generale potere del giudice di direzione materiale del processo, quale previsto dall'art. 175 c.p.c.

¹³ Sono queste le parole di L. BREGGIA, *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 715 ss., che ricollega quest'esigenza ai compiti improbi che oggi spettano all'interprete alla soglia del caso concreto allorché egli voglia raccordare tutti i fattori che permettano una trattazione concentrata ed effettiva della causa e la sua soluzione più appropriata. Un'*équipe* del processo, infatti, permetterebbe di concretamente e diffusamente applicare le soluzioni organizzative e applicative, oltre al resto, dei protocolli d'udienza; creare banche dati dei provvedimenti più rilevanti delle sezioni dell'ufficio giudiziario; 'compensare' la mancata collegialità nella decisione della maggioranza delle cause civili (mediante pratiche collettive di coordinamento e discussione che trovano nella sezione il luogo d'elezione); programmare le cause secondo il criterio cronologico e qualitativo prescelto nei programmi *ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011*; raccordare atti difensivi e provvedimenti con la semplificazione dei moduli di trattazione e decisione; e, in vista della soluzione consensuale, indagare la conciliabilità in giudizio o mediabilità extragiudiziale della lite.

con l'assistente si è rivelato motivo per una 'meditazione' ulteriore, non solo su ricostruzione fattuale e qualificazione giuridica della controversia, ma anche sul ventaglio di strumenti *lato sensu* conciliativi che l'ordinamento gli conferisce, e che lo possono rendere, da prospettive diverse, promotore di una soluzione consensuale della lite, ove questa si riveli la più appropriata al caso concreto¹⁴. Di qui – ma sul punto si tornerà in seguito – i possibili sviluppi futuri che il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” suggerisce, e che la magistratura non ha mancato di evidenziare.

3. La mediazione disposta dal giudice...

Il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” ha avuto come proprio fine elettivo quello di supportare l'affiancamento a un magistrato di un assistente del giudice allo scopo di agevolare il vaglio, da parte di quest'ultimo, della sussistenza di indici di mediabilità della controversia che giustifichino un invio delle parti in mediazione per tentare una soluzione consensuale del conflitto.

Come noto, l'art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 cit. sancisce che, anche al di fuori dei casi di controversie per le quali il legislatore prevede l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice abbia il potere di ordinare alle parti tale tentativo, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”¹⁵.

La norma, nel conferire al giudice un siffatto potere, indica ed elenca tre criteri che dovrebbero guidare il magistrato nell'ordinare o meno

¹⁴ Tale dialogo consente, in altri termini, una volta che le parti abbiano adito la via giurisdizionale, di far 'riemergere' quella consensuale. Il giudice, cioè, può innescare, lite pendente, l'apertura a quest'ultima, pronto tuttavia a ri-espandere la via giurisdizionale ove l'autocomposizione della lite si riveli impraticabile. Egli si conferma in tal modo propulsore di una costruzione per così dire progressiva della soluzione del conflitto che tenga conto, cammin facendo, delle caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto: in tal senso chi scrive rifletteva in *Giustizia consensuale*, cit., 10.

¹⁵ Su tale formulazione normativa v., per tutti, D. DALFINO, *Commento sub art. 5*, in *Id.*, *La mediazione civile e commerciale. Commentario*, Torino, 2016, 315 ss.

alle parti l'esperienza della mediazione. Volutamente e opportunamente generica, essa lascia al giudice concretizzare quella natura della causa, quello stato dell'istruzione e quel comportamento delle parti che, nel caso di specie, suggeriscano al giudice di farsi promotore di uno *spatium conciliandi*, endoprocessuale ma extragiudiziale, in cui le parti possano riappropriarsi *in toto* dell'esercizio della loro autonomia privata, e con questa tentare di risolvere amichevolmente il loro conflitto¹⁶.

Il Progetto "Giustizia e Mediazione" si inserisce a supporto del giudice nell'esame e nella valutazione *in casu* della sussistenza delle condizioni che la legge indica come 'rivelatrici' della mediabilità/conciliabilità della lite. Non solo. Esso promuove e agevola la formazione di buone prassi¹⁷, e cioè di 'linee guida' che servano per il futuro a indivi-

¹⁶ Sull'importanza ma al contempo delicatezza di concretizzare gli indici di mediabilità enunciati dalla norma di diritto positivo v., in particolare, C. INNALFO, *Giudice, avvocato, cittadino e mediatore: la mediazione delegata si fa in quattro*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione su ordine del giudice a Firenze*, cit., 166 ss., che ben rimarca come non tutte le cause siano astrattamente mediabili: da ciò consegue il pregio dell'intervento del giudice che ha il dovere di individuare quali, tra quelle del proprio ruolo, possano essere efficacemente risolte con l'ausilio del mediatore, operando così una meditata selezione negli invii in mediazione; nello stesso senso L. BREGGIA, *Il dilemma del giudice che delega al mediatore*, in P. LUCARELLI, G. CONTE (a cura di), *Mediazione e progresso. Persona, società, professione, impresa*, Torino, 2012, 265 ss. Si esalta in questo modo quella figura di giudice che – come felicemente dice G. SCARSELLI, *Il giudice, tra principi deontologici e regole comportamentali*, in *Foro it.*, 2010, V, 273 ss. – "deve avere senso pratico, deve capire nel concreto come stanno le cose, e non deve accontentarsi di una risposta burocratica all'istanza di giustizia che le parti gli rivolgono", con la conseguenza che "tiene comportamento criticabile sia quel giudice che affronta i problemi della causa come fossero problemi di matematica e geometria, perché niente può portare fuori strada quanto il mero rispetto di regole logiche o di sistema, quanto il giudice che appare insofferente al dettato normativo, e immagina al contrario che la decisione da rendere sia semplicemente di equità, ovvero rimessa al suo personale senso di giustizia. Il giusto equilibrio tra queste due opposte posizioni fa di un giudice un buon giudice".

¹⁷ Prassi intesa qui come applicazione nel quotidiano e nel concreto delle norme generali e astratte e quale linea di azione pratica che corrisponde al perseguimento di determinati obiettivi. A formazione e consolidamento di dette prassi hanno contribuito non poco i protocolli sulla gestione dell'udienza e/o diretti a promuovere metodi negoziali di composizione delle controversie mediante indicazioni sulla fase pre-processuale o anche di raccordo tra la fase introduttiva del processo e lo svolgimento di tentativi di

duare, pur nelle specificità di ogni caso concreto, se, quando e come inviare le parti in mediazione¹⁸.

Le potenzialità di questo invio, e quindi dello strumento della mediazione *iussu iudicis*, sono emerse con nitore nell'attuazione del Progetto che qui si commenta. Esse risiedono in quelle differenze tra mediazione disposta dal giudice e altri strumenti giudiziali *lato sensu* conciliativi, che in determinati casi rendono la prima preferibile ai secondi perché più votata al successo nel favorire la composizione consensuale della lite.

3.1. (segue) *...nel quadro di un sapiente impiego degli strumenti giudiziali lato sensu conciliativi. Tra differenze, potenzialità e criticità di conciliazione giudiziale, proposta conciliativa o transattiva del giudice, mediazione iussu iudicis...*

Il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" ha indirizzato la sua attenzione alla promozione di un sapiente impiego della mediazione disposta dal giudice, nell'ottica di favorire e consolidare l'*expertise* del magistrato nella concretizzazione, sulla base delle peculiarità del caso, degli indici di mediabilità della lite enunciati in astratto dal legislatore all'art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 cit. Benché segnato da questo specifico obiettivo, il Progetto è diventato inevitabile occasione per una riflessio-

risoluzione della lite; protocolli elaborati dagli osservatori sulla giustizia civile nati in alcuni distretti d'Italia allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione tra quanti sono coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, professori universitari, ufficiali giudiziari) e al fine di sostenere, attraverso un movimento di opinione nutrito da queste stesse figure e fuori da ogni logica di appartenenza, le scelte operative ritenute più idonee a migliorare la giustizia civile: a riguardo v. le riflessioni di R. CAPONI, *Per gli osservatori sulla giustizia civile*, in *Foro it.*, 2003, V, 253; ID., *L'attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti di diritto*, *ivi*, 2007, V, 7 ss.; G. COSTANTINO, *Un protocollo romano per la gestione delle udienze civili: Presentazione*, *ivi*, 2003, V, 251 ss.; nonché L. BREGGIA, *L'autoriforma possibile*, in *La Magistratura*, 2005, 56 ss.

¹⁸ Tra le linee guida delineate sul punto da taluni fori si ricordano ancora una volta quelle fiorentine, con riguardo alle quali il rinvio è nuovamente ad A. GHELARDINI, *Le linee guida della mediazione demandata dal giudice nel Tribunale di Firenze*, cit., 261 ss.

ne a più ampio spettro sull'intera gamma di strumenti *lato sensu* conciliativi che il legislatore assegna al giudice ove costui ritenga vi siano margini per una composizione amichevole della controversia, e così una definizione autocompositiva della lite.

Il profilo è di sicuro rilievo perché, per un verso, ripropone all'attenzione del giudice il ventaglio di opzioni che la legge gli consegna onde favorire una conciliazione della controversia – laddove non sempre, nella pratica, queste sono dal singolo magistrato tenute in debito conto e nel concreto impiegate, e ciò per le ragioni più diverse, su cui si tornerà a breve. Per altro verso, esso reclama la capacità e sensibilità del magistrato di cogliere differenze, potenzialità e criticità di ciascuno dei mezzi giudiziali *lato sensu* conciliativi, che comprendono il tentativo di conciliazione giudiziale (art. 185 c.p.c.), la proposta conciliativa o transattiva del giudice (art. 185-*bis* c.p.c.), l'invio giudiziale delle parti in mediazione (art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 cit.) e, per certi profili, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (art. 696-*bis* c.p.c.). Sono questi, infatti, meccanismi di promozione di una soluzione consensuale della controversia che il giudice può 'attivare' nell'alveo del suo più ampio potere di direzione materiale del processo (art. 175 c.p.c.), con effetti decisivi nella definizione della lite attenta alle caratteristiche del caso concreto – e così a quel 'servizio' di giustizia cui ambisce chi si rivolge al giudice – nonché, indirettamente, nella deflazione del carico giudiziario¹⁹.

¹⁹ Lo evidenziano ancora una volta I. PAGNI, P. LUCARELLI, *Introduzione*, cit., XI ss.; nonché L. BREGGIA, *Il tentativo di conciliazione e l'imparzialità del giudice*, in *Giur. mer.*, 2008, 571 ss., e ID., *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, cit., 715 ss., che vede nell'udienza e così nel dialogo tra giudice, avvocati e parti il fulcro di un c.d. processo a raggiera, in cui proprio da quel contatto si può dipanare non solo l'*iter* processuale più consono alla controversia (per tipologia astratta delle posizioni dedotte in giudizio ed esigenze concrete), ma anche l'eventuale soluzione consensuale della lite, in un percorso quindi che può condurre non soltanto alla "progressiva costruzione della decisione" – grazie a quel confronto che porta a individuare i fatti non contestati e risolvere presto e bene le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito – ma anche, ove la via di soluzione consensuale della lite abbia felice esito, a una "costruzione progressiva della soluzione del conflitto".

Perché ciò si realizzi, però, il giudice deve avere nitide le distinzioni tra l'uno e l'altro meccanismo, essendo capace di valorizzare, nella consapevolezza dei loro speculari difetti, i pregi di ciascuno di essi. La promozione di una 'giustizia consensuale' da parte del giudice passa, infatti, per un oculato utilizzo dello strumento giudiziale *lato sensu* conciliativo, e cioè di quello adeguato al caso di specie.

A codesto riguardo possono rivelarsi utili talune puntualizzazioni, che il Progetto "Giustizia e Mediazione" ha messo indirettamente in risalto. Si parta dalla conciliazione giudiziale, di cui discorre l'art. 185 c.p.c., per muovere agli altri strumenti conciliativi, in una loro giustapposizione che ne evidenzia peculiarità, vantaggi e svantaggi, a seconda del caso di specie.

Ebbene, il tentativo di conciliazione posto in essere dal giudice stesso, che può aver luogo, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., a seguito della convocazione delle parti per l'interrogatorio libero, ha dalla sua il fatto di essere svolto dallo stesso soggetto investito della decisione della causa, *i.e.* il giudice. Una tale commistione di ruoli è ragione di benefici e difetti dello strumento, che vanno scrupolosamente saggiati dall'organo giudicante, onde valutare se e come ricorrere, nel caso concreto, al tentativo di conciliazione.

I vantaggi di tale tentativo risiedono in primo luogo nel fatto che il giudice ha il potere di convocare personalmente le parti, profilo, questo, di indiscusso valore nell'ottica di svolgere un interrogatorio libero volto a gettar luce sui fatti rilevanti, contestati o meno, della lite, e al contempo a far emergere, tra il detto delle parti, anche ciò che schiude spiragli di conciliabilità della controversia²⁰. Non solo.

²⁰ Ancora, a riguardo, limpidamente, L. BREGGIA, *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, cit., 715 ss., che correttamente identifica nel "colloquio processuale" il grimaldello che apre la porta che conduce dalla norma astratta al caso concreto e consente quindi al giudice di impiegare al meglio il suo potere di direzione materiale del processo, entro cui si pone la sua verifica sulla conciliabilità/mediabilità della lite e così della sua soluzione consensuale. Questa 'escavazione' nei fatti è, in altri termini, ciò che non solo consente l'interpretazione, per così dire, 'materializzante' della fattispecie normativa, soprattutto ove questa faccia uso di clausole generali (si pensi alla buona fede) – su cui v. A. DI MAJO, *Giustizia e "materializzazione" nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole di) fattispecie e (regole di) procedura*, in *Europa dir. priv.*, 2013, 797; Id., *Rimedi e din-*

L'autorità conferita al giudice dalla sua *potestas decidendi* gli attribuisce quell'autorevolezza che può essere dirimente nel contrastare la trappola cognitiva della c.d. *overconfidence*, in cui non di rado cadono le parti del processo, ossia quell'irrazionale eccesso di fiducia che esse nutrono circa l'esito loro favorevole del giudizio²¹. In tali casi, la parte tende a sovrastimare le proprie capacità previsionali sull'andamento del giudizio, illudendosi di poterne mantenere il controllo a dispetto di ogni altra evidenza. Dimostrandosi incapace di valutare correttamente la propria posizione negoziale, ella preferisce continuare ostinatamente nel processo a dispetto di ogni alternativa²² – fenomeno, questo, che tende peraltro a esacerbarsi in maniera proporzionale alla quantità di risorse (economiche e non solo) investite dalla parte nel dar seguito alle scelte (processuali) già compiute²³.

Ora, chiaro è come l'autorità e autorevolezza del giudice possano mostrarsi strumento efficace nel contrastare un tale circolo vizioso²⁴: il

torni, *ivi*, 2015, 703 ss. – ma anche permette di ravvisare ove “si annida l'interesse della parte, la relazione entrata in crisi e le vere ragioni del contendere”. La riscoperta della fattualità del diritto sarebbe, in ultima analisi, ciò che permette il riavvicinamento tra diritto e giustizia, come magistralmente ricorda P. GROSSI, *Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto*, *Lectio Magistralis* letta a Napoli il 20 dicembre 2007, Napoli, 2007, 73.

²¹ Sul fenomeno dell'*overconfidence* v. M. DI ROCCO, *Limiti ed effettività della mediazione davanti agli organi giudicanti*, in S. DALLA BONTÀ, E. MATTEVI (a cura di), *Conciliazione, mediazione e deflazione davanti al Giudice di Pace: esperienze euroregionali*. Atti del Convegno, Trento, 10 maggio 2019, Trento, 2020, reperibile in accesso aperto al seguente indirizzo: <https://iris.unitn.it/>, 39 ss., prec. 44-45.

²² Atteggiamento contrario a quello che invece caratterizza la soluzione consensuale integrativa e non distributiva della controversia: sul punto v. limpidamente R. BERETTA, *Educating the Parties and the Attorneys to Mediation. Tips for Managing the Process Effectively*, in S. DALLA BONTÀ (a cura di), *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo*, Trento, 2020, reperibile in accesso aperto all'indirizzo: <https://iris.unitn.it/>, 41 ss., prec. 43 ss.

²³ Questo fenomeno di c.d. avversione alla perdita si collega a quello di c.d. ancoraggio, su cui si permetta rinvio al mio *Per un'efficace gestione del tavolo di mediazione. La preparazione di parte e avvocato*, in S. DALLA BONTÀ (a cura di), *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo*, cit., 37 ss.

²⁴ In questo senso L. BREGGIA, *Il tentativo di conciliazione e l'imparzialità del giudice*, cit., § 8, che evidenzia come il giudice è il soggetto che può intervenire in modo

suo intervento conciliativo *ex* all'art. 185 c.p.c., come la sua proposta transattiva o conciliativa di cui all'art. 185-*bis* c.p.c., proverranno, infatti, proprio da colui in capo al quale le parti hanno riposto, nell'avviare il processo, ogni loro aspettativa 'giustizialista'²⁵. Non solo: quel tentativo o quella proposta si inserirà proprio nel contenitore – il processo – su cui le parti hanno già investito tempo e denaro²⁶. A tutto ciò si aggiunga, peraltro, il fatto che la stessa consapevolezza delle parti di trovarsi innanzi a un giudice, o comunque a una sua proposta, può indurre costoro a essere più ragionevoli, sia nel superamento delle proprie pretese/posizioni iniziali che nella valutazione di eventuali proposte conciliative o transattive, senza timore di perdere la faccia a fronte di eventuali *revirements* negoziali²⁷.

Ciò detto, però, non pochi sono i risvolti negativi della conciliazione o proposta conciliativa o transattiva svolte dal giudice. Essi derivano essenzialmente dall'irriducibile quanto vischiosa confusione di ruoli in

particolarmente adeguato su alcuni fattori di valutazione delle parti in riguardo a posizioni giuridiche assunte, prospettando loro, secondo un'esposizione ragionata, i fattori di aleatorietà del processo inerenti all'orientamento in diritto (intendendosi con questo non tanto e non solo quello della giurisprudenza di legittimità e di merito – che già i difensori avranno prospettato al cliente – quanto quelli del tribunale, della sezione e del singolo giudice); ai fatti rilevanti di causa (in modo che la parte – con l'ausilio del difensore – valuti le *chances* di prova, orale o documentale); alla necessità di un accertamento tecnico mediante c.t.u., e in generale al possibile *iter* del processo; alla durata presumibile del procedimento (“in una valutazione realista e non ricattatoria!”) tenendo conto anche degli eventuali gradi di impugnazione.

²⁵ Di diverso avviso, invece, M. DI ROCCO, *Limiti ed effettività della mediazione davanti agli organi giudicanti*, cit., 45, che vede in questo un limite del tentativo conciliativo condotto dal giudice, dal momento che le parti pretenderebbero da costui solo quella 'giustizia imposta' che la sua *potestas decidendi* gli consente di 'pronunciare', rimanendo potenzialmente sorde a proposte conciliative giudiziali, che *per se* escono dalla logica della 'spada' che dà 'giustizia'.

²⁶ Ritieni questo come un possibile svantaggio della conciliazione giudiziale ancora ID., *op. cit.*, 46, secondo cui a frenare le parti nel dar seguito alla proposta conciliativa del giudice vi sarebbero le spese legali già sostenute per dare avvio, o comunque partecipare, al procedimento giudiziario, che quindi esse vorrebbero veder giungere a conclusione.

²⁷ A riguardo, ID., *op. ult. loc. cit.* Sulla preoccupazione della parte di “perdere la faccia” v., *si vis*, il mio *Per un'efficace gestione del tavolo di mediazione. La preparazione di parte e avvocato*, cit., 35.

capo al giudice che concilia. Costui, infatti, si trova in tali frangenti a essere, come acutamente rilevato, “servo di due padroni”²⁸, e cioè “servo”, da un lato, quale organo giudicante, della funzione giurisdizionale e così di *jus dicere*, dall’altro, della funzione di promuovere l’amichevole composizione della controversia, con evidenti riflessi inibitori sulla ‘spontaneità’ delle parti nello svelare informazioni che potrebbero minare la loro posizione giuridica, nonché con effetti negativi sull’imparzialità ‘percepita’ del ruolo negoziale del giudice²⁹.

A riguardo, non è un caso che lo stesso art. 185-*bis* c.p.c., nel conferire al giudice il potere di formulare alle parti una proposta conciliativa o transattiva, “avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto”, si premuri di evidenziare come tale proposta non potrà costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice stesso, quasi ad anticipare ogni eventuale obiezione delle parti circa l’innaturale confusione delle funzioni attribuite al giudicante in tale evenienza³⁰. Non solo.

²⁸ La felice espressione è impiegata da A. BRIGUGLIO, voce *Conciliazione giudiziale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, III, Torino, 1988, 203 ss., prec. 211, ancorché l’Autore ritenga che siffatta considerazione, pur importante e meritevole di accurata considerazione, non sia indiscutibile, dal momento che il legislatore processuale ha affidato la conciliazione al giudice ordinario *in quanto tale*, non già per favorire una qualsivoglia composizione della lite, bensì per ottenere una composizione di un certo genere. Sottolineano con maggior decisione il fatto che chi è abituato a ‘decidere’ non sia il più idoneo a ‘conciliare’, V. DENTI, *I procedimenti non giudiziali di conciliazione come istituzioni alternative*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 410 ss.; nonché M. CAPPELLETTI, *Appunti su conciliatore e conciliazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 49 ss., prec. 50.

²⁹ In questo senso chi scrive già si esprimeva in *Funzione conciliativa del giudice di pace e mediazione ex d.lgs. n. 28/2010. Osservazioni su un binomio possibile (e virtuoso)*, cit., 420.

³⁰ Per una panoramica sull’istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all’art. 185-*bis* c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare), convertito con modificazioni dalla l. n. 98 del 2013, v. F. FERRARI, *Commento sub art. 185-bis*, in C. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile. Commentario*, I, Milano, 2018, 261 ss., che con particolare riguardo all’esclusione della formulazione giudiziale della proposta conciliativa o transattiva dai motivi di ricusazione o astensione del giudice, ben rileva l’opportunità di tale precisazione stante il potenziale contrasto di detta formulazione con l’art. 51, co. 1 n. 4 c.p.c., il quale prevede l’incapacità del giudice “quando abbia dato consiglio”, e da cui si ricava la vigenza anche nel processo civile, e

L'intuitiva riluttanza delle parti ad 'aprirsi' a chi le giudicherà rende difficile al giudice un'adeguata esplorazione degli interessi e delle relazioni personali, con conseguente limitazione delle opzioni e alternative negoziali così come del ventaglio di possibili proposte conciliative o transattive giudiziali. Tanto più se si ritiene, come taluni sostengono, che la conciliazione realizzata in sede giudiziale e trasfusa in un processo verbale non possa che rispondere alla regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero al perimetro segnato dalla domanda giudiziale, non essendo essa ammessa a spaziare su aspetti del conflitto non espressamente dedotti dalle parti nel processo e quindi verso quelle soluzioni creative cui invece si può giungere in una composizione stragiudiziale della controversia³¹.

non solo in quello penale – stante l'art. 37 lett. b) c.p.p. – del c.d. divieto di precognizione del giudice o, più esattamente, di sua *indebita* anticipazione del giudizio: a riguardo, per tutti, L. DITTRICH, *La precognizione del giudice e le incompatibilità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 1145 ss. Alla luce di codesto divieto l'ultima parte dell'art. 185-bis c.p.c. sarebbe pertanto costituzionalmente legittima soltanto ove la proposta transattiva o conciliativa del giudice non venisse fatta *indebitamente* precedere “da una serie di penetranti considerazioni e argomentazioni sulla materia del contendere e sulle istanze istruttorie delle parti” che renderebbero la prosecuzione della causa, a proposta del giudice rifiutata, del tutto scontata e un “inutile orpello”: così A. TEDOLDI, *Iudex statutor et iudex mediator: proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., precognizione e ricasazione del giudice*, *ivi*, 2015, 983 ss. Su tale profilo acuta la distinzione tratteggiata da L. BREGGIA, *Il tentativo di conciliazione e l'imparzialità del giudice*, cit., § 9, tra *anticipazione del giudizio* – chiaramente vietata al giudice in quanto si riferisce “ad un giudizio che sarà formulato nel futuro e che viene, appunto, *anticipato* (dunque c'è identità tra due giudizi)” – e *pre-giudizio*, che “non è pregiudizio ma il giudizio che inevitabilmente accompagna lo studio della causa da parte del giudice prima di ogni udienza: è solo un giudizio allo stato degli atti, provvisorio e modificabile”. Ebbene, sono gli esiti di questo “pre-giudizio” che possono *debitamente* essere condivisi dal giudice. La prospettazione alle parti dell'opinione che il giudice si è formato fino a quel momento sul materiale processuale aumenta la capacità di autodeterminazione di costoro.

³¹ Lo sottolineano accortamente N. TROCKER, *La Direttiva CE 2008/52 in materia di mediazione: una scelta per il rinnovamento della giustizia civile in Europa*, in N. TROCKER, A. DE LUCA (a cura di), *La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/CE*, Firenze, 2011, 159 ss., prec. 168; nonché F. GHIRGA, *Strumenti alternativi di risoluzione della lite. Fuga dal processo o dal diritto? (Riflessioni sulla mediazione*

Di qui, specularmente, i vantaggi dell'invio *iussu iudicis* delle parti in mediazione, ovvero innanzi a un ente, l'organismo di mediazione, e a un soggetto, il mediatore, che le parti possono scegliere di comune accordo, mediatore che è specificamente educato, formato e allenato ad aiutare nella conciliazione della lite; che si muove in un contenitore riservato; che non è vincolato al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che può avvalersi di co-mediatori ed esperti³². Un soggetto, quindi, che non riveste il doppio ruolo di organo giudicante e conciliatore.

Ora, non v'è dubbio che l'invio *iussu iudicis* delle parti in mediazione collochi il giudice fuori dalla fase conciliativa *stricto sensu* intesa (gestita, questa, dal mediatore accreditato), ma non per questo egli si trova relegato a un ruolo marginale. Al contrario, costui diventa protagonista indiretto ma essenziale del percorso conciliativo, assurgendo a indiretto ma decisivo facilitatore dell'accordo, in quanto depositario del potere di creare un c.d. *spatium conciliandi* innanzi al mediatore³³. *Spatium conciliandi* destinato con maggior probabilità a concludersi

in occasione della pubblicazione della Direttiva 2008/52/CE), in *Riv. dir. proc.*, 2009, 357 ss., prec. 363.

³² Per tutti, sulle caratteristiche della mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modiche, v. F.P. LUIO, *Diritto processuale civile. V. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, cit., 27 ss.; D. DALFINO, *La mediazione civile e commerciale. Commentario*, Torino, 2016; R. TISCINI, *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2011.

³³ Così chi scrive ha avuto modo di sottolineare in *Funzione conciliativa del giudice di pace e mediazione ex d.lgs. n. 28/2010. Osservazioni su un binomio possibile (e virtuoso)*, cit., 430, in linea con P. LUCARELLI, *La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e principio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti*, in www.judicium.it (05.05.2014), § 1; cfr. anche M. MARINARO, *Il ruolo del giudice nell'era della giurisdizione minima tra obiettivi conciliativi e funzioni giurisdizionali. I provvedimenti dei giudici fiorentini*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione su ordine del giudice a Firenze*, cit., 63 ss., 65, che vede nel nuovo ruolo attribuito al giudice (anche non togato) dall'art. 5, co. 2 d.lgs. 28 del 2010 quello di "facilitatore" che agevoli indirettamente soluzioni conciliative delle controversie che giungono alla sua attenzione, accompagnando le parti in lite, con autorevolezza e discrezione, verso l'incontro in mediazione, dopo aver valutato gli spazi utili per un possibile accordo.

con una conciliazione della lite, essendo gestito da un soggetto, il mediatore, che le parti sanno non essere il loro organo giudicante³⁴.

Il Progetto “Giustizia e Mediazione” ha reso evidente come tale potere del giudice di invio delle parti in mediazione richieda però un suo esercizio sapiente. Questo, cioè, può aversi soltanto allorché il giudice giunga in tempi celeri a un’approfondita conoscenza della controversia; accompagni al doveroso inquadramento giuridico della causa una particolare sensibilità e attenzione anche per i suoi profili non giuridici e abbia così la capacità di percepire, seppur in via ipotetica, gli interessi di fondo che si agitano sotto le pretese giuridiche avanzate dalle parti³⁵; sia quindi in grado di cogliere se vi siano c.d. indici di mediabilità della controversia; e, ove questi si diano, egli sappia individuare il momento adatto per inviare le parti in mediazione (prima o dopo l’istruzione o la c.t.u.); sia capace di comunicare anche oralmente alle parti e ai loro avvocati le motivazioni che lo inducono a inviarle in mediazione, avendo la possibilità di prendersi il tempo necessario per farlo; sia in grado di confezionare un’ordinanza di disposizione della mediazione accortamente motivata, e infine sappia come chiudere o proseguire il processo in caso, rispettivamente, di successo o insuccesso della mediazione³⁶.

Si tratta di una competenza – quella di inviare accortamente le parti in mediazione – complessa, che va appresa e praticata con oculatezza, non solo in ragione di tutti i profili poco sopra evocati, ma anche alla luce della consapevolezza da parte del giudice che il mediatore non è un suo ‘ausiliario’, cui in modo direttivo assegnare dei compiti da ese-

³⁴ Limpide a riguardo le considerazioni di C. cost., 18 aprile 2019, n. 97, in *Rep. Foro it.*, 2019, *Conciliazione in genere, mediazione, negoziazione assistita*, n. 37, secondo cui il *quid aliud* e *pluris* della mediazione consiste nel fatto di poter contare sul “ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale” con “il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro”, profilo, questo che “giustifica [...] le maggiori possibilità della mediazione [...] di conseguire la finalità cui è preordinata”.

³⁵ Sul punto C. INNALFO, *Giudice, avvocato, cittadino e mediatore: la mediazione delegata si fa in quattro*, cit., 161 ss., prec. 164.

³⁶ Su questi complessi profili si permetta rinvio al mio *Funzione conciliativa del giudice di pace e mediazione ex d.lgs. n. 28/2010. Osservazioni su un binomio possibile (e virtuoso)*, cit., 432-433.

guire, bensì è professionista chiamato a svolgere, fuori dal processo, in un contenitore separato e impermeabile rispetto a questo, un'attività affatto diversa da quella del giudice e del giudizio, e che proprio per queste sue diverse caratteristiche può portare con maggiore probabilità alla composizione sostenibile della controversia³⁷.

Serietà e scrupolo con cui magistrati e assistente del giudice coinvolti nel Progetto “Giustizia e Mediazione” si sono approcciati all'esercizio del potere di inviare le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 cit. rendono ragione del ruolo che il giudice può e deve svolgere nel creare le condizioni per un effettivo *spatium conciliandi*, senza cadere negli estremi opposti, rispettivamente, di non avvalersi mai della sua facoltà di disporre la mediazione *iussu iudicis* – mancando così il potenziale conciliativo che nella specifica controversia potrebbe darsi – o, al contrario, di ordinare la mediazione a caso o, nelle

³⁷ Non sempre, invero, la giurisprudenza di merito coglie il ruolo distinto e autonomo del mediatore (e del contenitore della mediazione), ‘assegnando specifici compiti’ al mediatore e alla mediazione nell’ordinanza di invio delle parti *ex art. 5, co. 2 d.lgs. cit.* Illustrative a riguardo, tra le molte, Trib. Busto Arsizio (verbale d’udienza), 10 febbraio 2021, che, inviando le parti in mediazione, impone loro, nella scelta dell’organismo di mediazione, di rivolgersi a enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, co. 2 d.lgs. n. 28 cit., di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta. Al contempo, il giudice invita il mediatore, qualora lo svolgimento della mediazione si concluda senza un accordo amichevole: a formulare una proposta di conciliazione, anche in assenza di concorde richiesta delle parti, valorizzando – se del caso – le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione; in caso contrario, a illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa. A dire del giudice, infatti, la formulazione di una proposta da parte del mediatore – tutte le volte che le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole e anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, valorizzato peraltro dalla modifica, ad opera del d.l. n. 83 del 2012, della c.d. legge Pinto, che esclude l’equo indennizzo per irragionevole durata del processo nel caso in cui la pronuncia del giudice corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, ai sensi dell’art. 13, co. 1, I frase, d.lgs. n. 28 cit. Sulla stessa linea Trib. Gorizia, 3 giugno 2021.

ipotesi più patologiche, al solo scopo divergere, quanto meno per tre mesi, il fascicolo di causa... nella stanza del mediatore³⁸.

Nel quadro del Progetto “Giustizia e Mediazione”, il previo studio del fascicolo da parte dell’assistente del giudice, onde rilevare la sussistenza di indici di mediabilità, e il successivo confronto dialogico con il magistrato, sì da verificare la bontà della proposta di invio in mediazione avanzata dall’assistente, hanno evitato entrambe queste derive patologiche e consolidato quella sinergia tra via giurisdizionale e via consensuale di soluzione della lite, che ammette l’apertura della seconda anche dopo che l’attore abbia dato avvio alla prima, salvo riespandersi quest’ultima ove la mediazione fallisca³⁹.

Ciò non significa tuttavia negare che vi possano essere anche delle soluzioni ‘composite’, e per certi versi sofisticate, che combinino in altro modo vantaggi di autorità e autorevolezza del giudice in seno al processo, da un lato, e autonomia e differente competenza e compito del mediatore, dall’altro.

In questo senso, si leggono talune innovative forme di sinergia tra tentativi di conciliazione giudiziale e istituto della mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010. Si tratta delle iniziative di alcuni giudici che, nell’inviare le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 2 d.lgs. cit., hanno inteso rafforzare la “spinta” verso quest’istituto⁴⁰, formulando, con-

³⁸ Lo denunciano I. PAGNI, P. LUCARELLI, *Introduzione*, cit., XVI, che onde evitare i rischi di entrambe le situazioni tratteggiate nel testo e, con riguardo all’ultima delle due, quello di una dilazione ingiustificata dei tempi del processo, auspicano “un giudice sensibile, in grado di scorgere il momento adatto in cui fare uso dello strumento della mediazione demandata, di calibrare i tempi del processo coi tempi della mediazione, di soppesare le difese delle parti e saper valutare se vi siano le condizioni previste dalla legge per la mediabilità della lite”. Ugualmente L. BREGGIA, *Il dilemma del giudice che delega al mediatore*, cit., 265 ss., che dà conto di quei giudici del Tribunale di Firenze che, condannato un utilizzo ‘anomalo’ della mediazione delegata da parte dell’organo giudicante, invitavano l’avvocatura a porsi come “ostacolo benefico”, “resistenza dialogante” che si confronti con i giudici per evitare l’invio non selettivo delle cause in mediazione.

³⁹ In questo senso chi scrive esprimeva auspicio in *Giustizia consensuale*, cit., 10.

⁴⁰ Di “spinta” verso il cambiamento nella gestione dei conflitti, che può essere promossa anche dal sapiente impiego della mediazione disposta dal giudice, parla P. LUCARELLI, *Mediazione dei conflitti: una spinta generosa verso il cambiamento*, cit., 15 ss.

testualmente, una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-*bis* c.p.c. Il vantaggio di tale 'combinazione', ove non intrusiva nel contenuto della mediazione e nel compito del mediatore, è quello di indurre le parti a valutare con maggiore attenzione l'opportunità loro concessa di partecipare alla procedura di mediazione delegata, dovendo, altrimenti, assumere una ben definita posizione processuale rispetto alla soluzione già indicata dal giudice⁴¹. Si tratta, a ben vedere, di un modo piuttosto efficace di contrastare quel fenomeno di *overconfidence* delle parti del processo, più sopra richiamato, mediante la prospettazione da parte del giudice di una realtà processuale che risulta ben diversa da quella immaginata dai litiganti⁴².

3.2. (segue) ...e consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi

Se il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" ha messo in luce tratti caratteristici, differenze, pregi e difetti della conciliazione giudiziale, della mediazione disposta dal giudice, della proposta conciliativa o transattiva del giudice, come la possibile combinazione di questi ultimi due strumenti, esso ha al contempo sollecitato riflessioni sull'impiego

⁴¹ A riguardo v. la puntuale trattazione di G. BUFFONE, *La mediazione delegata e il tentativo di conciliazione: perché, come e quando*, Relazione tenuta alla Scuola Superiore della Magistratura, 8 aprile 2014, Firenze-Scandicci, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it, 16 ss., ove si propone la seguente costellazione di ipotesi: (a) proposta *ex art. 185-bis* c.p.c. con riserva di decidere sull'ordine di tentare la mediazione (v. formula n. 5.3. proposta dall'Autore per questo tipo di ordinanza): il giudice formula la proposta transattiva/conciliativa e rinvia il processo ad altra udienza per sentire le parti, riservandosi in quell'udienza di ordinare loro il tentativo di mediazione (così Trib. Milano 27 novembre 2013; Trib. Roma 23 settembre 2013); (b) proposta *ex art. 185-bis* c.p.c. con contestuale ordine di tentare la mediazione (v. formula n. 5.4. proposta dall'Autore per questo tipo di ordinanza): il giudice formula la proposta transattiva/conciliativa e ordina alle parti di tentare la mediazione, rinviando il processo ad altra udienza (così Trib. Milano 11 novembre 2013; Trib. Roma, 23 febbraio 2017; Id., 19 dicembre 2019). Secondo questo schema, le parti sarebbero indotte a valutare seriamente l'assetto compositivo della lite proposto dal giudice e al contempo sarebbero seguite da un mediatore esperto per definire al meglio tale assetto.

⁴² In questi termini si esprimono L. BREGGIA, *Il tentativo di conciliazione e l'imparzialità del giudice*, cit., § 8; M. DI ROCCO, *Limiti ed effettività della mediazione davanti agli organi giudicanti*, cit., 47.

sapiente di un'altra 'via' attraverso cui può essere favorito il raggiungimento di una definizione consensuale della lite. Il riferimento è alla consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., attraverso cui, prima della fase istruttoria in senso stretto, si dispone una consulenza tecnica per "l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito", in cui il "consulente prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti"⁴³.

Ebbene, nel quadro di uno studio attento dei fascicoli e di riflessione sulla promozione della conciliazione della lite, uno dei magistrati coinvolti nel Progetto ha accortamente sottolineato le potenzialità insite nello strumento di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., e quindi nell'esperimento di una consulenza tecnica preventiva nelle cause ad alto tecnicismo di fatto⁴⁴. Tali sono quelle in cui la definizione della lite ruota intorno essenzialmente alla soluzione di una complessa *quaestio facti*, sciolta la quale una parte non trova motivo di iniziare o proseguire il processo, essendo assai probabile, se non certa, la sua soccombenza. È, questa, d'altronde, constatazione di cui si dava evidenza nella Relazione illustrativa all'introduzione dell'art. 696-*bis* c.p.c., in cui ben si diceva che l'esperienza mostra come, spesso, in tali tipi di controversie, "una volta effettuata l'istruttoria mediante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio – e beninteso se non vi siano ragioni di contestazione sul modo in cui l'istruttoria è svolta – la controversia viene conciliata"⁴⁵. Anti-

⁴³ Per una puntuale disamina dell'istituto introdotto dall'art. 696-*bis* c.p.c. v. A.A. ROMANO, *Commento sub art. 696-bis*, in C. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile. Commentario*, cit., IV, 390 ss.

⁴⁴ È la riflessione svolta dalla giudice dott.ssa R. Fermanelli, sul cui affiancamento da parte del c.d. assistente del giudice v. Capitolo I di questo volume.

⁴⁵ Così la Relazione che accompagnava la proposta Vaccarella di introduzione dell'art. 696-*bis* c.p.c., che peraltro proseguiva dicendo "Se dunque si riesce ad anticipare la formazione della prova rispetto all'inizio del processo, le controversie caratterizzate da un contrasto in punto di fatto presumibilmente non verranno portate davanti al giudice". In tema C. BESSO, *Accertamento tecnico e consulenza tecnica preventiva*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, II, Bologna, 2007, 1318. Sulla minore probabilità di successo della funzione conciliativa della consulenza tecnica preventiva laddove alla complessità della soluzione della *quaestio facti* si ac-

cipare, rispetto al momento ordinario di suo svolgimento, la consulenza tecnica significa pertanto ridurre la percentuale di cause che il giudice deve decidere e che le parti debbono attendere di veder definite nei lunghi tempi del processo⁴⁶.

Di qui, l'emersione, in seno al Progetto pilota "Giustizia e Mediazione", della necessità, per un verso, di potenziare il ricorso allo strumento di cui all'art. 696-*bis* c.p.c. nella suddetta tipologia di cause ad alto tasso di tecnicità e a definizione incentrata sulla soluzione di una dirimente *quaestio facti*; per l'altro, di evidenziare e caldeggiare una formazione dei consulenti tecnici anche alla tecniche conciliative. Costoro, infatti, chiamati dall'art. 696-*bis* c.p.c. a "tenta[re], ove possibile la conciliazione", necessiterebbero di una debita educazione e formazione alle competenze conciliative, dal momento che queste giocano, unitamente alla soluzione della *quaestio facti*, un ruolo decisivo nell'effettiva definizione consensuale della controversia⁴⁷. In altri termini,

compagni quella dello scioglimento della *quaestio juris* v. A.A. ROMANO, *Commento sub art. 696-bis*, cit., 391.

⁴⁶ Questa considerazione è ciò che ha mosso il legislatore a introdurre l'art. 8 nella l. n. 24 del 2017, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", che contempla, quale condizione di procedibilità per le domande di risarcimento del danno responsabilità sanitaria avanti al giudice civile, in alternativa al tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, l'esperimento della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696-*bis* c.p.c. Ove il contenzioso da *medical malpractice* consista in una lite segnata da alto tecnicismo nella determinazione in punto di fatto della responsabilità della struttura sanitaria e della liquidazione del danno, la consulenza tecnica preventiva si rivela strumento in grado di risolvere la *quaestio facti*, e quindi capace di prospettare alle parti il futuro esito del processo – posto che, di regola, il giudice raramente si discosta dalle risultanze di quella consulenza – con il benefico effetto che esse concilieranno (un esempio tra tutti: la struttura sanitaria, riscontrata dagli esiti della consulenza tecnica preventiva la sua probabile soccombenza in giudizio, risolvendo detta consulenza la questione di fatto a sfavore del medico che ha operato, sarà indotta a conciliare con il paziente). Sulla soluzione stragiudiziale della contenzioso da c.d. *medical malpractice* nella cornice della c.d. legge Gelli-Bianco, v. la fine indagine di I. PAGNI, *Processo e composizione negoziale delle liti in materia di responsabilità sanitaria (I) e (II)*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, rispettivamente, 787 ss., e 971 ss.

⁴⁷ Quello della formazione dei consulenti tecnici alle competenze conciliative è un vero e proprio *punctum dolens*, che la citata l. n. 24 del 2017, in tema di responsabilità

proprio una tale formazione esalterebbe quella seconda anima della consulenza tecnica preventiva che spinge verso la conciliazione della lite, non relegando l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. a mezzo di mera acquisizione di uno strumento probatorio (la relazione tecnica) utilizzabile nel prosieguo del processo⁴⁸.

In assenza di una tale formazione, infatti, forte rimane il dubbio che i consulenti tecnici siano impreparati a gestire la conciliazione in modo appropriato, e cioè sapendo individuare in che momento del procedimento e secondo quali modalità essa vada tentata, e quindi valutare in modo oggettivo se e quando essa non sia possibile⁴⁹.

sanitaria, ha almeno in astratto cercato di affrontare nel suo art. 15 laddove prevede che, in caso di espletamento della consulenza tecnica preventiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice provveda alla nomina di un collegio peritale composto da consulenti che posseggano una "adeguata e comprovata competenza nell'ambito della conciliazione acquisita anche mediante specifici percorsi formativi". Ad oggi, però, non è chiaro come e sulla base di quali parametri il giudice che nomina il collegio peritale potrebbe valutare tali competenze, mancando allo stato qualsiasi previsione e/o istituzionalizzazione di tali percorsi formativi: v. sul tema le puntuali osservazioni di S. DEL SORDO, U. GENOVESE, *Ctu e perizie affidate a collegi medico-legali*, in *Guida dir.*, 2017, n. 15, 96 ss., prec. 98.

⁴⁸ Discorre di "doppia anima" dell'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. I. PAGNI, *Processo e composizione negoziale delle liti in materia di responsabilità sanitaria (I)*, cit., 796. A fianco a quella conciliativa si pone, infatti, quella volta a consentire una "pura anticipazione d'una porzione di istruttoria ordinaria": in questi termini A.A. ROMANO, *Commento sub art. 696-bis*, cit., 392, che a quest'altra 'anima' dell'istituto riconduce l'esigenza di una delibazione positiva intorno all'ammissibilità, alla rilevanza e all'utilità della consulenza tecnica in merito alla materia del contendere (v. artt. 692 e 696 c.p.c.). Sull'utilizzabilità nel successivo giudizio di merito della consulenza tecnica svolta preventivamente vale il disposto dell'art. 696-bis, co. 5 c.p.c. laddove richiama l'art. 698 c.p.c., che sancisce la regola per cui l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

⁴⁹ Nell'ambito della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'art. 8 l. n. 24 del 2017 denuncia le criticità di cui nel testo I. PAGNI, *Processo e composizione negoziale delle liti in materia di responsabilità sanitaria (I)*, cit., 810 ss., che paventa il dubbio che al tentativo di conciliazione non sia dato uno spazio reale ed esso si limiti alla richiesta formale alle parti, o addirittura ai loro consulenti, di manifestare se vi siano possibilità di composizione della lite. Le considerazioni valgono, invero, per il ricorso alla consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in qualsiasi contenzioso,

Di qui, peraltro, le ulteriori riflessioni che dall'impiego della consulenza *ex art. 696-bis c.p.c.* riportano a quello della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche. In seno al procedimento di mediazione, infatti, ai sensi dell'art. 8, co. 4 d.lgs. cit., il mediatore può nominare, dietro consenso delle parti, non solo uno o più co-mediatori, ma anche esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici d'ufficio presso i tribunali, i cui compensi sono determinati dal regolamento dell'organismo adito⁵⁰.

Ebbene, sotto certi profili, la mediazione, ove 'potenziata' dalla nomina di un esperto, potrebbe rivelarsi uno strumento più efficace della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis c.p.c.*

Da un lato, il mediatore, a differenza del giudice e del consulente tecnico, potrebbe godere di quella libertà dalla stretta applicazione del principio del contraddittorio che inevitabilmente segna, invece, quale garanzia processuale fondamentale, il processo e la consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.* Il mediatore, infatti, può contare sulla possibilità di conferire singolarmente con ciascuna parte, nelle c.d. sessioni separate, essendo impedito di riferire all'altra quanto in queste appreso, salvo consenso del dichiarante⁵¹. Ben più della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis c.p.c.*, quindi, lo spazio della mediazione potrebbe costituire cornice favorevole alla conciliazione della lite⁵².

dal momento che nella prassi è frequente riscontrare l'omissione del tentativo di conciliazione per il semplice fatto che il consulente abbia sentore dell'assenza di margini di accordo. Peraltro, è dato riscontrare come la recente delega al Governo per la riforma del processo civile e degli strumenti complementari alla giurisdizione, la citata l. n. 206 del 2021, non affronti il tema, limitandosi a stabilire, all'art. 1, co. 16 lett. e), che la riforma dovrà prevedere "la formazione continua dei consulenti tecnici e dei periti", nulla esplicitando sulla formazione, auspicabile, in tema di competenze conciliative.

⁵⁰ Sul punto, per tutti, D. DALFINO, *Commento sub art. 8*, in ID., *La mediazione civile e commerciale. Commentario*, cit., 356 ss., prec. 399 ss.

⁵¹ Sul punto, per tutti, ancora ID., *Commento sub art. 9*, in ID., *La mediazione civile e commerciale. Commentario*, cit., 401 ss., prec. 409 ss.

⁵² Apre invece a un tentativo di conciliazione in seno alla consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.* che sia una "sorta di 'parentesi' di sospensione" in cui il principio del contraddittorio che opera nella seconda non impedisce sessioni separate nel tentativo di conciliazione, I. PAGNI, *Processo e composizione negoziale delle liti in*

Dall'altro lato, si deve evidenziare come il compito degli esperti in mediazione dovrebbe differire sensibilmente da quello dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo, nel senso di agevolare la conciliazione della controversia. Più precisamente, essi dovrebbero porsi quali 'consulenti nella soluzione del conflitto', e cioè consulenti chiamati a portare al tavolo di mediazione le informazioni tecnico-scientifiche necessarie per far chiarezza sulla complessità della lite, o meglio sul complesso conflitto che quella lite ha originato. Essi, rivestendo pertanto il ruolo più di perequatori del differenziale informativo tra le parti in lite che di meri consulenti tecnici, diventerebbero fonti per l'emersione di soluzioni conciliative condivise⁵³.

Ancorché costi aggiuntivi rispetto alle indennità *standard* previste per la mediazione, quelli causati dalla nomina di esperti in mediazione potrebbero peraltro essere oggetto di discussione e negoziato, senza contare il fatto che, messi in prospettiva, ossia paragonati ai costi del processo e del suo svolgersi 'su per i gradi di impugnazione', quelli degli esperti in mediazione potrebbero apparire agli occhi delle parti 'ridimensionati'.

materia di responsabilità sanitaria (I), cit., 815, che subordina però tale possibilità al fatto che "nella gestione di queste il c.t.u. non raccolga le informazioni, osservazioni e istanze per le quali l'art. 194 c.p.c. stabilisce regole precise e che tenga conto di quanto, con riferimento alla riservatezza e utilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite durante il tentativo, prescrivono, sia pure con riferimento alla mediazione, gli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010".

⁵³ Interessanti a riguardo le considerazioni svolte in merito all'impiego di c.d. esperti nella mediazione dei conflitti, altamente complessi e segnati da importanti asimmetrie informative, quali quelli ambientali, in *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, 2016, 38 e *ivi* nt. 3, nonché 45-46, reperibile al seguente indirizzo www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-dei-conflitti-ambientali.php?id=524, ove si precisa che il coinvolgimento dei tecnici nella mediazione del conflitto ambientale non dovrebbe confondersi con la nomina del consulente tecnico in seno al processo. Il loro operato nel contesto della mediazione, cioè, non dovrebbe ricalcare quanto avviene in giudizio: essi "non dovrebbero essere intesi quali consulenti tecnici d'ufficio – magari, pure affiancati da consulenti di parte – ma quali consulenti del tavolo che intervengono, scelti di comune accordo, non per portare delle soluzioni da loro confezionate, ma per rendere tutte le informazioni tecnico/scientifiche necessarie per fare chiarezza, approfondire aspetti particolari e contribuire pertanto all'emergere di soluzioni conciliative condivise".

Anche su questi profili il Progetto “Giustizia e Mediazione” è stato momento di riflessione, reclamando, ove esso dovesse proseguire, un’estensione del suo ambito applicativo allo studio e al monitoraggio delle cause per cui la consulenza tecnica preventiva *ex 696-bis* c.p.c. possa costituire strumento efficace di soluzione autocompositiva della controversia, come delle speculari potenzialità della mediazione disposta dal giudice.

4. Le promesse dell’incipiente riforma del processo civile nei principi della legge delega n. 206 del 2021

Il Progetto pilota “Giustizia e Mediazione” è stato attuato e portato a conclusione nel periodo di gestazione della proposta di riforma del processo civile e degli strumenti alternativi al processo di soluzione della controversia che, muovendo dall’AS 1662 e dal testo confezionato dalla c.d. Commissione Luiso, ha infine trovato albergo nella legge delega al Governo 26 novembre 2021, n. 206.

Ebbene, proprio tale legge raccoglie i principi che devono guidare il legislatore delegato nella confezione della riforma anche in punto di strumenti oggi definiti, non più alternativi, ma *complementari* alla giurisdizione, in un’evoluzione terminologica che, non solo meramente linguistica, diventa concettuale, in quanto volta a sottolineare l’intenzione di attribuire alla via consensuale di soluzione della lite pari dignità rispetto a quella processuale⁵⁴. Di questo sostanziale, e non soltanto formale, cambio di prospettiva si è debitori nei confronti del c.d. Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione, voluto e steso dalla Professoressa Paola Lucarelli il 28 marzo 2020, e sottoscritto da

⁵⁴ V. in tal senso art. 1, co. 4 lett. b), l. n. 206 del 2021, che invita il legislatore delegato a “eccezion fatta per l’arbitrato, armonizzare, all’esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull’area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti *complementari* alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire” (corsivo mio).

un corposo numero di esponenti dell'accademia, della magistratura, dell'avvocatura e di professionisti legali e non solo⁵⁵.

Nei principi della recente legge delega n. 206 cit. si rinvencono indici importanti che confermano la bontà di finalità e metodo impiegati dal Progetto "Giustizia e Mediazione", sulla scia del fondante 'modello fiorentino'. Tra tutti, di particolare rilievo ai fini che qui interessano è il principio formulato all'art. 1, co. 4 lett. o), legge delega n. 206 cit. Questo impone, infatti, al legislatore delegato, chiamato a modificare la disciplina della procedura di mediazione, di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, in un regime di collaborazione necessaria fra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali e di categoria sul territorio; la formazione stabile degli operatori; il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione; l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione, o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della loro carriera⁵⁶.

5. La formazione dei magistrati e la sinergia tra uffici giudiziari e università nel quadro dell'Ufficio per il Processo quale chiave di volta per la promozione di una giustizia consensuale

L'orizzonte, che la citata legge delega per la riforma del processo civile e degli strumenti complementari alla giurisdizione tratteggia, raccoglie gli esiti di passi importanti compiuti nel nostro ordinamento, a partire dallo sviluppo di buone prassi trasfuse in protocolli di intesa promossi dagli Osservatori della giustizia civile, da progetti sperimentali quali quelli disegnati dal c.d. modello fiorentino e non solo, nonché

⁵⁵ Il Manifesto è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/681053/Manifesto+della+Giustizia+Complementare+alla+Giurisdizione.pdf/54dd9b8f-1ff8-4de5-86f5-e844fd074654>.

⁵⁶ Il principio, affatto condivisibile, attende di essere puntualmente implementato dai decreti attuativi delle legge delega: su tale concretizzazione si gioca il futuro della giustizia complementare alla giurisdizione.

da recenti iniziative adottate dal Ministero della Giustizia, anche nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quale risposta dell'Italia al progetto di sovvenzioni e prestiti denominato *Next Generation EU*.

Per un verso, infatti, i decreti attuativi di quella legge delega sono richiesti di adottare una disciplina che estenda a livello nazionale le buone pratiche in tema di mediazione *iussu iudicis* ai sensi dell'art. 5, co. 2 d.lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, che si sono sviluppate in taluni fori – tra cui oggi si pone, grazie anche al Progetto “Giustizia e Mediazione”, pure quello del Tribunale di Trento – e, unitamente a quelle pratiche, la previsione di una formazione dei magistrati in materia⁵⁷. Non solo. Essi dovranno disciplinare il monitoraggio delle esperienze che a riguardo matureranno in tutti i distretti di corte d'appello, nonché la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione e, più in generale, di quelli che promuovano la conciliazione della lite (tra cui con evidenza si pongono i verbali conciliativi che seguono a una conciliazione giudiziale *ex art. 185 c.p.c.*; i provvedimenti che formulano una proposta conciliativa o transattiva *ex art. 185-bis c.p.c.*, e, volendo, anche i verbali che raccolgano una conciliazione seguita a una consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.* che sia riuscita nel suo intento di bonariamente comporre la controversia)⁵⁸.

Per altro verso, è dato riscontrare come i suddetti decreti attuativi della legge delega n. 206 del 2021 siano stati preceduti da iniziative del Ministero della Giustizia che ambiscono a ‘facilitare’, da un punto di vista organizzativo e informatico, l'applicazione sul campo della normativa che essi conterranno.

Il riferimento è qui, in primo luogo, al reclutamento di personale per l'effettiva implementazione del c.d. Ufficio per il Processo, che introdotto presso tribunali e corti d'appello con decreto-legge n. 170 del 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, non solo ha sinora trovato attuazione assai diversificata nel territorio nazionale, ma potuto contare anche su risorse umane e materiali affatto limitate. Il PNRR ha dato finalmente motivo e sostegno economico per su-

⁵⁷ V. art. 1, co. 4 lett. o), l. n. 206 del 2021.

⁵⁸ In tal senso, di nuovo, art. 1, co. 4 lett. o), l. n. 206 cit.

perare una tale scarsità, mettendo a disposizione fondi in grado di garantire l'assunzione di un numero ingente di c.d. addetti all'Ufficio per il Processo.

La seconda iniziativa del Ministero della Giustizia, che precede i decreti attuativi della legge delega n. 206 cit. di cui spera di agevolare l'applicazione, si è concretata in un recente avviso di finanziamento per le università, lanciato nell'ambito del Progetto PON *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020 per le 'Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari'. Sinergicamente rispetto alle suddette misure di reclutamento degli addetti all'Ufficio per il Processo, tale finanziamento mira a favorire la collaborazione tra sistema della giustizia e sistema della formazione e della ricerca universitaria, al fine di immaginare modelli organizzativi dell'Ufficio per il Processo che promuovano la gestione più efficiente del contenzioso, anche per il tramite di un'efficace gestione dei suoi flussi.

Ebbene, nel quadro disegnato da questi due interventi ministeriali, si inserisce la promozione di quelle sinergie già esistenti tra università e uffici giudiziari che prevedono, sulla scia del c.d. modello fiorentino e non solo, l'affiancamento a magistrati di borsisti chiamati allo studio dei fascicoli, alla redazione di c.d. schede del processo e valutazione della sussistenza di indici di conciliabilità/mediabilità della controversia. Non solo. Questo duplice intervento del Ministero della Giustizia mira a favorire la creazione di archivi della giurisprudenza di merito anche in materia di provvedimenti che dispongono strumenti giudiziali *lato sensu* conciliativi nonché la loro tracciabilità. Questo non solo ne consentirà la valorizzazione ai fini della valutazione di produttività del magistrato, in vista della sua progressione di carriera, ma favorirà anche la creazione di uno 'storico' facilmente reperibile e consultabile da altri giudici, agevolati, quindi, nel beneficiare di prassi esistenti e nel contribuire al loro consolidamento e/o perfezionamento. Ad oggi, infatti, da un lato, i provvedimenti definitivi diversi dalla sentenza confluiscono nella cartella archivio di *consolle* denominata "definiti in altro modo", non risultando di lì recuperabili nelle loro varie tipologie, se non trami-

te una minuziosa e defatigante ricerca del fascicolo⁵⁹. Dall'altro, i registri informatici non annoverano, tra le opzioni disponibili, eventi di definizione del fascicolo specifici ed esaustivi rispetto alla diversità di tipologie esistenti⁶⁰.

Onde superare questa pernicioso 'genericità', che non valorizza la definizione in via conciliativa della lite, la qualità e quantità del lavoro svolto dal giudice nel farsi promotore di una giustizia consensuale, e che al contempo non aiuta i dirigenti degli uffici a disporre di una statistica esaustiva e ragionata da esibire nella rendicontazione di risultati e programmazione di obiettivi⁶¹, l'esperienza maturata dal c.d. modello barese rappresenta un sicuro punto di riferimento. Esso, infatti, ha promosso lo sviluppo di tecnologie in grado di 'intercettare' la c.d. scia digitale dei provvedimenti volti a favorire la composizione consensuale della lite e di dare loro visibilità nei sistemi informatici e statistici ministeriali⁶².

⁵⁹ Per una dettagliata fotografia della situazione esistente v., per tutti, M. DELIA, *Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella programmazione del PNRR*, cit., 152 ss., 158.

⁶⁰ Così, ancora, ID., *op. cit.*, 159.

⁶¹ Di nuovo, ID., *op. loc. ult. cit.*, a sviluppo peraltro di quanto già precedentemente denunciato in ID., *La conciliazione: proposte programmatiche dal Tribunale di Bari Sezione distaccata di Modugno*, in *Foro it.*, 2012, V, 64 ss. Sulla difficoltà di avere dati empirici affidabili e valutabili in merito alle attività di promozione della soluzione conciliativa – latamente intesa – del giudice v. M. MORICONI, *Mediazione e proposta del giudice: le problematiche relative alla acquisizione, rilevazione e valutazione dei dati relativi*, in *www.judicium.it* (03.11.2013), nonché ID., *Un bilancio a otto anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/2010*, in *www.mondoadr.it* (01.06.2018), che sottolinea come non esista ad oggi un sistema nazionale di rilevazione dei provvedimenti emessi dai giudici in materia di mediazione demandata e nemmeno *ex 185-bis* c.p.c., essendo l'unica fonte per la raccolta dei dati su scala nazionale rappresentata dagli organismi di mediazione. Sulla necessità e utilità di questi dati per misurare l'impatto delle azioni poste in essere dall'organo giudicante per favorire la conciliazione delle controversie, nonché per agevolare la diffusione di pratiche virtuose tra uffici giudiziari v. M. DELIA, *Ufficio del processo, ragionevole durata e best practice conciliativa: estensione nazionale della banca dati conciliazione elaborato presso la Corte di Appello di Bari*, in *www.lanuovaproceduracivile.com* (18.06.2018).

⁶² Per la descrizione di tale modello v. in particolare ID., *Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella programmazione del PNRR*, cit., 158, nonché ID., *L'Ufficio del Processo: La BDDC fra conoscibilità delle decisioni e conciliazione*, in

In seno a quel modello, infatti, si è censito il numero di ordinanze *ex art. 185-bis c.p.c.* e di invio delle parti in mediazione adottate da ciascun ufficio del distretto della Corte d'appello di Bari, e si sono poi processati i numeri per affinare analisi statistiche sulle materie (macro-aree) del contenzioso civile, estraendo per la prima volta tutti gli esiti definitivi così prodotti⁶³. Ne è emerso un risultato nuovo, sino a quel momento non ancora rilevato dai sistemi informativi ministeriali, essendo questi ultimi ancora concepiti solo sulla misurazione del numero di sentenze emesse in ufficio e sui tempi di loro emissione. In particolare, grazie a un gruppo di lavoro a composizione mista, si è predisposto un sistema che, nel far leva sull'annotazione manuale a cura della cancelleria dietro indicazione del giudice che ha pronunciato l'ordinanza *ex art. 185-bis c.p.c.* nella singola causa, ha censito, sotto la supervisione del Coordinamento Interdistrettuale Sistemi Informativi Automatizzati (CISIA), i fascicoli in cui essa era stata emessa e ha permesso di verificare, al momento della rilevazione, lo stato del fascicolo (se ancora pendente oppure se in altro stato definitorio)⁶⁴.

Ne discende che, dietro impulso della legge delega n. 206 cit. e della duplice iniziativa ministeriale più sopra richiamata, muovendo dalla

L. VIOLA (a cura di), *Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici*, Atti del Convegno presso Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Milano, 2019, 103 ss., che ricorda come, in seno al progetto conciliativo – definito con l'acronimo “Progetto BDDC” (Banca Dati Digitale Conciliativa) e registrato come buona prassi *sub* n. 2526 sin dalla prima manualistica introdotta dalla delibera CSM 7 luglio 2016 (manuale dei “modelli”) per selezionare le pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari, nonché riconosciuto quale modello esportabile fra gli uffici nel successivo aggiornamento compiuto dalla delibera CMS 18 giugno 2018 – è stato possibile seguire accurati monitoraggi su tutte le ordinanze *ex art. 185-bis c.p.c.* emesse nel distretto di Corte di Appello di Bari a far data dal 1° gennaio 2016 ad oggi.

Dà conto da ultimo di tale buona prassi la Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud per elaborare proposte di interventi in materia di giustizia nell'area del meridione e isole, in un breve resoconto dei suoi lavori dell'11 gennaio 2022, stesa da M.R. COVELLI.

⁶³ Il primo Protocollo BDDC e le fasi di sua successiva implementazione fra gli uffici giudiziari aderenti sono reperibili nel sito della Corte di appello di Bari, nell'area dedicata a “Buone Prassi”: www.giustizia.bari.it/buone_prassi_menu.aspx.

⁶⁴ Così, nuovamente, M. DELIA, *Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella programmazione del PNRR*, cit., 159.

virtuosa esperienza barese⁶⁵, l'obiettivo debba essere quello di far sì che, ove la definizione del contenzioso si dia grazie al sapiente impiego da parte del magistrato degli strumenti *lato sensu* conciliativi che sono a sua disposizione, questi indicatori siano segnalati al Ministero della Giustizia, risultando distinguibili nel sistema informatico e in quello statistico ed entrando quindi nel censimento dei flussi di lavoro.

Orbene, se questo appare il quadro esistente, si intende come aperta sia oggi la sfida verso il riconoscimento al giudice di quel ruolo di promotore di una giustizia consensuale che la legge delega per la riforma del processo civile con forza gli attribuisce.

Il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" ha tentato di precorrere nel foro trentino quella sfida. Alla prosecuzione di quel Progetto – nei termini che il reclutamento di addetti per il processo e il finanziamento alle università voluto dal Ministero della Giustizia stabiliranno – spetterà coglierla, auspicabilmente con successo, nella sinergia tra uffici giudiziari, ufficio per il processo e università.

⁶⁵ La citata Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud ben evidenzia come l'utilità della Banca Dati Digitale conciliativa, con la sua classificazione di documenti di matrice conciliativa (ordinanze *ex art. 185-bis* c.p.c., ordinanze di mediazione demandata e verbali conciliativi), anonimizzati e selezionati, replicabili – per strutture argomentative e tecnica di redazione – ha già portato a una sua menzione sui siti *web* di molteplici uffici giudiziari del Sud e, con questo, alla diffusione di una positiva esperienza di circolazione in ambito.

CAPITOLO III

PROBATION DELL'IMPUTATO MAGGIORENNE E PROFILI RIPARATIVI

CONSIDERAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO PILOTA “GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”

*Sara Tarantino**

SOMMARIO: *1. Brevi cenni sulla componente riparativa della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti. 2. Descrizione del Progetto pilota “Giustizia e mediazione”. 2.1. L’operatività dell’Ufficio di esecuzione penale esterna e del Centro di giustizia riparativa. 2.2. I colloqui di gruppo con gli imputati. 2.3. I programmi di trattamento redatti e le ordinanze emesse. 3. Considerazioni di sintesi e prospettiche.*

Permettetemi, padre, disse, che, prima di partir da questa città, dove ho sparso il sangue d’un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io la ristori almeno dell’affronto, ch’io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno, col chiedere scusa al fratello dell’ucciso, e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall’animo¹.

* *Alumna* della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 presso la Corte di Appello di Milano.

¹ A. MANZONI, *I promessi sposi*, Milano, 1840, cap. IV. Di seguito: “Al guardiano parve che un tal passo, oltre all’esser buono in sé, servirebbe a riconciliar sempre più la famiglia col convento; e andò diviato da quel signor fratello, a esporgli la domanda di fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì, insieme con la meraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, ‘venga domani’ disse; e assegnò l’ora. Il guardiano tornò, a portare al novizio il consenso desiderato”.

1. Brevi cenni sulla componente riparativa della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti

Costituisce un dato di comune esperienza che, con l'evoluzione della complessità sociale, la mimesi della pena al reato ha contribuito a determinare la crisi della giustizia tradizionale. Si è obiettato che la punizione sia intrinsecamente e irriducibilmente violenta e, come tale, costituisca un archetipo ancestrale illusorio e criminogeno. Per altro verso, non è certo possibile rifiutare *tout court* tale, pur sofferente, modello di giustizia, quale sistema del tutto fungibile, di cui fare a meno. Infatti, se è vero che i limiti del diritto punitivo hanno destato una diffidenza sempre più diffusa, nondimeno la critica ha ad oggetto una solida struttura garantistica, germinata dagli arresti più preziosi del pensiero moderno. Allora, in luogo di pericolose sostituzioni, è opportuno che gli sforzi siano orientati verso uno sviluppo più maturo dell'archetipo penale tradizionale.

Tra i limiti più evidenti, spicca la genetica disattenzione del sistema nei confronti delle vittime del reato. Infatti, se nel diritto penale illuministico-liberale, concentrato sul reato quale entità oggettiva e astratta, alla vittima era accordato solo il risarcimento del danno in sede extrapenale, dal compromesso confluito nel codice Rocco tra le convinzioni della Scuola classica e della Scuola positiva, si evince una velata considerazione del soggetto passivo del reato, ma non una compiuta valorizzazione o dogmatica a esso riferita².

Senonché, anche su impulso della moderna scienza vittimologica³, il reato si è progressivamente trasformato “da violazione di norme del-

² Sul punto, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, 135 e ss. Come spiega l'Autore, il positivismo scientifico ha consentito, da un lato, di offrire ad alcune categorie di soggetti vulnerabili una tutela preventiva più intensa; dall'altro, ha elevato il comportamento della vittima a elemento di tipicità, circostanza del reato, causa di esclusione della punibilità e condizione di procedibilità.

³ Come osserva C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 9: “L'interesse per la vittima, fino ad oggi scarsamente considerata dal diritto penale, ha conosciuto nel dibattito degli ultimi anni una rinascita senza confronto. Le ragioni sono molteplici: la forza esemplare del movimento che in America si batte a favore del risarcimento, la delusione per gli scarsi risultati ottenuti in sede di trattamento

l'ordinamento penale a lesione di vittime concrete: spesso rivisto quale effetto dell'inesorabile mutamento in senso individualistico della concezione normativa della persona⁴. Infatti, intuendo che l'opera di emarginazione del soggetto passivo, pur giustificata da esigenze di garanzia e di pace sociale, aveva di fatto minato alla credibilità del sistema, si è riposta una rinnovata attenzione nei confronti della vittima, non senza conseguenze pregnanti in termini politico-simbolici.

Contestualmente, i più autorevoli consessi internazionali hanno a più riprese esortato alla restituzione, nei confronti delle vittime, delle garanzie processuali disattese, mettendo in luce le persistenti aporie del modello nazionale.

Sul punto, non può trascurarsi come la legge delega n. 134 del 2021 abbia finalmente coniato una definizione di vittima, quale categoria non sovrapponibile a quella di persona offesa dal reato, bensì

come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona⁵.

Ad ogni modo, tale tendenza evolutiva ha contribuito a superare l'innaturale separazione tra i soggetti dell'illecito penale, favorendo una lettura del reato quale complessa interrelazione tra persone incidentalmente in conflitto. Da questa specifica prospettiva, la giustizia riparativa ha raccolto un interesse sempre maggiore, venendo intesa quale modello idoneo a catalizzare una simile evoluzione⁶.

risocializzante degli agenti di reato e soprattutto l'ascesa della vittimologia a ramo scientifico autonomo. A ciò si aggiunge – anche volendo escludere ogni questione teorica – la crescente consapevolezza dell'ingiustizia sociale di un sistema punitivo che trascuri del tutto gli interessi della vittima”.

⁴ L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma, 2012, 14.

⁵ Art. 1, co. 18, lett. b), l. n. 134 del 2021.

⁶ La letteratura, in materia, è molto nutrita. Si segnala E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, C. MAZZUCATO, *Ostacoli e “pietre di inciampo” nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, Bologna, 2015, 119 ss.; G. MANNOZZI, G.A. LO-

Se questo è sicuramente vero, occorre considerare che le questioni sottese alla riparazione della relazione offesa vengono dragate da molti, a partire da saperi e discipline differenti, con l'effetto di arricchire il dibattito con affermazioni non sempre coerenti col modello di riferimento.

Per quanto, com'è noto, Giovanni Fiandaca aveva a specifico riferimento la costruzione teorica di Massimo Donini, relativa al c.d. delitto riparato⁷, giova da subito considerare il suo monito prudente a “tenere concettualmente, tecnicamente e operativamente separata la prospettiva di una riparazione non punitiva da quella inevitabilmente polisemica e polivalente della punizione”⁸, evitando commistioni fuorvianti.

In ogni caso, il fastello è stato favorito anche dal legislatore più recente che, in disparte la pluralità e l'autorevolezza delle fonti internazionali che si sono occupate di definire la giustizia riparativa, ha fatto impiego di questa locuzione introducendo strumenti premiali, senz'altro deflattivi, ma non anche, o necessariamente, riparativi⁹.

Sul punto, nell'attesa che il Governo eserciti la ricca delega contenuta all'art. 1, co. 18, l. n. 134 del 2021, introducendo una disciplina organica in materia di giustizia riparativa¹⁰, giova rimarcare che, secondo la distinzione delle Nazioni Unite, si considera compiutamente programma

DIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; K. KILCHLING, *Restorative justice: incorporating victims' rights and needs*, in G. FORNASARI, E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Napoli, 2019; R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 99; M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*, 2015, 1 ss.

⁷ M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1162; ID., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2; ID., *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Questione giustizia*, 2020, 1 ss.

⁸ G. FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema Penale*, 2020, 20.

⁹ Si considerino, a titolo esemplificativo, il disposto dell'art. 162-ter c.p., rubricato “estinzione del reato per condotte riparatorie”, e, per certi aspetti, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne, *ut infra*.

¹⁰ Sui rischi di inserire la tutela delle vittime negli innesti della giustizia riparativa, M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione Giustizia*, 2021, 1 ss.

riparativo il “processo riparativo” finalizzato al raggiungimento di “esiti riparativi” e, segnatamente,

ogni procedimento nel quale la vittima e il reo e, se opportuno, ogni altro appartenente alla comunità che si sente lesa dal reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore

onde addivenire consensualmente a

risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole¹¹.

Ebbene, se può compiutamente intendersi come riparativo l'accordo cui pervengono spontaneamente i soggetti della relazione, a valle di un percorso congiunto e attivo¹², va da sé che, nonostante la vicinanza semantica, un adempimento restitutorio o risarcitorio non è, per ciò solo, considerabile riparativo¹³.

Ciò nonostante, secondo la raccomandazione del Consiglio d'Europa, “pratiche che non implicino un dialogo tra vittime e autori dell'illecito

¹¹ ECOSOC (UN), *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Risoluzione n. 12/2002. Diffusamente, E. MATTEVI, *op. cit.*, 83 e ss.; v. anche V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *La legislazione penale*, 2021, 19.

¹² Nella stessa direzione si è espresso il legislatore euro-unitario, all'art. 2, par. 1, lett. d), Direttiva 2012/29/UE cit., definendo come giustizia riparativa “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”. Similmente, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, nella definizioni contenute nella Raccomandazione CM/Rec(2018)8, ha ribadito che con tale locuzione debba intendersi “ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale”.

¹³ D'altronde nel codice Rocco i riferimenti alla riparazione del reato (artt. 62 n. 6, 185 ss. c.p.) sono ben più risalenti e indipendenti rispetto alle novità introdotte dal modello di giustizia riparativa.

possono comunque essere pensate e realizzate secondo modalità strettamente aderenti ai principi fondamentali della giustizia riparativa¹⁴. Del resto, come ha osservato Elena Mattevi, se da un lato

si può parlare di un programma pienamente riparativo solo in presenza sia di processi che di esiti riparativi (almeno perseguiti); tuttavia non si può sottovalutare, anzi va evidenziata, la potenzialità degli esiti riparativi, purché intesi correttamente e non quali attività prescritte od imposte da un magistrato, che rispondono ad una logica coercitiva¹⁵.

Alla luce di tali premesse, in questo lavoro si orienterà l'interesse sulle prescrizioni contenute nelle ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne¹⁶, allo stato sospette di una solo apparente natura ed efficacia riparativa.

Com'è noto, si è incaricato il Governo di estendere l'ambito di applicabilità dell'incidente di *probation* processuale, prevedendo, altresì, che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta dal Pubblico ministero¹⁷.

¹⁴ Raccomandazione CM/Rec(2018)8 cit., §8.

¹⁵ E. MATTEVI, *op. cit.*, 92.

¹⁶ Anche sul punto la letteratura è composita. Si consideri, L. PULITO, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *Processo penale e Giustizia*, 2015, 97; V. BOVE, *Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora le criticità?*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1 ss.; A. SANNA, *La messa alla prova non è una pena: la Corte costituzionale salva il confine tra cognizione ed esecuzione*, in *Cass. pen.*, 2019, 2, 0688B; L. BARTOLI, *Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Cass. pen.*, 2015, 5, 1755B; ID., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovrappollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 665; F. CAPRIANI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, 1, 0007B; S. D'AMATO, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *Archivio Penale*, 2018,1.

¹⁷ Art. 1, co. 22 l. n. 134 del 2021: "estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto; b) prevedere

Si tratta di direttrici cristalline, orientate a rendere questo rito alternativo e, a un tempo, causa estintiva del reato, un istituto fondamentale, a dispetto delle molteplici riserve che lo stesso ha alimentato sin dalla sua formulazione originaria. Si è osservato come esso abbia determinato un'evoluzione dei ruoli del difensore, del giudice e dell'Ufficio di esecuzione penale esterna¹⁸, recando con sé una congerie di potenzialità e finalità che lo hanno reso uno strumento composito ed estremamente duttile. Se, da un canto, deflaziona il dibattito e i giudizi impugnatori, dall'altro ha una ridotta incidenza sulla popolazione carceraria, dal momento che, generalmente, colui il quale può ottenere l'incidente di *probation*, è meritevole di ulteriori benefici¹⁹.

Sotto un più interessante profilo, sul piano astratto la messa alla prova contempera l'esigenza punitiva di imporre obblighi e prescrizioni a carico dell'autore, con la prudenza riparativa che chiama in causa la persona e, eventualmente, la comunità offese dal reato.

Senonché, si è osservato che, con tale istituto, il legislatore abbia aggravato la deriva acognitiva del sistema, giungendo, di fatto, a tipizzare un'anticipata esecuzione della pena a carico di un soggetto nei confronti del quale è ascritta una mera ipotesi di reato²⁰. Si è parlato di "criptocondanna", evidenziando l'intrinseca afflittività di un programma che, ancorché richiesto e poi accettato dall'imputato, è pur sempre rivolto a un presunto innocente²¹.

che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero".

¹⁸ V. BOVE, *op. cit.*, 2.

¹⁹ L'affermazione è relativa allo stato attuale. È evidente che differenti considerazioni potranno svolgersi allorché sarà esteso il novero di reati idonei a costituire il presupposto della messa alla prova.

²⁰ A. SANNA, *op. cit.*; L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, cit.

²¹ F. CAPRIANI, *op. cit.* Secondo l'Autore, "il rito speciale di nuovo conio si presenterebbe come l'applicazione di una vera e propria sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo (il lavoro di pubblica utilità) agli imputati che ne facessero richiesta: una sanzione sostitutiva che verrebbe tuttavia scontata, sotto le mentite spoglie della 'messa alla prova', in sede processuale anziché in sede esecutiva. [...] Che di fatto – ma anche in diritto, al di là dell'etichetta formale con cui viene presentato – l'istituto in commento si risolverebbe

Se è vero che l'ordinanza di sospensione non è suscettiva di essere portata coercitivamente a esecuzione, atteso che, in ogni momento, l'imputato può rifiutarsi di continuare la prova, determinando l'interruzione dell'incidente e la ripresa del processo, è altrettanto vero che il provvedimento ha un'indubbia capacità conformativa, che la ripresa del procedimento costituisce, per la difesa, un rischio notevole e, in generale, un'eventualità che le parti vogliono scongiurare.

Con specifico riferimento alle componenti riparative del rito, è stato messo in evidenza come, “se per ‘giustizia riparativa’ si intende la promozione di forme di riparazione del danno più veloci e dirette, la messa alla prova sicuramente ne è manifestazione”²². Tuttavia, se non ci si lascia fuorviare dall'etichetta e si considerano le definizioni normative e il contributo scientifico dei teorici della *restorative justice*, allora dovrà riconoscersi che

la messa alla prova non segue questa china: è il frutto di un patto tra giudice e imputato, senza che la persona offesa abbia altre facoltà oltre a quella di essere sentita, accettare o rifiutare l'esperimento di un percorso di mediazione e chiedere al pubblico ministero di impugnare l'ordinanza di sospensione²³.

Sulla scorta di tali premesse teoriche, nella realtà accademica e giudiziaria della città di Trento si è tentato di riflettere sulle prassi diffuse tra i dei soggetti coinvolti nell'incidente di *probation* per adulti e, soprattutto, di immaginare modalità costruttive, in grado di rendere la messa

nell'applicazione di una sanzione penale a un soggetto già riconosciuto colpevole, è dimostrato sia dai presupposti che dai contenuti della messa alla prova”.

²² L. BARTOLI, *Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit.

²³ *Ibidem*. Similmente, G. MANNOZZI, *Ostacoli e pietre d'inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in *Giustizia riparativa, ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 129: “benché con le dovute cautele la giustizia riparativa può essere inclusa nei lavori di utilità sociale o in una messa alla prova, allo stato può dirsi essa non coincide in sé con nessuno di questi istituti, i quali possono, semmai, offrire ‘spazi normativi’ per iniziare ad applicare la giustizia riparativa nell'ordinamento vigente”.

alla prova 'più riparativa', nella convinzione che, come ha affermato Antoine Garapon,

mentre la logica della pena tradizionale funziona per sottrazione, l'economia ricostruttiva è deliberatamente additiva nello sforzo contrario di rendere positiva l'esperienza sociale della delinquenza, proponendo a ciascuno di integrare un circolo virtuoso²⁴.

2. Descrizione del Progetto pilota "Giustizia e mediazione"

Con l'obiettivo di diffondere la cultura della mediazione e di supportare lo sviluppo delle migliori pratiche mediativo-riparative, la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento, il Tribunale di Trento, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* hanno dato l'abbrivio a un'iniziativa congiunta dal titolo "Giustizia e mediazione"²⁵.

In particolare, il Progetto consta di due declinazioni, l'una civilistica, finalizzata all'implementazione delle prassi giudiziali di invio delle parti in mediazione; l'altra penalistica, orientata alla valorizzazione delle pratiche di mediazione penale e giustizia riparativa nel corso del giudizio, con particolare riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati adulti²⁶.

Un laureato in Giurisprudenza ha affiancato i funzionari del servizio sociale dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e i mediatori del Centro di giustizia riparativa, occupandosi di seguire la fase di elaborazione dei programmi di trattamento e, successivamente, di analizzare le informazioni relative all'esecuzione degli stessi, rielaborando i dati ottenuti dalle Parti coinvolte. Il Progetto ha avuto una durata di otto mesi e una duplice funzione, conoscitiva e sensibilizzatrice.

²⁴ A. GARAPON, *La justice reconstructive*, in A. GARAPON, F. GROS, TH. PECH, *Et ce sera justice. Punir en démocratie*, Paris, 2001, 308.

²⁵ Il Protocollo è stato siglato in Trento, il 16 dicembre 2020.

²⁶ In questa sede ci si occuperà esclusivamente della sospensione del procedimento con messa alla prova. Per approfondire i risultati relativi all'attuazione del Progetto in seno al processo civile, si rinvia al Capitolo I di questo volume.

Da un canto, ci si è occupati di approfondire l'operatività quotidiana dell'Ufficio e del Centro, osservando da vicino le prassi e le specifiche prospettive; dall'altro, sono stati organizzati degli incontri di gruppo con persone imputate in attesa di definire il programma di trattamento e di venire ammessi alla prova.

Segue una breve analisi del lavoro svolto mediante la descrizione dell'operatività dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Trento e del Centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* (2.1), dei colloqui svolti con gli imputati (2.2), nonché dei contenuti dei programmi di trattamento e delle ordinanze di sospensione del procedimento e ammissione alla prova (2.3).

2.1. L'operatività dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e del Centro di giustizia riparativa

L'imputato che scelga di evitare il dibattimento, mirando a una dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, trasmette all'Ufficio di esecuzione penale esterna l'istanza di sospensione del procedimento e la correlata richiesta di elaborazione del programma di trattamento.

Il fascicolo viene assegnato a un funzionario di servizio sociale, che provvede a verificare la completezza dei documenti prodotti. In particolare, dalla prima lettura dei documenti, il funzionario conosce i riferimenti anagrafici dell'utente, l'imputazione elevata a suo carico, il contenuto di un'eventuale querela e del certificato del casellario penale; talune indicazioni relative a eventuali dipendenze e alla condizione familiare e lavorativa dello stesso, nonché la sua disponibilità a svolgere un percorso di mediazione.

Senonché, il fascicolo resta quiescente sino a quando il Tribunale riconosce la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per beneficiare della sospensione richiesta²⁷. A quel punto, superata la c.d. fase

²⁷ Si precisa che ci si riferisce alla prassi relativa al Tribunale di Rovereto, che ha stipulato un protocollo con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Trento, reperibile al *link* [PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA](#) – Ordine degli Avvocati di Rovereto (ordineavvocatirovereto.it).

“filtro”, il funzionario del servizio sociale convoca formalmente l'utente per il primo colloquio conoscitivo e informativo.

Nel contesto del primo incontro, vengono chiariti il mandato istituzionale dell'Ufficio, le modalità di confezionamento del programma di trattamento, le finalità e le potenzialità dell'incidente processuale richiesto. L'occasione consente altresì di proporre la mediazione penale con la persona offesa.

Il funzionario del servizio sociale conduce il caso assegnatogli adottando le tecniche e i metodi propri della sua professione, accordando la massima rilevanza al colloquio orale con l'imputato; coinvolge ulteriori attori istituzionali e non, come i servizi sanitari, le comunità terapeutiche o le associazioni del terzo settore. Inoltre, ha cura di contattare il difensore dell'utente per integrare la propria cognizione sui fatti contestati e le vicende rilevanti ai fini processuali.

Più in generale, si occupa di raccogliere tutta la documentazione necessaria a sostenere la formulazione del programma di trattamento e l'indagine socio-familiare che lo accompagna.

Val la pena di precisare che, se il funzionario lo ritiene utile, il caso può essere assegnato anche a uno psicologo, per gli interventi di competenza.

Sulla scorta delle informazioni acquisite, il funzionario redige il programma entro il termine dell'udienza di ammissione. Con specifico riferimento alle prescrizioni restitutorie e risarcitorie, si dà atto di eventuali pagamenti già corrisposti ai danneggiati dal reato. Qualora, invece, l'imputato non abbia ancora risarcito il danno, è prassi virtuosa che, all'udienza di ammissione, il Giudice conceda un termine alle parti per accordarsi sulla somma²⁸ o che, comunque, l'ammontare sia autoritativamente determinato, onde sterilizzare il rischio di nuovi conflitti in sede sospensiva.

²⁸ In principio, sulla questione del risarcimento si innestavano equivoci e rischi processuali. Infatti, da un canto si tendeva a sovrapporre l'adempimento restitutorio-risarcitorio con quello riparativo, finendo con l'inglobare totalmente quest'ultimo nel primo. Dall'altro, non mancavano i casi in cui l'ammontare del risarcimento veniva rimesso alla negoziazione delle parti durante l'adempimento della prova, con ciò divenendo un motivo di ulteriore conflitto ma, soprattutto, una fonte di maggiore esposizione e un'alea aggiuntiva per l'imputato.

Quanto alle condotte riparatorie e, specificamente, all'eventualità in cui l'imputato abbia prestato il consenso alla mediazione, con l'ordinanza di ammissione si introduce una prescrizione del tenore seguente: "l'imputato si impegna a iniziare un percorso di mediazione penale presso il centro di giustizia riparativa".

In tale ipotesi, il caso viene trasmesso ai mediatori²⁹, che si occupano di convocare l'imputato per un primo incontro esplorativo. L'obiettivo è quello di chiarire il significato e le potenzialità del percorso da intraprendere, di vagliare l'effettività e l'attualità del proposito mediativo, nonché di indagare la praticabilità e l'opportunità del dialogo con la persona offesa.

A tal fine, è essenziale che l'imputato si riconosca almeno in parte responsabile del fatto storico contestato nel capo di imputazione e che non sussista il rischio di alimentare fenomeni di vittimizzazione reiterata o secondaria. Ove ritenga la mediazione procedibile, il mediatore contatta la persona offesa. Il colloquio con costei è finalizzato a rappresentare la volontà dell'imputato, a illustrare con chiarezza gli scenari possibili relativi alla mediazione e, infine, a raccogliere l'eventuale consenso della stessa alla mediazione. Quante volte la persona offesa non presti il

²⁹ In ragione del fatto che a imputati poco motivati corrispondono spesso mediazioni non effettuabili e quindi arresti del percorso *in limine*, l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Trento ha recentemente optato per una sollecitazione dell'imputato alla mediazione soltanto nel caso in cui il funzionario del servizio sociale ne ritenga sussistenti i presupposti di praticabilità. La frapposizione di tale filtro appare, da un canto, razionale in termini di allocazione delle risorse; dall'altro, tuttavia, si risolve in una sostituzione parziale dell'Ufficio di esecuzione al Centro di giustizia riparativa, che in situazioni di incertezza potrebbe forse svolgere un'opera di sensibilizzazione più efficace per l'attivazione di un programma riparativo.

Si consideri, sul punto, la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a mente della quale, "Le autorità giudiziarie e le agenzie della giustizia penale dovrebbero creare le condizioni, le procedure e le infrastrutture necessarie per inviare i casi ai servizi di giustizia riparativa ogniqualvolta sia possibile. Le persone incaricate di operare l'invio, qualora abbiano il dubbio che la disparità tra le parti relativamente all'età, alla maturità, alla capacità intellettuale o ad altri fattori potrebbe precludere il ricorso alla giustizia riparativa, dovrebbero contattare i servizi di giustizia riparativa prima di inviare il caso. Ove sussista una presunzione favorevole all'invio, ciò permette a facilitatori formati, in collaborazione con le parti, di determinare se i casi sono adatti per la giustizia riparativa".

consenso, non sia reperibile o non risponda all'invito del Centro, la mediazione è detta non effettuabile. In tal caso, il mediatore trasmette all'Ufficio di esecuzione penale esterna una comunicazione simile:

Con la presente sono a comunicare che, a seguito della richiesta di mediazione per il sig. XY, sono state contattate le parti tramite lettera ed invitate ad un colloquio preliminare. Il colloquio con il signor XY ha evidenziato il desiderio di proseguire nel percorso di dialogo con l'altra parte. Tuttavia, ciò non è stato possibile a causa della mancata risposta della parte offesa all'invito. La mediazione pertanto risulta non effettuabile.

Diversamente, qualora entrambe le parti siano disponibili a incontrarsi o, comunque, a dialogare nel modo più congegnale alla peculiarità del loro specifico conflitto, il percorso di mediazione ha inizio. Questo porta a un'attestazione di esito positivo nell'unico caso in cui l'autore e la vittima trovino un accordo soddisfacente per entrambi. Si consideri, a titolo esemplificativo, la seguente comunicazione:

Con la presente sono a comunicare che a seguito dell'avvio della procedura di mediazione, è stato possibile effettuare colloqui preliminari individuali con le parti, a seguito dei quali è stato possibile svolgere un incontro di mediazione tra il Sig. XY e la parte offesa. L'incontro ha permesso alle parti di esprimersi liberamente, di chiarirsi rispetto all'accaduto, di porsi domande e dare spiegazioni, in un clima di rispetto e ascolto reciproci. Dal punto di vista riparativo le parti hanno deciso di vedersi al di fuori di questo ufficio per incontro informale, che possa rappresentare il ritrovato rispetto e cordialità nella relazione. Le parti in chiusura hanno condiviso soddisfazione rispetto all'incontro. Il percorso è da considerarsi dunque positivo.

Tutte le volte che una delle parti o entrambe preferiscano non proseguire, ovvero non riescano a convenire su alcunché, l'esito della mediazione si attesta come negativo. Ad ogni buon conto, tuttavia, un eventuale esito negativo non pregiudica in alcun modo la posizione processuale dell'imputato, giacché esso dipende da variabili completamente

altre rispetto all'oggetto di cognizione del procedimento penale e genererebbe fenomeni di radicale diseguaglianza³⁰.

Come si nota, le comunicazioni inoltrate dal Centro di giustizia riparativa si distinguono per brevità di contenuto. Al lume dei principi di imparzialità e confidenzialità, infatti, il mediatore non si dilunga nella narrazione dei fatti e delle dichiarazioni apprese, né offre indirettamente spunti di valutazione e di giudizio.

Se, per un verso, tale approccio tutela l'imputato da rischi di commi-
stioni pregiudizievoli con la sede processuale, peraltro non consente di
valorizzare eventuali progressi individuali in termini di crescente consa-
pevolezza e responsabilizzazione che, indipendentemente dall'esito sin-
tetico del percorso di mediazione, potrebbero ridondare positivamente
anche nella dialettica giudiziaria.

Per vero, il funzionario del servizio sociale, nell'allegare la comuni-
cazione del Centro di giustizia riparativa, inserisce nella propria rela-
zione dei brevi cenni sul percorso di mediazione svolto, mettendo in evi-
denza la motivazione e le percezioni dell'utente.

2.2. I colloqui di gruppo con gli imputati

Gli incontri di informazione e sensibilizzazione con imputati, in attesa
che l'Ufficio di esecuzione penale esterna definisse il programma di

³⁰ L'operatività del Centro di giustizia riparativa è pienamente conforme al disposto dell'art. 12, par. 1, lett. a)-e), Direttiva 29/2012/UE cit., rubricato "Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa", secondo cui "a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base a eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento; b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo; c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso; d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico".

trattamento da sottoscrivere e proporre al Giudice, hanno rappresentato il cardine del Progetto.

L'intuizione di realizzare tali occasioni di confronto prende le mosse dal rilievo che, a dispetto della volontarietà dell'incidente di *probation* e dell'eventuale parentesi mediativa, moltissimi imputati arrivano alla prova con una scarsa consapevolezza sul percorso e, soprattutto, sulla sua componente riparativa. Onde evitare che equivoci irrisolti conducano alla ripresa del procedimento e che, da una diversa prospettiva, precludano percorsi riparativi preziosi, si è scelto di arricchire la fase preparatoria con un incontro di gruppo tenuto da un laureato incaricato dalla facoltà di Giurisprudenza e un mediatore del Centro di giustizia riparativa.

I partecipanti sono stati selezionati sulla scorta di un criterio anzitutto temporale, in funzione della data fissata per l'udienza di sospensione del procedimento.

Inoltre, si è scelto di diversificare il più possibile le classi di beni giuridici potenzialmente offesi dal reato contestato, nel tentativo di estendere le pratiche riparatorie anche ai conflitti meno evidenti, nei quali chi subisce le conseguenze dell'illecito non è un individuo noto, ovvero non è soltanto o non è affatto una persona "in carne e ossa". Segnatamente, sono state considerate imputazioni di reati contro la pubblica amministrazione (resistenza a Pubblico ufficiale, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), la fede pubblica (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), l'economia pubblica, l'industria e il commercio (frode nell'esercizio del commercio), il ceto creditorio (bancarotta semplice), il sistema previdenziale (omesso versamento delle ritenute), la tutela del territorio (lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio), il sentimento per gli animali (maltrattamento di animali), l'assistenza familiare (violazione degli obblighi di assistenza familiare), l'incolumità individuale (lesioni dolose e colpose), l'onore (diffamazione), la libertà personale (adesamento di minorenni), la libertà morale (minaccia), l'inviolabilità del domicilio (violazione di domicilio), il patrimonio (furto, tentativo di furto in appartamento, ricettazione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di cose altrui).

Le persone selezionate sono state invitate a partecipare ai gruppi mediante contatto telefonico, previa comunicazione *e-mail* ai rispettivi

difensori. In un'ottica massimamente trasparente e, viepiù, al fine di realizzare gli incontri con persone motivate, è stato chiarito che la presenza dovesse intendersi quale facoltativa e che da un'eventuale assenza non sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli per il processo. Di fatto, si è presentato il 50% dei soggetti contattati³¹.

Venendo all'oggetto degli incontri, questi hanno avuto pressoché sempre il medesimo contenuto di base, ma il diverso grado di partecipazione dei singoli invitati ha consentito di raggiungere livelli diversi di coinvolgimento e di approfondimento.

Premessa una introduzione sintetica con riferimento agli interlocutori e al contesto dal quale è originata la convocazione, si sono introdotte talune informazioni essenziali sui risvolti processuali e sostanziali dell'avanzata istanza di sospensione del procedimento. Si è rivolta precipua attenzione al contenuto del redigendo programma di trattamento, distinguendone la parte disponibile e facoltativa da quella necessaria, in quanto prevista dalla legge, precisando che, una volta recepito nell'ordinanza di ammissione, il suo contenuto sarebbe diventato interamente prescrittivo.

Sono stati introdotti i concetti di fatto offensivo e di conseguenze del reato, sollecitando la riflessione autonoma e silenziosa sull'oggetto della contestazione loro ascritta. La richiesta è stata quella di provare a individuare chi, nella fattispecie che li riguardava, avesse subito o stesse continuando a subire gli effetti della condotta contestata, senza escludere che tra costoro potessero anzitutto rientrare loro stessi.

Si è quindi dato risalto all'offerta del Centro di giustizia riparativa, evidenziando la volontarietà della scelta, la gratuità, l'obbligo di riservatezza in capo ai mediatori e, soprattutto, l'assenza di qualsiasi rischio processuale. Ferma la costante revocabilità del consenso, è stato chiarito come un eventuale esito negativo della mediazione non sia in alcun modo suscettibile di influire sulla valutazione della prova e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato. Sul punto è stato precisato che deve considerarsi negativo ogni tentativo di mediazione che non giunga allo stadio di una, pur parziale, soddisfazione reciproca e che, nondimeno, in disparte l'etichetta sintetica, anche nei casi in cui non si addivenga a un

³¹ I gruppi sono stati organizzati per età e tipologia di reato, distinguendo i più giovani dagli altri, nonché i fatti di reato con soggetto passivo individuale e noto, dai fatti con offesa priva di tangibili referenti empirici.

accordo, il percorso può rivelarsi pregno di significato e personalmente molto positivo. Inoltre, è stato evidenziato che si giunge in mediazione a condizione che si abbia alcunché da affermare, fosse anche una manifestazione di scuse, sempreché si abbia la disponibilità ad ascoltare l'altra parte. A questo proposito, è stato altresì spiegato che le modalità operative della mediazione penale possono essere le più diverse e che, ove il confronto diretto e verbale con la persona offesa risulti inopportuno per una delle due parti, ne sono sempre immaginabili e praticabili dei surrogati in forma scritta, non contestuale ovvero solo simbolica, ma non per questo necessariamente meno efficaci o di minore dignità.

Tali affermazioni sono state spesso inframezzate dalle domande dei partecipanti, di solito attinenti alla loro specifica posizione processuale. La forma degli incontri è stata pressoché sempre dialogica.

Mette conto di riferire che, pur non contestando la materialità della condotta, molti partecipanti non si riconoscevano nell'imputazione sotto il profilo della gravità del fatto. Infatti, non sono mancati gli sforzi di minimizzazione e le manifestazioni di disappunto quanto alla circostanza che il fatto potesse costituire reato. La messa alla prova veniva senz'altro intesa come uno strumento utile ai fini processuali, ma quasi mai come un'occasione di riflessione e di esame delle conseguenze della propria azione, né come un mezzo per riparare la frattura con il soggetto passivo del reato.

Invero, con riferimento alle persone offese, sono spesso state prese le distanze e si sono espressi sentimenti di amarezza e contrarietà nei confronti dei querelanti, dei quali è più volte parso che gli imputati si dichiarassero vittime. Quasi tutti hanno manifestato sconforto nei confronti di un percorso defatigante e di lunga durata, spesso cominciato a distanza di molto tempo dalla commissione del fatto e comunque ritenuto sproporzionato rispetto alla opinata rilevanza sociale della condotta contestata. Alla luce di questi sentimenti, non è stato semplice porre in evidenza le potenzialità del contatto con il Centro di giustizia riparativa, giacché, intesa la piena facoltatività, veniva concepito come un mero aggravio del programma, non necessario, né utile per la rapida fuoriuscita dal processo.

2.3. I programmi di trattamento redatti e le ordinanze emesse

Dall'analisi dei programmi di trattamento proposti al Tribunale e delle correlate ordinanze di sospensione del procedimento emerge che soltanto una sparuta minoranza degli imputati ha scelto di iniziare il percorso riparatorio di mediazione. Per altro verso, è quasi sempre presente una prescrizione simbolica in favore della persona offesa ovvero della comunità, ascrivibile al *genus* degli esiti riparativi (v. *supra*, par. 1.).

A titolo esemplificativo, si fa riferimento a proposte di programma formulate come segue:

svolgere la seguente attività riparativa: versare un contributo economico a carattere simbolico a favore di un'associazione o altro ente Onlus che operi a favore della tutela dell'ambiente e del territorio, di cui si condideranno le finalità, da individuare in accordo con U.E.P.E.³²

svolgere la seguente attività riparativa: in caso di esclusione dell'attività risarcitoria, da parte dell'A.G., si impegna a versare una donazione di € 200 a favore di un'associazione o ente Onlus che abbia in corso progetti di supporto (es. sportello legale, esperti, supporto psicologico) rivolto agli imprenditori in situazioni di crisi d'impresa³³

svolgere la seguente attività riparativa: in caso di valutazione dell'A.G. dell'attività risarcitoria, a versare un contributo economico di carattere simbolico di € 200 a favore di un'associazione o cooperativa sociale onlus che si occupi, a titolo esemplificativo, di agricoltura sociale,

³² Il programma di trattamento è stato elaborato in favore di un soggetto imputato di un reato edilizio. Tuttavia, nella successiva ordinanza di sospensione del procedimento tale prescrizione non è stata recepita. Di fatto, la prova ha durata di quattro mesi e, per oggetto, colloqui mensili con l'Ufficio di esecuzione penale esterna e lo svolgimento di 90 ore di lavori di pubblica utilità.

³³ Il programma di trattamento è stato elaborato in favore di un soggetto imputato di bancarotta semplice. Nell'ordinanza di ammissione alla prova è stata inclusa una prescrizione di "risarcimento donativo" in favore dell'associazione ove il soggetto è tenuto a compiere i lavori di pubblica utilità.

fattorie didattiche, associazioni a favore dell'ambiente o altro, da individuare in accordo con l'U.E.P.E.³⁴.

Sono ancora molto ricorrenti i casi in cui l'alveo delle condotte riparatorie si limita alla previsione di un risarcimento, anche solo simbolico, nei confronti della persona offesa. Sul punto i programmi sono tendenzialmente del seguente tenore:

l'imputato si impegna ad adoperarsi nei confronti della vittima del reato con le seguenti modalità:

- prestazioni di tipo risarcitorio: la persona si rende disponibile al risarcimento del danno in relazione alle proprie condizioni economiche³⁵.

Adirittura, ove l'imputato abbia già corrisposto alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento, sembra non sia analizzato il profilo dell'entità del trasferimento e che non residui altro margine per inserire prescrizioni riparatorie differenti. Si consideri, a titolo esemplificativo:

l'imputato si impegna ad adoperarsi nei confronti della vittima con le seguenti modalità:

- prestazioni di tipo risarcitorio: il sig. *omissis* ha già provveduto al risarcimento del danno per l'importo di mille euro³⁶

³⁴ Il programma di trattamento è stato elaborato in favore di un soggetto imputato di maltrattamenti di animali. La prescrizione c.d. riparativa è stata inclusa nell'ordinanza di sospensione del procedimento.

³⁵ Come si dirà nei prosieguo, tale prassi presenta delle criticità. Anzitutto, non si ritiene opportuno limitare l'area della riparazione tra gli angusti confini del risarcimento del danno. Sotto un diverso profilo, è auspicabile che le condizioni economiche siano oggetto di puntuale documentazione e che, ove si acclari che l'imputato riesca a risarcire soltanto una minima parte del danno, sia caldeggiato il ricorso ad altri strumenti riparatori, che coinvolgano l'individuo sotto il profilo personale e non meramente patrimoniale.

³⁶ Conviene evidenziare che l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere di lesioni dolose aggravate e che in udienza la difesa della parte civile ha dichiarato che il proprio assistito non riteneva adeguato il risarcimento ricevuto.

ha provveduto a svolgere un'azione a titolo riparatorio a favore della persona offesa, versando la quota di € 1000³⁷.

Parimenti, si considerano finalizzate a raggiungere “esiti riparativi” prescrizioni del seguente tenore:

l'imputato si è impegnato a versare la somma di cinquanta euro alla persona offesa, a titolo di risarcimento del danno morale, posto che il mal tolto è già stato restituito e a effettuare la donazione di altrettanti cinquanta euro a un'associazione a sua scelta

oltre al risarcimento donativo di € 200,00 a favore dell'associazione [...] di Trento

che l'imputata corrisponda l'importo di € 250,00 a un ente benefico a titolo riparatorio.

Diversamente, dà l'abbrivio a un vero percorso riparatorio la prescrizione:

l'imputato si impegna a iniziare un percorso di mediazione penale presso il Centro di giustizia riparativa³⁸.

l'imputato intraprenda un percorso di mediazione penale con la persona offesa presso il Centro di giustizia riparativa della Regione Trentino-Alto Adige³⁹.

L'analisi dei risultati impone di svolgere alcune riflessioni con riferimento all'effettiva portata riparativa dell'istituto della messa alla prova, all'attrattività della mediazione penale e alle prospettive praticabili *de iure condendo*.

³⁷ Il programma di trattamento è stato elaborato in favore di un soggetto imputato di bancarotta semplice e il versamento è stato accreditato sul conto corrente della procedura concorsuale.

³⁸ L'ordinanza è stata emessa nei confronti di un soggetto imputato di furto e lesioni.

³⁹ L'ordinanza è stata emessa nei confronti di un soggetto imputato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

3. Considerazioni di sintesi e prospettiche

Anzitutto, si osserva come la diversità di formazione, nonché di mandato istituzionale e professionale che caratterizza gli attori coinvolti nell'incidente di *probation* processuale costituisca un valore aggiunto di primo rilievo. Tuttavia, è essenziale che le diversità di retroterra possano convergere verso il comune obiettivo di valorizzare la potenzialità di un istituto suscettibile di straordinarie esternalità positive le quali sembrano, allo stato, prevalentemente inespresse.

In effetti, nella prassi, è frequente che, tra le tipologie di prescrizioni tipizzate dal legislatore non prevalgano quelle di natura riparativa. Si pensi alla circostanza che il primo e più solido rapporto dell'imputato è certamente quello col proprio difensore, il quale ha un ruolo essenziale nella rappresentazione dell'istituto. È evidente come, se il contatto col Centro di giustizia riparativa è presentato sin dall'inizio come irrilevante, si riducono drasticamente le possibilità di accogliere la proposta la quale, soltanto successivamente, verrà formulata dall'Ufficio di esecuzione penale esterna. Oltretutto, non v'è chi non veda che il soggetto più idoneo a impiegare il lessico della riparazione penale sia, non già il funzionario del servizio sociale, ma il mediatore professionale. Tuttavia, quest'ultimo non ha uno spazio per interloquire con l'imputato, se non a valle della sua decisione, quando la prescrizione è già contenuta nell'ordinanza del Tribunale.

Orbene, se si addivene all'udienza di sospensione del procedimento a seguito di una fase preparatoria in cui l'imputato ha incontrato professionisti diffidenti nei confronti di strumenti ritenuti nebulosi e poco utili, ovvero inidonei a far risuonare l'eco del rimprovero penale, nel migliore dei casi, la messa alla prova resterà soltanto un istituto deflattivo del dibattimento.

Per vero, non mancano neppure i casi in cui, nonostante l'Ufficio di esecuzione penale esterna rappresenti nel programma la disponibilità dell'imputato a svolgere un percorso di mediazione, dipoi l'indicazione non viene recepita nell'ordinanza del Giudice. Tale omissione appare di difficile comprensione e, in ogni caso, è evocativa del fatto che spesse volte, nella prassi, si fa applicazione solo parziale – e per certi versi –

distorta, delle componenti autenticamente riparative dell'istituto della messa alla prova.

Eppure, come si è visto, con l'art. 1, co. 22 l. n. 134 del 2021, si conferisce delega al Governo di estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato "a ulteriori specifici reati [...] che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto".

Se i nuovi reati, ai quali si potrà connettere l'incidente processuale, dovranno individuarsi per idoneità alla riparazione, il mandato del legislatore rivela la volontà di corroborare la componente riparatoria della *probation*.

Il Progetto ha avuto una durata limitata e si è svolto in un tempo caratterizzato dalla pandemia: le informazioni raccolte scontano quindi questi limiti, che ci impediscono di formulare conclusioni definitive. Per quanto si è potuto osservare, però, il contenuto delle ordinanze di ammissione alla prova e l'assai ridotto tasso di invii al Centro di giustizia riparativa deve sollecitare l'attenzione dell'interprete e stimolare considerazioni critiche⁴⁰.

Dalla lettura dei provvedimenti è, infatti, evidente la circostanza che il vero fulcro del programma è costituito dallo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Non è la sede per approfondire l'effettiva capacità socializzante o risocializzante di tale adempimento, ma deve riconoscersi come sia assai riduttivo affidare al lavoro non retribuito l'efficacia di uno strumento potenzialmente così polifunzionale come la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Sotto un diverso profilo, si ritiene che, quanto più tempestivamente perviene l'istanza di messa alla prova, tanto maggiori sono le probabilità che l'indagato-imputato affronti il programma in modo proattivo e fecondo. D'altra parte, il decorso del tempo rende il percorso, bensì volontario, ma sfibrante e gravoso. Pertanto, si ritengono opportune la possibilità di anticipare l'istanza nella fase delle indagini, la stipula di protocolli operativi tra gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Tribunali, al fine di regolamentare – e contenere – i tempi dei rinvii e di redazione del

⁴⁰ Si consideri il disposto dell'art. 12, par. 2, Direttiva 29/2012/UE cit.: "Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure od orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio".

programma di trattamento, nonché la facoltà per l'Ufficio del Pubblico ministero di proporre l'incidente di *probation*⁴¹.

Rinviando ad altre sedi l'approfondimento circa la contestata carenza cognitiva connotante l'istituto, si osserva che, in ogni caso, deve rispettarsi il principio di proporzione tra la gravità del reato (ipotizzato) e l'onerosità degli adempimenti prescritti con l'ordinanza⁴². Considerato che il rapporto tra il numero di ore di lavori di pubblica utilità e l'arco edittale della fattispecie non è oggetto di alcuna previsione normativa e che, piuttosto, è rimesso alla discrezionalità del singolo Giudice, ovvero alla regolamentazione interna di ciascun Tribunale, si ritiene che quanto più equilibrata è la determinazione di queste ore, tanto maggiore è la possibilità di arricchire il programma con prescrizioni ulteriori e diverse, meglio aderenti alle finalità riparative a cui guarda il legislatore, soprattutto più recente.

Si consideri, a tale proposito, il profilo del risarcimento del danno. Mette conto di evidenziare che, secondo gli insegnamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità⁴³, esso può anche non coprire integralmente il pregiudizio, purché sia adeguato alla gravità dell'offesa e alle condizioni economiche dell'imputato. Peraltro, è necessario che il reddito dell'istante sia puntualmente documentato, onde evitare censurabili strumentalizzazioni o aprioristici sconti, di fatto immotivati.

⁴¹ Art. 1, co. 22, lett. b), l. n. 134 del 2021.

⁴² A. SANNA, *op. cit.*, di cui si riporta il contenuto della nota n. 5: "L'obbligo vincolante del lavoro di pubblica utilità, nell'incidere in modo cospicuo sul grado afflittivo del programma di trattamento, costituisce un freno all'operatività del rito, specie ove si consideri l'assenza di misure restrittive qualora la pena emessa in esito al giudizio sia condizionalmente sospesa". Si veda anche L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, cit., 665: secondo l'Autrice, l'imputato tende ad aderire a meccanismi di definizione anticipata del processo "solo se la pena (finale) viene percepita come antieconomica e controproducente rispetto alla stessa definizione anticipata". D'altro canto, il vincolo di prescrizioni altamente afflittive stride con la dichiarata fisionomia di probation processuale assegnata all'istituto che si caratterizza per il contrarsi della pretesa punitiva dello Stato.

⁴³ Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2019, n. 3179; Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2019, n. 34878.

Anzitutto, deve ritenersi virtuosa l'attenzione di quei magistrati che, ove opportuno, prescrivono che il risarcimento possa essere corrisposto anche in via rateale.

Allo stesso tempo, nelle ipotesi in cui, ostando la consistenza patrimoniale del soggetto ammesso alla prova, non può essere richiesto l'intero, assumono notevole rilievo gli strumenti riparativi, anche in quanto idealmente compensativi della quota non corrisposta al soggetto danneggiato. Ciò è tanto più opportuno, quanto più evidente è il conflitto da riparare.

A titolo di esempio, si consideri che, in un caso di messa alla prova per bancarotta semplice, il Giudice si è limitato ad affermare:

considerata l'adeguatezza del programma formulato dall'U.E.P.E., anche in considerazione al già avvenuto risarcimento del danno cagionato, seppur parziale e delle personali condizioni economiche della signora, sospende il processo.

Effettivamente, l'imputata aveva versato la somma di mille euro alla procedura fallimentare e l'oggetto della sua prova, di fatto, è consistito nell'esclusivo svolgimento di numerose ore di lavori di pubblica utilità. Attese la rilevante entità del passivo fallimentare e la ridotta disponibilità economica dell'imputata, si osserva che proprio in un caso come questo sussisterebbero gli estremi per integrare il programma con ulteriori prescrizioni simbolico-riparatorie, idealmente integrative del limitato risarcimento corrisposto.

Beninteso, se questo è il fine, è necessario che il funzionario del servizio sociale e il Giudice assumano un approccio creativo sempre nuovo, rinunciando alla praticità dei modelli e alla comodità dei percorsi già tracciati⁴⁴.

Nondimeno, si ritiene essenziale che il complesso delle prescrizioni sia considerato in un'ottica non esclusivamente additiva e che siano privilegiate soluzioni parzialmente sostitutive, capaci di rendere il carico del programma efficace e non indebitamente afflittivo. Del resto, non può essere obliterata la circostanza che, *de iure condito*, la gamma di reati da cui può germinare la parentesi di *probation* è tendenzialmente

⁴⁴ V. nota 35.

omogenea per gravità: le contestazioni elevate a carico degli imputati in messa alla prova sono, oggettivamente, di scarso allarme sociale e non possono condurre a programmi di trattamento sproporzionati per eccesso⁴⁵.

Si consideri che, incerti i confini e – per certi versi – le finalità dell'istituto, il margine di discrezionalità rimesso al singolo giudice spicca per estensione. Di conseguenza, a dispetto del principio di certezza e di uguaglianza, si leggono ordinanze dai contenuti molto diversi. Se alle volte il programma si risolve nello svolgimento di un tempo contenuto di lavori di pubblica utilità, per altro verso, non mancano casi in cui, allo stesso tempo, si richiede all'imputato di svolgere numerose ore di lavoro, di corrispondere ingenti somme alla parte civile, nonché di effettuare prestazioni simboliche in favore di enti del privato sociale. Ebbene, considerata la facoltatività del percorso di mediazione, si ritiene che quanto più il percorso è percepito come eccessivamente gravoso e defaticante, tanto più si disincentiva il ricorso al Centro di giustizia riparativa.

Oltretutto, si deve considerare che, allo stato, la partecipazione al percorso di mediazione non consente all'imputato di lucrare alcun effetto

⁴⁵ In tal senso si evidenzia il contenuto di una brillante ordinanza di ammissione, emessa nei confronti di un soggetto imputato del reato p. e p. dall'art. 570 *bis* c.p. Il programma prevedeva numerose indicazioni, tra le quali, l'avvio di un percorso di mediazione penale, l'estinzione dell'obbligazione alimentare di circa quattrocento euro che aveva dato origine al procedimento, nonché il versamento di una somma di 200 euro a titolo di "donazione simbolica di carattere riparatorio" in favore in un Ente benefico non specificato. Col consenso dell'imputato, il Tribunale *ha sostituito* la prescrizione nei confronti dell'ente, prevedendo che, unitamente alla somma dovuta a titolo di restituzioni e al percorso di mediazione, l'imputato versasse l'importo di 200 euro in favore della *ex* moglie a titolo risarcitorio. Il provvedimento restituisce la prova dell'ampia discrezionalità rimessa in capo al singolo giudice e dimostra che, se utilizzata con visione e razionalità, l'ordinanza di sospensione del procedimento costituisce un efficace strumento per favorire la riparazione del reato. Tuttavia, è necessario che le relative prescrizioni convergano verso un centro comune e che non si affastellino in modo disordinato e privo di senso. Con ogni probabilità, l'obbligo di versare una parte non indifferente del proprio stipendio nei confronti di un ente purchessia sarebbe risuonato come indebitamente afflittivo e scarsamente intellegibile. Di tutt'altro valore è invece la prescrizione inserita nel provvedimento, dal momento che si iscrive nel solco di un rinnovato dialogo con la persona offesa, corroborandone la portata.

positivo, dal momento che, in buona sostanza, la statuizione di proscioglimento è funzione del diligente svolgimento dei lavori e del rispetto delle eventuali altre prescrizioni.

Tuttavia, se è vero che la prospettiva della riforma è anche quella di valorizzare gli strumenti della giustizia riparativa⁴⁶, allora è opportuno che, ove possibile, questi siano indirettamente favoriti. Non si può ignorare, né biasimare, la circostanza che le scelte dell'imputato siano anzitutto orientate a una logica razionale e di stretta utilità. Allora, delle due l'una: o la prassi si adegua ai *desiderata* del legislatore rinunciando, in parte, alla dimensione (anche) retributiva dei lavori di pubblica utilità, ovvero le intuizioni della giustizia riparativa permarranno mere statuizioni di principio, di fatto patentemente disapplicate.

Nondimeno, ritornando alla legge delega e al mandato di scegliere i reati che più si prestano a percorsi riparatori, è ragionevole adoperarsi perché tali percorsi siano appetibili e, per conseguenza, vengano scelti anche in concreto.

Sul punto, si ritiene che se il quadro delineato dall'art. 1, co. 18 legge delega cit. consentirà una maggiore centralità e presa in carico della persona offesa, potremmo immaginare che l'impulso alla riparazione possa anche provenire, sia pur indirettamente, da costei. Infatti, quanto meno impervio sarà il suo *stare nel* conflitto, anche processuale, tanto più fecondo sarà il legame con l'Ufficio del Pubblico ministero e, se a quest'ultimo sarà riconosciuta l'iniziativa di proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, verosimilmente, egli potrà segnalare l'eventuale desiderio riconciliativo della vittima. Beninteso, senza tollerare surrettizi condizionamenti della volontà dell'imputato il quale, va da sé, resterà libero di rifiutare sia la sospensione del procedimento che la mediazione in sé.

Ad ogni buon conto, ferma restando la distinzione tra esiti e percorsi riparativi, si riconoscerà che quante volte manchi una vittima persona fisica, ovvero costei si rifiuti di partecipare attivamente, il campo della mediazione si restringe in modo drastico. Ebbene, conviene concepire estensivamente la riparazione quale *genus* elastico, ben più ampio della sola mediazione.

⁴⁶ Art. 1, co. 18 e 22 lett. a), l. n. 134 del 2021.

Peraltro, attesa la serietà del contesto processuale, del quale la messa alla prova costituisce pur sempre un incidente, è altresì necessario mantenere un approccio assolutamente rigoroso. Ben vengano i versamenti donativo-simbolici a vantaggio di enti del privato sociale correlati al tipo di offesa, in ipotesi, perpetrata, ma non può tacersi che spesso questi appaiano come assolutamente estemporanei e del tutto immotivati, sol si consideri la genericità con cui la prescrizione confluisce nelle ordinanze⁴⁷.

Si auspica una maggiore attenzione nella scelta del soggetto beneficiario della prestazione, nonché un conferimento di senso e significato all'adempimento il quale, altrimenti, si riduce a un infecondo esborso di denaro⁴⁸.

Da ultimo, sia consentito un breve commento sui gruppi di dialogo con gli imputati. Se da un canto spiace la circostanza che, nonostante gli sforzi, non ci sia stato un notevole incremento degli invii al Centro di giustizia riparativa, dall'altro si è convinti che gli incontri abbiano avuto una rilevanza *lato sensu* educativo-riparatoria, in quanto hanno senz'altro dato l'abbrivio a un percorso di ripensamento del fatto e di responsabilizzazione dell'autore. La partecipazione è stata del tutto facoltativa, priva di utilità pratica ai fini del processo e, nondimeno, animata da vivace fervore. Non può non rilevare la circostanza che le persone si siano

⁴⁷ Cfr. nota 42. Si evidenzia che sono molto ricorrenti i casi in cui il Giudice, limitandosi a determinare l'oggetto della prestazione, rinvia la selezione dell'ente beneficiario alla fase di esecuzione del programma. Si auspica che la ricerca del soggetto beneficiario sia condotta in modo dialogico e consapevole. In ogni caso, è opportuno che, per lo meno a valle, i Tribunali si interessino di tali scelte, onde evitare il rischio che siano individuati sempre gli stessi soggetti giuridici.

⁴⁸ Come hanno avuto occasione di affermare gli esperti del tavolo di lavoro n. 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale, nell'allegato n. 3 alla relazione, "Le questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) 'chi merita di essere punito' e 'con quali sanzioni', bensì 'chi soffre' e 'cosa può essere fatto per riparare il danno'; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato. [...] Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento. L'azione riparativa è da intendersi non già in una prospettiva compensatoria e di indennizzo, ma come un'attivazione che assume l'irreparabilità intrinseca di ogni gesto di ingiustizia (di per sé ineliminabile) e rilancia, al contempo, la possibilità di progettare un agire responsabile per il futuro".

sentite considerate, chiamate per nome e che abbiano riconosciuto, nella condizione degli altri, una condizione simile alla propria. Del resto, il dialogo è sempre nato spontaneamente ed è stato, di volta in volta, arricchito dagli apporti di ciascuno. Probabilmente, non riflettiamo abbastanza sul senso di solitudine e sull'onere dell'attesa che gravano sull'imputato, soprattutto se alla prima esperienza processuale. Il tempo del processo è irriducibilmente faticoso, anche quando la prospettiva è quella della probabile estinzione del reato. Ebbene, si ritiene che questi incontri, nella gran parte dei casi, abbiano consentito ai partecipanti di meditare sul fatto di reato loro ascritto, di coglierne gli effetti negativi, attribuendoli, concretamente, ai relativi soggetti offesi, ma anche e non di meno di condividere la fatica di doverne (giustamente) rispondere.

CAPITOLO IV

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL PROGETTO PILOTA “GIUSTIZIA E MEDIAZIONE”

BREVI NOTE

*Elena Mattevi**

Il Progetto pilota “Giustizia e mediazione”, nella sua declinazione penalistica, è nato senza alcun chiaro modello di riferimento, ma, come già descritto, è stato senza dubbio sollecitato dalle esperienze consolidate in altre realtà territoriali per quanto riguarda la mediazione civile e in particolare da quella fiorentina, sotto la direzione della Professoressa Paola Lucarelli.

In tema di giustizia riparativa il contesto trentino può considerarsi privilegiato in quanto conosce fattivamente ormai da molti anni la mediazione penale grazie all’attività del Centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che è stato istituito nel 2004 sulla base della competenza regionale in materia di supporto all’attività dei Giudici di pace.

Visto il coinvolgimento del Tribunale di Trento ai fini dell’attività svolta in tema di mediazione civile, la ricerca sulle esperienze concrete è stata condotta con riferimento privilegiato a un istituto che coinvolge anche i giudici del Tribunale, la sospensione del processo con messa alla prova per adulti, allo scopo di poter meglio comprendere come la prassi ne definisca i contenuti riparativi anche attraverso l’attivazione di percorsi di mediazione e di valorizzare questi ultimi.

Oltre alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – per le ragioni già descritte – il Progetto ha quindi avuto come partner

* Ricercatrice RtdA di diritto penale nell’Università di Trento, Referente scientifica, per la parte penalistica, del Progetto pilota “Giustizia e Mediazione”.

l'U.E.P.E. di Trento, grazie alla convinta adesione della sua Direttrice, Dott.ssa Antonella Salvan. L'U.E.P.E., infatti, ha un ruolo fondamentale nell'elaborazione del programma e nella supervisione della fase esecutiva della prova.

Il percorso seguito è stato ampiamente descritto in questo volume dalla Dott.ssa Tarantino – che è stata attivamente impegnata nel Progetto sia presso il Centro di giustizia riparativa sia presso l'U.E.P.E. – svolgendo anche alcune considerazioni critiche di sintesi e prospettive.

La Dott.ssa Tarantino si è occupata di approfondire l'attività quotidiana dell'Ufficio e del Centro, osservando da vicino le prassi e organizzando degli incontri informativi e di riflessione con le persone imputate in attesa di definizione del programma di trattamento per la messa alla prova.

A partire dalle osservazioni già svolte, ci sembra utile evidenziare in particolare due aspetti che ci sembrano particolarmente importanti per il momento storico che ci troviamo a vivere grazie alla legge delega (legge 23 settembre 2021, n. 134), che all'art. 1 co. 18 mira all'introduzione di una normativa organica sulla giustizia riparativa, che ne disciplini – oltre al punto fondamentale della formazione dei mediatori e delle strutture pubbliche chiamate a erogare i servizi (lett. f e g) – la nozione, i principali programmi, i criteri di accesso, le garanzie, le persone legittimate a partecipare, le modalità di svolgimento dei programmi e la valutazione dei suoi esiti, nella duplice prospettiva che è l'essenza stessa della giustizia riparativa: l'interesse della vittima e dell'autore del reato (lett. a). La delega concernente la giustizia riparativa costituisce senza dubbio una parte innovativa e impegnativa della riforma, ma preme ricordare anche la logica della deflazione che ispira il criterio di delega con il quale si prevede l'estensione dell'ambito di applicabilità della disciplina della sospensione del processo con messa alla prova, individuando, oltre ai casi previsti dall'art. 550, co. 2 c.p.p., ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che tuttavia – ed è questo il profilo che più ci interessa – si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto.

Il primo aspetto di rilievo che il Progetto ha messo alla luce è quello che attiene alla centralità del momento comunicativo, alla centralità del linguaggio. Le diverse professionalità che si incontrano nella concreta

definizione ed esecuzione del programma e gli obiettivi non sempre convergenti che i professionisti coinvolti si pongono possono rappresentare un grosso ostacolo per la piena valorizzazione delle potenzialità della giustizia riparativa, se non si trova un modo efficace per dialogare. Gli incontri congiunti che abbiamo organizzato e la frequentazione dei diversi uffici da parte della Dott.ssa Tarantino ci hanno costretti invece a costruire un lessico condiviso (su nozioni quali riparazione, vittima, esito positivo o negativo della mediazione) e a interrogarci sull'importanza di alcuni interventi e del loro ordine nell'*iter* che va dall'istanza di elaborazione del programma alla sua esecuzione (es.: è opportuno o meno che le mediatrici possano sempre incontrare gli imputati a scopo conoscitivo e di sensibilizzazione prima dell'udienza di ammissione?).

Il secondo aspetto attiene alla centralità del ruolo dei giudici, che possono integrare o modificare il programma, valorizzando o meno la presenza di condotte riparatorie e della mediazione, e che sono chiamati a valutare l'esito della messa alla prova sulla scorta della relazione dell'U.E.P.E. e del Centro di giustizia riparativa e del ruolo dei difensori, che per primi si relazionano con indagati e imputati. Come è stato ben evidenziato nella relazione finale del Progetto, se il contatto col Centro di giustizia riparativa è presentato dal difensore sin dall'inizio come irrilevante si riducono drasticamente le possibilità di accogliere la proposta di mediazione la quale, soltanto successivamente, verrà formulata dall'Ufficio di esecuzione penale esterna. Ci si concentra molto, correttamente, sulla sensibilizzazione dei protagonisti del conflitto ai principi della *restorative justice*, ma non minori energie devono essere investite nel preparare le basi culturali, negli operatori del sistema giudiziario, per accogliere favorevolmente i programmi riparativi, e prima ancora nel formare i futuri giuristi al tema della dimensione intersoggettiva del reato. La tendenza a identificare la riparazione con il risarcimento del danno, per fare solo un esempio, è ancora troppo diffusa.

Non è un caso che nell'Appendice della Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec(2018)8, del resto, si insista proprio sulla necessità di far

circolare le idee e di incontrarsi periodicamente per capire, per confrontarsi:

Dovrebbero esservi consultazioni regolari tra le autorità giudiziarie, le agenzie della giustizia penale, le agenzie della giustizia riparativa, professionisti legali, autori dell'illecito e gruppi che agiscono in nome delle vittime e delle comunità locali, al fine di favorire lo sviluppo di una comprensione comune del significato e della finalità della giustizia riparativa (§ 55).

La Dott.ssa Tarantino nel suo contributo ha messo in luce molti aspetti che meritano di essere approfonditi in un prossimo futuro, ma anche solo nella prospettiva da ultimo delineata sarebbe realmente auspicabile che il Progetto pilota "Giustizia e Mediazione" potesse svilupparsi, sfruttando la capacità dell'Università di favorire questo fertile confronto.

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)

2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)

3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)

4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)

5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)

6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)

7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)

8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. José Luis Guzmán D'Albora, *Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)
13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)
14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)
15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)

18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)

19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)

20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)

21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)

22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)

24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)

33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)

34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)

35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)

37. *Assetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)

38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)

39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)

40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)

41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)

42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)

43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)

44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)

45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)

47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)

48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)

49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)

50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)

51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)

52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)

53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)

54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)

55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

COLLANA 'QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA'

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)